



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

681<sup>a</sup> seduta pubblica

martedì 20 settembre 2016

Presidenza del presidente Grasso,  
indi del vice presidente Calderoli  
e del vice presidente Gasparri

**INDICE GENERALE**

|   |    |
|---|----|
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....   | 5  |
| <i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> ..... | 59 |

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....5

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE DI DIRITTO  
E A VITA CARLO AZEGLIO CIAMPI

PRESIDENTE .....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1844) *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2032) *Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(176) *Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

(389) *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

(1113) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(1456) *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati:*

(1824) *Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale:*

(1921) *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(1922) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

(2103) *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(2457) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in mate-*

*ria di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*

*(Relazione orale):*

|  |       |
|--|-------|
| PRESIDENTE.....  | 8, 54 |
| GINETTI (PD) .....                                     | 8     |
| STEFANI (LN-Aut) .....                                 | 12    |
| FALANGA (AL-A) .....                                   | 14    |
| BISINELLA (Misto-Fare!) .....                          | 17    |
| *MARINELLO (AP (NCD-UDC)) .....                        | 20    |
| NUGNES (M5S).....                                      | 22    |
| RICCHIUTI (PD) .....                                   | 23    |
| TOSATO (LN-Aut).....                                   | 24    |
| D'ANNA (AL-A) .....                                    | 25    |
| DIRINDIN (PD) .....                                    | 28    |
| CAPPELLETTI (M5S) .....                                | 30    |
| MALAN (FI-PdL XVII).....                               | 36    |
| LO GIUDICE (PD) .....                                  | 39    |
| MUSSINI (Misto) .....                                  | 44    |
| GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ..... | 46    |
| COLLINA (PD).....                                      | 50    |

#### INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| PRESIDENTE.....             | 55 |
| PICCOLI (FI-PdL XVII) ..... | 54 |

#### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016.....

##### ALLEGATO B

#### CONGEDI E MISSIONI .....

#### COMMISSIONI PERMANENTI

|   |    |
|---|----|
| Variazioni nella composizione .....     | 59 |
| Approvazione di documenti .....         | 59 |
| Trasmissione di documenti.....          | 60 |
| Richieste di osservazioni su atti ..... | 60 |

#### DISEGNI DI LEGGE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Annunzio di presentazione ..... | 60 |
| Assegnazione.....               | 60 |

#### GOVERNO

|  |    |
|--|----|
| Trasmissione di atti per il parere ..... | 63 |
| Trasmissione di atti e documenti .....   | 64 |

#### MOZIONI E INTERROGAZIONI

|   |    |
|---|----|
| Apposizione di nuove firme a interrogazioni ..... | 64 |
| Mozioni .....                                     | 65 |
| Interrogazioni .....                              | 67 |
| Interrogazioni da svolgere in Commissione .....   | 95 |

#### AVVISO DI RETTIFICA .....

|       |    |
|-------|----|
| ..... | 97 |
|-------|----|

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

### Sulla scomparsa del senatore di diritto e a vita Carlo Azeglio Ciampi

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, lo scorso 16 settembre è mancato il senatore a vita, Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. La sua figura sarà solennemente commemorata dal Senato, alla presenza della famiglia, in una prossima seduta nella quale saranno ripercorsi i più significativi momenti della sua azione al servizio delle istituzioni repubblicane, sia nella veste di dirigente, Governatore della Banca d'Italia, sia come uomo di Governo e Capo dello Stato.

Sono certo di manifestare i sentimenti di tutti voi nel rivolgere alla famiglia del presidente Ciampi, in particolare all'amatissima moglie, signora Franca, ai figli e ai nipoti, il cordoglio del Senato della Repubblica e la nostra affettuosa partecipazione al loro dolore e a quello di tutto il popolo italiano.

Invito quindi l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria del nostro illustre collega. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**(1844) Deputato FERRANTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – *Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

**(209) TORRISI. – *Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

**(286) MANCONI ed altri. – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

**(299) COMPAGNA. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

**(381) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

**(382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

**(384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

**(385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

**(386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

**(387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

**(389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie***

*di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) **GINETTI ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) **CAMPANELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) **RICCHIUTI ed altri.** – *Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) **BARANI.** – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) **MUSSINI ed altri.** – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(1922) **D'ASCOLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

(2103) **CAPPELLETTI.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) **GINETTI.** – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(2457) **BISINELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*

*(Relazione orale) (ore 16,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 15 settembre il relatore Casson ha svolto la relazione orale ed è mancato il numero legale sulla votazione di una questione pregiudiziale.

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Caliendo.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, colleghi, il ministro Orlando nella relazione annuale sullo stato della giustizia ha avuto modo di evidenziare gli indiscutibili risultati ottenuti in questi due anni di Governo in un settore strategico, quello della giustizia, non soltanto per l'effettività della tutela dei diritti, ma anche in quanto fattore di sviluppo e di crescita. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice, se la interrompo. Pregherei i colleghi di fare silenzio. Chi deve parlare si accomodi fuori. Prego, senatrice Ginetti.



GINETTI (PD). Grazie Presidente.

Rendere la giustizia più efficiente e rispondente ai parametri del giusto processo in termini di tempi e di smaltimento di cause pendenti al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle sue istituzioni è una priorità.

La percezione di affidabilità in termini di sicurezza, giustizia ed equità degli interventi costituiscono infatti il collante sociale di una comunità, quel vincolo di lealtà che si pone alla base di un positivo senso di appartenenza e di cittadinanza responsabile.

Il disegno di legge n. 2067 rappresenta pertanto uno strumento di riforma in tale direzione e reca modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché modifiche all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Una delle prime importanti problematiche che abbiamo dovuto affrontare in questa legislatura è stata infatti, in particolare, quella del sovrappollamento delle carceri, a cui ci aveva richiamato la Corte europea con la famosa sentenza Torreggiani, a seguito della quale lo stesso presidente della Repubblica, Napolitano, aveva chiesto l'impegno del Parlamento. Abbiamo trattato tale questione con responsabilità, senza ricorrere a strumenti straordinari, ma piuttosto l'abbiamo affrontata con interventi strutturali di modifica del sistema delle pene e delle misure di esecuzione delle condanne, con particolare riguardo alle misure alternative al carcere. Si tratta di misure che sono espressione di una concezione della funzione della pena in evoluzione, certamente attuativa del disposto costituzionale di cui all'articolo 27, che prevede una pluralità di pene che devono tendere alla rieducazione, alla ri-socializzazione e infine, pene riparative nei confronti della vittima e della società, senza rinunciare al principio della effettività e certezza della pena, andando a istituire la pena della detenzione domiciliare come pena principale e chiedendo che la detenzione in carcere costituisca in concreto l'*extrema ratio*, soprattutto in fase cautelare. Sono così diminuiti i ristretti negli istituti penitenziari e raddoppiati i condannati ammessi alle misure alternative, anche con l'istituto della messa alla prova per adulti. Registriamo oggi, pertanto, una riduzione delle presenze in carcere da 66.000 a 52.000 detenuti, su 48.000 posti, accanto ad un numero di detenuti in regime di esecuzione esterne al carcere, di quasi 40.000 unità, ma con una tendenza attuale, ahimè, ad un nuovo inizio di sovrappollamento per alcuni istituti.

Tuttavia, i provvedimenti contenuti in oltre sei atti di Governo e Parlamento necessitavano di un riordino di sistema, coerente e strutturato. Per questo la delega contenuta nel disegno di legge n. 2067 rappresenta uno strumento necessario di riforma e di aggiornamento anche della fase dell'esecuzione penale con le modifiche all'ordinamento penitenziario.

In tale quadro, l'articolo 31 del disegno di legge in esame introduce principi quali la semplificazione delle procedure per le decisioni della magistratura di sorveglianza, anche con l'implementazione del sistema della videoconferenza e del dibattimento a distanza, che, nella garanzia del diritto alla difesa, consentirebbe anche un significativo risparmio di risorse. Esso richiede la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure

alternative, in riferimento alla pena e ai presupposti soggettivi, eccetto per i reati più gravi quali reati di mafia e terrorismo. Il disegno di legge, inoltre, ribadisce la necessità di rafforzare quello che sin dall'inizio era il cardine del nuovo ordinamento penitenziario, ovvero l'obbligo dell'osservazione scientifica della personalità del condannato, al fine della individualizzazione del trattamento penitenziario, per un programma di reinserimento e recupero, che con l'offerta di diverse opportunità, tra formazione, istruzione e, soprattutto, lavoro, possa scongiurare la recidiva e assolvere al dettato costituzionale della rieducazione del reo. (*Brusio*).

Colleghi, capisco che la materia è abbastanza specifica...

PRESIDENTE. Scusate colleghi, ma così non si può continuare.

GINETTI (*PD*). Stiamo approvando un provvedimento complesso, che necessita di una serie di riflessioni, a cui probabilmente siamo chiamati.

PRESIDENTE. I colleghi che formano capannelli in Aula, si possono accomodare fuori. Chi parla in Aula, abbassi quantomeno il tono di voce!

GINETTI (*PD*). Grazie, signor Presidente.

La differenziazione del trattamento e il sistema regionale dei circuiti penitenziari, ancora in attesa di una completa attuazione, nonostante il seppur tardivo regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario n. 230 del 2000, sono oggi ancor più necessari, con la nuova emergenza della radicalizzazione islamica in carcere, con quel proselitismo facilitato anche da modalità nuove di gestione dei detenuti, quali la sorveglianza dinamica a celle aperte in molti istituti.

Fondamentali rimangono i principi ribaditi nella delega e consegnati al Governo, di valorizzazione del lavoro intramurario, ma anche all'esterno, ai sensi dell'articolo 21, come strumento di recupero sociale, in quanto elementi cardine del programma di trattamento penitenziario, in grado di riconnettere il condannato con il mondo esterno.

Tuttavia, due questioni su cui richiama l'attenzione la delega sembrano rimanere ancora oggi in secondo piano, ovvero la questione del riordino della sanità e della medicina penitenziaria e il riconoscimento del diritto all'affettività relazionale con i familiari. Il carcere che si apre alla società esterna diventa permeabile e, grazie alla cooperazione con gli enti locali, l'associazionismo e il terzo settore, offre oggi opportunità di reinserimento sociale e occupazionale reali. Per questo è necessario potenziare l'organizzazione collegata all'esecuzione penale esterna sia in termini di compiti di sorveglianza per la polizia penitenziaria sia in termini di figure quali assistenti sociali, psicologi ed educatori.

Infine, di particolare rilievo sono i principi di riordino riferiti ai minori. Infatti, con la legge n. 354 del 26 luglio 1975, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», il legislatore, al Capo IV - Disposizioni finali e transitorie - e segnatamente all'articolo 79, precisava che le disposizioni della legge si sarebbero applicate anche ai minori di anni diciotto fino a quando non si

fosse provveduto con apposita legge. In questo modo riconosceva la necessità di una disciplina autonoma delle norme contenute nell'ordinamento penitenziario rivolte ai minori. Il riferimento non riguarda solo l'offerta di opportunità di istruzione, formazione e lavoro inframurario, ma riguarda anche i requisiti di ammissibilità delle misure alternative. In tale direzione occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 25 marzo 1992, chiedeva al Parlamento una revisione dei criteri e dei limiti di ammissione alla semilibertà e all'affidamento in prova, al fine di distinguere la condizione del minore di età rispetto ai condannati adulti. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 dell'aprile 1994, nel ribadire l'incostituzionalità di una pena per i minori che costituisca, di fatto, un ergastolo, imponeva «un mutamento di segno al principio rieducativo nei confronti di un soggetto che è ancora in formazione ed alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa», al fine di conseguire un efficace reinserimento sociale volto anche ad un pieno recupero finalizzato a scongiurare la recidiva a delinquere e una facile azione di proselitismo.

Infine, occorre ricordare come la delega si inserisca in un contesto di accelerazione della costruzione di uno spazio di cooperazione giudiziaria comune europea, in attuazione del titolo V del Trattato europeo del 2009, per uno spazio unico di libertà, giustizia e sicurezza fondato sulla fiducia reciproca dei sistemi di giustizia nazionali e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche attinenti all'esecuzione delle pene e delle misure alternative negli Stati membri diversi dallo Stato di emissione. Siamo lontani dalle regole minime per il trattamento dei detenuti risalenti al 1973, poi confermate dal Consiglio d'Europa nel 1987, vista la forte prospettiva di unione lanciata da ultimo dal Trattato di Lisbona del 2009, ai sensi dell'articolo 67, per un'effettiva cooperazione giudiziaria e di polizia.

Di certo, tuttavia, a partire dalla legge n. 354 del 1975, poi dalla legge Gozzini, con la quale sono state introdotte le misure alternative alla detenzione in carcere, e dalla legge Simeoni, con la quale si è evitato l'ingresso in carcere con la sospensione dell'ordine di esecuzione, tra passi indietro, quale la legge ex Cirielli e inasprimenti di vincoli, il nostro ordinamento oggi rilancia un modello di esecuzione penale segnatamente più moderno e volto al pieno recupero sociale del condannato, in linea con l'orientamento del sistema europeo che richiede tuttavia di non abbassare la guardia sul sistema carceri, sul sovraffollamento, su modalità di gestione quali la sorveglianza dinamica a celle aperte che, senza l'offerta di occasioni di lavoro, diventa occasione di aggressioni, lesioni, incendi e risse e, anche, di proselitismo per il terrorismo islamico.

In conclusione, il carcere rimane un luogo in cui si continua comunque a morire: penso ai suicidi di detenuti, ma anche a quelli di personale di Polizia penitenziaria, ossia quel Corpo di polizia che ogni giorno vive nel carcere e ne subisce le sue permanenti carenze, in attesa di quel giusto riconoscimento, di quella valorizzazione che abbiamo promesso con la legge di stabilità di quest'anno e di quel riordino e riallineamento che lo equiparerebbero alle altre forze di polizia. Sto parlando di quel corpo di Polizia peniten-

ziaria che vive oggi nel carcere, tra vecchie e nuove emergenze. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, stiamo perdendo una grandissima occasione.

Vorremmo essere qui a discutere della riforma del processo penale e del diritto penale, per certi versi tanto attesa, mentre - in realtà - ci troviamo di fronte a una presunta riforma. Si tratta, infatti, di una norma che prevede semplici modifiche che non vanno assolutamente a migliorare, come si vorrebbe, il sistema penale e il codice di procedura penale.

Ci sono alcuni aspetti che vogliamo sottolineare in questo nostro breve intervento, sperando - sottolineo, sperando - di poter poi illustrare i nostri emendamenti e ordini del giorno nella sede opportuna, senza arrivare, come si sta ventilando, alla realizzazione di ipotesi che determinerebbero l'eliminazione di questa possibilità.

Critichiamo il provvedimento in esame per quello che c'è e per quello che non c'è. Prendiamo degli spunti, anche a caso, perché basta guardare qualsiasi norma per rendersi conto di come essa sia inconsistente, assolutamente inefficace o addirittura dannosa. Guardiamo anzitutto all'articolo 1, riguardante la fattispecie dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. Se è pur vero che è giusto che chi commette un reato debba poi riparare i danni che ha procurato, a nostro avviso non si deve però arrivare all'ipotesi dell'estinzione del reato, per la pura e semplice ragione per cui, ogni qualvolta un delinquente ha un reddito o altre disponibilità, magari frutto del reato stesso, egli può benissimo erogare delle somme per vedere completamente estinto il reato.

Passiamo a esaminare altre ipotesi a nostro avviso assolutamente dannose per il nostro sistema. All'articolo 12 si prevede la possibilità, per tutti i reati puniti con pena pecuniaria o fino a quattro anni di reclusione, di procedere solo su querela di parte. Al di là delle eccezioni previste, sarà a carico della persona offesa l'incarico di procedere e, quindi, di sporgere querela. Signori, in questa maniera andiamo a vanificare la possibilità di procedere nei confronti di moltissimi reati, perché a volte chi deve sporgere querela non lo fa magari per paura di una ritorsione, per dimenticanza, oppure perché particolarmente turbato dall'ipotesi di reato. Il carico del peso di procedere viene riconosciuto al singolo, alla persona offesa, ma ricordo che la procedibilità d'ufficio è una garanzia con riferimento a moltissimi reati. Sarà su iniziativa della parte iniziare i processi ad esempio in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-*ter* del codice penale. Chi è in questo caso la persona offesa? Chi sporge la querela? Ricordiamo anche tutte quelle ipotesi di violazione di domicilio. Ogni volta dovremo attendere che sia il privato a farsi carico dell'intera procedura per far andare avanti il processo.

Vi è un'altra parte del provvedimento che troviamo assolutamente deleteria. Vengono inserite nei vecchi schemi che ormai sono stati adottati in questa legislatura da Governo e maggioranza, delle misure alternative al

carcere. Si vuole ancora insistere per rendere il carcere un'estrema soluzione e si arriva a trovare delle ipotesi alternative che - passatemi il termine - diventano ridicole.

Vorrei che a casa i nostri concittadini possano leggere il contenuto dell'articolo che prevede la delega a rivedere l'ordinamento penitenziario. Si dice di favorire i trattamenti rieducativi, concedere benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo, favorire l'integrazione delle persone straniere detenute.

Ma quella che, secondo me, rappresenta davvero il massimo è l'espressione: «rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida dell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale». Stiamo parlando della massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna. E poi, cos'è la sorveglianza dinamica?

Colleghi, siamo di fronte ad ipotesi tali che impongono di far sapere ai nostri concittadini cosa avete intenzione di fare. Si tratta di norme quasi prive di un contenuto interno ma che, alla fine, esercitando la delega con questi principi direttivi, vanno completamente a scalzare un sistema.

Ma cosa criticiamo noi, soprattutto? Critichiamo ciò che manca in questo provvedimento. C'era un disegno di legge, a firma del collega della Lega Nord alla Camera, onorevole Molteni, tra l'altro approvato a larga maggioranza da quel ramo del Parlamento, che doveva avere la possibilità di andare avanti e diventare effettivamente legge. Si trattava di una norma sul giudizio abbreviato che escludeva la possibilità di ricorrere a questo istituto in alcune ipotesi, gravissime. Noi prevedevamo che non si potesse concedere la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato, ad esempio nel caso di sequestro di persona per scopi di terrorismo, per strage, per omicidio aggravato, per la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, il sequestro di persona a scopo di estorsione. Secondo noi il giudizio abbreviato, che prevede dei benefici di riduzione della pena, non deve essere concesso in queste ipotesi.

In questo caso, il nostro emendamento, volto a introdurre tale previsione, è stato completamente dimenticato. Ma ciò che soprattutto noi criticiamo in questo provvedimento è la mancata eliminazione delle conseguenze, gravissime, di tutti i decreti svuota carceri approvati dall'inizio della legislatura ad oggi.

Noi non potremo mai approvare una riforma del processo penale finché restano in vita tutte queste misure. Dobbiamo eliminare la possibilità della custodia cautelare in carcere solo per i reati puniti fino a cinque anni. Vogliamo che sia eliminata la liberazione anticipata così come voi l'avete ampliata. Vogliamo evitare che vi siano ancora degli sconti di pena per le cosiddette condizioni inumane della detenzione. Vogliamo sia eliminato l'istituto della messa alla prova. Solo attraverso queste eliminazioni noi potremo arrivare ad approvare una riforma del processo penale. Ma soprattutto, e anche questa la consideriamo una lacuna gravissima, non si è parlato della legittima difesa. Ne abbiamo discusso per mesi e si è cercato di incardinare un nostro disegno di legge alla Camera.

La legittima difesa è un istituto che va modificato, e questa poteva essere un'occasione, al di là del titolo e dei confini di questo disegno di leg-

ge. Noi abbiamo avanzato una proposta, con il nostro disegno di legge, introducendo una presunzione di legittima difesa. Quando un criminale, in Italia, entra in una casa con un'arma (anche in caso si tratti di più persone), se il proprietario si difende, quel proprietario va tutelato, perché lo fa legittimamente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Se noi non arriviamo ad inserire tale istituto, a nostro avviso questa riforma non può avere alcun senso.

Abbiamo presentato varie proposte emendative, per l'abrogazione dei decreti svuota carceri, per l'introduzione della legittima difesa, così come l'abbiamo configurata. Abbiamo inserito la previsione del reato di accattonaggio molesto e anche la possibilità di non ricorrere alla sospensione condizionale della pena e al patteggiamento in molti casi, soprattutto quando non vi è stato il risarcimento. Sono tutte ipotesi che non possono non essere valutate. Quindi, non possiamo fare una riforma del processo penale con delle mere limature. Poi, in tutte le nostre varie proposte abbiamo inserito anche il reato di furto e di rapina. Avete cercato maldestramente di inserire un paio di norme finalizzate soltanto ad una *captatio benevolentiae* nei confronti dei nostri concittadini; fate finta di avere introdotto degli aumenti di pena seri nei confronti dei furti in appartamento e delle rapine, ma noi diciamo che così non va bene e proponiamo dei disegni di legge efficaci, perché solo in questo modo riusciremo ad avere un sistema penale serio. Fate finta di alzare la pena di sei mesi, di un anno o di due anni, ma se poi mantenete tutti i benefici carcerari (la liberazione anticipata, gli arresti domiciliari, la messa alla prova), vanificate gli aumenti di pena.

Continueremo pertanto a fare opposizione ai provvedimenti che continuate a varare in materia di diritto penale e di procedura penale, perché alla fine state facendo soltanto del male a tutti i nostri concittadini.

Abbiamo anche proposto degli ordini del giorno che riteniamo molto interessanti. Vediamo quale sarà l'atteggiamento con cui verranno accolti: quando cerchiamo di introdurre un reato per punire chi costringe un bambino o una bambina a sposarsi (fenomeno molto diffuso, più diffuso di quanto si pensi), vogliamo vedere quale sarà il parere del Governo, quale sarà l'atteggiamento della maggioranza di fronte all'introduzione di un reato la cui punibilità è una misura di assoluta civiltà.

Per questa ragione, nella fase emendativa, presenteremo certamente le nostre proposte, ma intanto insistiamo nel dire che se continuerete a fare riforme finte, vuote o che non hanno senso, continueremo sempre a votare no. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, colleghi, già in sede di esame della questione pregiudiziale presentata dal senatore Caliendo avevo fatto delle osservazioni in ordine ai profili di incostituzionalità del disegno di legge in esame. Vi ho ricordato una delle regole delle XII tavole, che credo dovrete rammentare, ossia la cosiddetta legge del taglione: se tu tagli un arto a un soggetto e non gli risarcisci il danno, anche a te viene tagliato l'arto. Ve lo ricordo per memoria. Diceva testualmente questa famosa regola inserita nelle XII tavole di epoca romana: «*Si membrum rupsit, ni cum eo pacit,*

*talio esto*». Il Governo ha accoppiato questa regola con l'articolo 1 ed ha affermato - ed è qui il principio di incostituzionalità - che se il soggetto imputato risarcisce il danno alla persona offesa (parliamo ovviamente di reati perseguibili a querela), ancorché costei non rimetta la querela, il reato si estingue. Abbiamo la copia di una regola delle XII tavole di epoca romana.

Superata con un voto la questione di pregiudizialità - c'era anche il problema della durata del processo, che comportava una violazione dell'articolo 111 della Costituzione - affrontiamo il merito del provvedimento. Colleghi, una delle accuse, che peraltro ritengo assolutamente fondata, più frequentemente rivolta al legislatore penale è schizofrenia normativa, ovvero alternare a breve distanza di tempo interventi di segno diametralmente opposto, in genere per assecondare le presunte volontà dell'opinione pubblica che si manifestano puntualmente in occasione di questo o di quel determinato accadimento. Si parla anche di pendolo legislativo per rappresentare efficacemente la continua oscillazione delle leggi da un estremo all'altro.

Nel disegno di legge che oggi esaminiamo vi è qualcosa di più di questa schizofrenia legislativa: un qualcosa di sconcertante, ovvero la schizofrenia del medesimo testo di legge. Prima, infatti, vi ho parlato di schizofrenia tra due testi approvati in momenti distanti l'uno dall'altro, seppur brevi; adesso la schizofrenia si manifesta all'interno dello stesso provvedimento.

Questo disegno di legge rappresenta una sorta di zibaldone di norme e disposizioni che convivono con molta difficoltà - come direbbe il collega Barani - in un paziente psicotico affetto da personalità multiple, idee e visioni del diritto penale, della sanzione e del processo diametralmente opposte. Infatti, se per un verso, per esempio - richiamo l'attenzione dei colleghi della Lega - si aumentano le pene, peraltro già sufficientemente alte, di reati quali il furto in appartamento, per altro verso, cosa si fa? Si vanifica l'effetto di questo innalzamento di pena - da qui la schizofrenia - perché all'articolo 36 si innalza il termine per vedere sospeso l'ordine di esecuzione della pena da tre a quattro anni.

Nel momento in cui il soggetto condannato riceve l'ordine di esecuzione della pena - in pratica deve andare in carcere - può chiederne la sospensione. Fino a oggi la pena massima per la quale poteva chiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena era di tre anni. Ora è stata portata a quattro anni: ditemi voi se per un furto in appartamento qualcuno sarà mai condannato a più di quattro anni. Ciò significa che il reo avrà la sospensione dell'ordine di esecuzione. Che cosa succede in pratica? Che l'istanza di sospensione sospende l'esecuzione della pena e il giudice dell'esecuzione decide dopo tre anni, a volte quattro: questa è la distonia della giustizia. Ci sarà un giudice che, di fronte alla richiesta di un condannato di vedere sospesa l'esecuzione della pena comminatagli, risponde magari rigettandola dopo quattro anni. Quel signore, che ha consumato il reato di furto in appartamento, avrà quattro anni di tempo per accumulare eventualmente altre condotte illecite, quindi consumare altri reati di questo genere.

Vi è poi il sistema delle deleghe. Signori, queste sono deleghe in bianco; noi diamo al Governo il potere di legiferare - nel rispetto dei principi della Costituzione, ovviamente - ma nel momento in cui conferiamo una

delega, la stessa deve avere determinati requisiti. Se leggete le deleghe inserite in questo disegno di legge vi accorgete che in sostanza si tratta di deleghe in bianco. Quindi, non sappiamo cosa avverrà con i decreti attuativi che andranno al vaglio della competente Commissione giustizia, che esprimerà un parere che sappiamo non essere vincolante.

Un tema ulteriore è quello della prescrizione. Il senatore Casson, relatore del provvedimento, in un primo momento aveva immaginato l'ipotesi di vedere interrotta la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Per la verità, era già un'idea di precedenti Commissioni: anche la Commissione Pisapia e altre prima ancora lo avevano immaginato. Mi domando, tra l'altro, per quali ragioni nella prima stesura si parlava di sentenza di primo grado senza precisare se fosse di condanna o di assoluzione; tuttavia questo poi è stato superato perché - grazie a Dio - è stato precisato con la sospensione della prescrizione per le sentenze di condanna.

Noi non siamo contrari a vedere ulteriormente allungato il termine della prescrizione; noi avremmo voluto discutere di questo tema e introdurre qualcosa che peraltro non è di mia invenzione. Infatti anche io come qualcun'altro talvolta copio e ho visto che l'ipotesi della sospensione o dell'interruzione dell'azione giudiziaria promossa dallo Stato quando la durata del processo va oltre certi limiti è ricavata anche dall'ordinamento anglosassone.

Dunque, per un verso noi bilanciamo il termine della prescrizione del reato con il termine che viene assegnato alla giustizia di celebrare il processo. Peraltro anche questo termine a me non è mai piaciuto, perché non so cosa significhi "prescrizione del reato": se un fatto si è commesso o comunque c'è stato non si prescrive affatto; diciamo che si prescrive la titolarità dello Stato a perseguire quel determinato soggetto per quel determinato reato.

Io avevo immaginato qualcosa, anche nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, in particolare per il reato di corruzione, che per quanto mi riguarda è un reato odioso che ha delle conseguenze di estrema gravità nel nostro Paese perché incide sulla nostra economia: gli imprenditori, infatti, non vengono ad investire nel nostro Paese perché ritengono che per potervi lavorare occorra consumare reati, o comunque accordarsi con chi è corrotto. Tale reato, inoltre, incide ancora più fortemente sotto il profilo culturale dei rapporti tra cittadino e istituzioni, perché quando il cittadino perde la fiducia nei confronti delle istituzioni viene veramente messa in discussione la democrazia di un Paese. Io avevo proposto di assegnargli una corsia preferenziale, inserendo il reato di corruzione, tra quelli previsti all'articolo 132-bis del codice di procedura penale; avevo altresì immaginato di svuotare un po' questo paniere, perché se inseriamo molti reati in questo paniere si vanifica l'effetto.

Non si è potuto dire di no; il mio emendamento è stato accolto in Commissione: come si faceva, infatti, a negare che questo tipo di reato dovesse avere una corsia preferenziale in un momento in cui si avverte, da parte dell'opinione pubblica, la gravità di questi fatti? Tuttavia ho fatto questo immaginando di equilibrare un po' il termine della prescrizione di questo reato. Ad ogni modo non potevano respingere questo emendamento, lo hanno approvato in Commissione, ma non hanno poi effettuato il bilanciamento



(come era mio intendimento), quindi hanno lasciato la prescrizione così com'è.

Cosa hanno fatto? Durante tutto l'*iter* in Commissione i rapporti tra i due relatori, il senatore Casson e il senatore Cucca, sono stati contrastati tanto che qualche emendamento veniva firmato dall'uno e non dall'altro, perché non vi era accordo; alla fine si è giunti a questa soluzione povera, che consiste nel ridurre a un anno e sei mesi la sospensione dopo la sentenza. Insomma, un'accozzaglia di norme che non stanno insieme, neanche sotto il profilo dell'armonia normativa.

Noi tra poco faremo le dichiarazioni di voto, se ci sarà concesso, visto che si parla di fiducia; non so, queste sono valutazioni che fa il Governo con la sua maggioranza. Noi abbiamo già dichiarato alla stampa che, ove mai fosse posta la questione di fiducia su questo provvedimento, noi non la voteremo. Non votando la fiducia dimostriamo che noi, sui singoli provvedimenti, liberamente, senza avere condizionamenti di sorta, decidiamo se votarli o meno. Ripeto, se viene posta la fiducia su questo provvedimento io personalmente non la voterò mai, perché non posso essere accomunato a quel legislatore schizofrenico di cui vi ho illustrato il tratto poc'anzi. *(Applausi dal Gruppo AL-A e del senatore Compagna. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, abbiamo di fronte a noi un'occasione importante che consiste nell'approvare una modifica così corposa al codice penale e al codice di procedura penale. L'occasione fondamentale può essere quella di dare priorità, innanzitutto, al tema della sicurezza dei nostri concittadini. Infatti coloro che stanno fuori dal Parlamento attendono che noi legislatori preposti ad approvare le leggi emaniamo normative efficaci in grado di dare risposte precise e concrete al bisogno primario dei cittadini: la loro sicurezza.

Si tratta di un bisogno primario del nostro Paese e di ogni società. Infatti, se un Paese è sicuro e dà risposte rigorose e puntuali in termini di prevenzione e di reazione precisa rispetto a chi delinque, la società vive meglio, si sviluppa meglio e si arricchisce dal punto di vista sociale ed economico.

Purtroppo le cronache ci raccontano quotidianamente di episodi in cui si verificano danni contro il patrimonio, reati di tipo predatorio, che si accompagnano, sempre più spesso, ad efferata violenza nei confronti delle persone, sia che si tratti di episodi di furto in strada o in abitazione, sia che si tratti di rapine in esercizi commerciali e in attività professionali.

Tutto questo avviene nel momento in cui il Paese attraversa - lo sappiamo - una crisi sociale che non ha precedenti, vuoi per problemi economici, vuoi anche per una presenza così numerosa e quasi fuori controllo, ormai, sul nostro territorio di persone provenienti da altri Paesi, extracomunitarie, che spesso non risultano in possesso dei titoli per permanere nel nostro Paese. Sappiamo benissimo quali sono le immense difficoltà di gestione del fenomeno migratorio; ma conosciamo altrettanto bene i dati sui ritardi nell'esaminare e nel rispondere alle domande di coloro che invece hanno ti-

tolo a rimanere nel nostro Paese. Sappiamo che molto spesso esistono clandestini non identificati che si danno anche alla vita criminale.

Le cronache ci raccontano vari episodi; l'ennesimo è accaduto l'altro ieri nella mia città, Verona, in cui un pluripregiudicato clandestino, che già aveva ricevuto un provvedimento di espulsione non eseguito, con molta fatica è stato catturato dalle Forze dell'ordine, che ogni giorno rischiano la loro vita per difendere i nostri concittadini e per eseguire bene il loro compito di tutela dell'ordine e della sicurezza dello Stato. Ebbene, una volta catturato è stato condotto in carcere, giudicato per direttissima e il giorno dopo scarcerato, nonostante i precedenti penali e nonostante il provvedimento di espulsione non eseguito. Chiaramente la vittima del reato - al pari di tutti noi e di tutti i nostri concittadini - di fronte a episodi come questo rimane totalmente sconcertata e si chiede dove sia la risposta della giustizia, dove siano la certezza del diritto e, soprattutto, la certezza della pena. È stato scarcerato perché il giudice, in quel caso, ha ritenuto che delle circostanze attenuanti o una particolare ricostruzione dei fatti non comportassero la comminazione di una pena tale da condurre questa figura nelle patrie galere. Questo non è possibile. Esistono dei casi in cui l'interpretazione dei magistrati (alcuni dei quali incontrano difficoltà nell'applicare delle norme che spesso non sono scritte in modo chiaro e certo e che quindi ma sono suscettibili di interpretazioni diverse) comporta degli episodi di questo tipo. Una persona che commette un reato, che viene percepito come un reato di grande pericolosità sociale da chi lo subisce e dalla comunità intera, viene scarcerata perché magari le prove, le ricostruzioni o la norma vengono interpretate in un modo diverso da quello che avrebbe potuto fare un altro giudice. Il riscontro però è sempre che chi commette un reato, un criminale, per andare davvero in galera, per andare davvero in carcere nel nostro Paese, chissà cosa deve fare. Questo non è più tollerabile. La domanda di sicurezza dei nostri cittadini nasce dall'emergenza e dal fatto che si sentono non tutelati e abbandonati dallo Stato, che non sa dare una risposta di fermezza e di rigore.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,20)**

(Segue BISINELLA). Perché ho fatto questa premessa? Vorrei rivolgere un richiamo forte al Governo, alla maggioranza e a tutte le forze di opposizione, che hanno il compito di cercare di portare a termine al meglio delle modifiche normative in un settore così importante e vitale per il Paese. Si deve soprattutto considerare e ci si deve occupare, al di là di tanti altri aspetti (come il tema della prescrizione), di ciò che è l'interesse primario dei cittadini, di ciò che loro per primi chiedono. Qual è la risposta che loro vogliono dal legislatore e da uno Stato che sappia dare un'immagine di severità, di rigore, di prevenzione e anche di deterrenza nei confronti di chi viene dall'estero nel nostro Paese e di chi ci guarda come investitore estero? È il fatto che, a fronte di reati di questo tipo (furti e rapine), segua una pena esemplare, che venga inflitta e che venga espiata per davvero, fino alla fine.

Abbiamo l'occasione di intervenire subito per dare questa risposta di giustizia ai nostri cittadini, varando norme chiare, che non siano suscettibili di interpretazioni diverse e fantasiose (come avviene oggi), che diano al cit-

tadino la possibilità di sapere che, quando un criminale viene portato di fronte alla giustizia per essere giudicato, pagherà per quello che ha fatto, rimanendo in carcere.

Il problema delle presenze in carcere dei detenuti, del sovraffollamento e quant'altro lo affronteremo e lo dovremo affrontare in molti altri modi, ma certamente non con il buonismo e con una serie di provvedimenti che vanno nel senso del lassismo in questo Paese; questo non è più accettabile. Ricordo che i reati di questo tipo, soprattutto quando un criminale entra nella dimora privata di qualcuno, all'improvviso (magari di notte), o nell'ambito della sua attività (di un negozio o di un'attività professionale), compromettono la sicurezza non soltanto della vittima che subisce il reato, ma - ripeto - di un'intera comunità.

Faccio anche presente a Governo e maggioranza che l'occasione è quella di ridisegnare le norme in modo puntuale e preciso. È vero che, da come il testo attualmente è scritto, possono nascere delle contraddizioni; ma abbiamo l'occasione di mettere a posto proprio questo aspetto. Come Gruppo Misto-Fare! abbiamo presentato una nostra precisa proposta di legge, composta di semplici cinque articoli, che prevede una norma di facile interpretazione e soprattutto di facile applicazione: una pena secca, molto più alta (triplicata), senza possibilità che vengano concessi sconti, benefici o misure premiali e senza la possibilità che le attenuanti prevalgano sulle circostanze aggravanti (sempre nei casi di furti e rapine), senza la possibilità che siano concessi degli sconti o anche la misura degli arresti domiciliari o l'applicazione del fatto di lieve entità.

Perché lo dico e perché è possibile farlo? Se noi paragoniamo il nostro ordinamento a quello di altri Paesi (non mi riferisco alla solita Germania, ma penso alla stessa Romania), notiamo che questi hanno un sistema penale che, per il furto e la rapina, prevede delle pene che sono molto più alte delle nostre. Il nostro Paese, rispetto a chi viene da altrove da noi, dà l'immagine di un Paese talmente buonista, talmente privo di rigore e di fermezza, da far pensare quasi al paese di Bengodi, in cui uno arriva e può delinquere indisturbato, perché tanto sa che rimarrà impunito. Non soltanto alcuni Stati europei (ma se guardiamo anche altrove in Occidente) prevedono pene più alte, ma prevedono pene secche in modo che non vi siano possibilità di interpretazioni fuorvianti.

Abbiamo presentato anche emendamenti specifici che vanno in questa direzione. Colleghi, lo dico soprattutto al Governo e alle forze di maggioranza, ma anche ai colleghi degli altri partiti di opposizione: abbiamo la possibilità di congegnare un sistema efficace, rigoroso e preciso che finalmente porti questo ordinamento verso la direzione della certezza della pena per dare una risposta di sicurezza ai nostri cittadini ed è questo ciò che ci chiedono. Non ci chiedono di argomentare tanto sulla prescrizione; a loro questo si interessa, ma interessa fino a un certo punto. Vogliono una risposta di sicurezza rispetto a quanto quotidianamente vedono e soprattutto vivono sulla loro pelle, nelle loro case e nelle loro attività.

Con i nostri emendamenti questo si può fare. E quindi auspico che vi sia innanzitutto la volontà concreta di metterci a lavorare, rimboccandoci le maniche, per arrivare a una soluzione condivisa, ma soprattutto che vi sia la

possibilità di un accoglimento delle nostre proposte. (*Applausi dal Gruppo Misto-Fare!*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

\*MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, il disegno di legge che oggi esaminiamo è complesso, corposo e tratta una materia estremamente delicata. Ci sarebbe da discutere per mesi vista l'estensione e l'importanza delle modifiche che si vogliono apportare all'ordinamento penale.

Ma vorrei ripercorrere alcuni punti imprescindibili del provvedimento. Tra l'altro devo aggiungere che il provvedimento, così come è arrivato in Aula, manifesta dal mio punto di vista (evidentemente non intendo impegnare il Gruppo al quale appartengo) ancora delle criticità che mi rendono particolarmente perplesso su alcuni punti. Prego il Governo di essere attento a queste parole: spero che il Governo, anzi lo sollecito, in caso di un voto di fiducia, affinché il maxiemendamento tenga conto del fatto che c'è, anche nell'ambito di alcuni settori della maggioranza, uno stato di disagio e di perplessità su alcuni punti specifici.

Detto questo, dobbiamo ripercorrere alcuni punti. Tra i 40 articoli ci sono alcuni punti che riguardano la riforma della prescrizione, l'inasprimento delle sanzioni per i reati gravi e odiosi, come lo scambio elettorale politico-mafioso, il furto e la rapina, che possiamo anche apprezzare positivamente.

Vengono dettate norme di semplificazione del processo penale. Vengono assegnate deleghe al Governo per il riordino della delicatissima materia delle intercettazioni e per l'altrettanto fondamentale riforma dell'ordinamento penitenziario. Al riguardo, auspichiamo che il Governo faccia buon uso di queste deleghe: mi riferisco in particolare all'argomento che riguarda le intercettazioni che per decenni è stato affrontato dalla politica e da diversi Governi ed è stato affrontato, appunto, nelle passate legislature. Credo che l'uso distorto delle intercettazioni, le speculazioni di natura politica e talvolta - perché no - anche di natura economica che si celano dietro le intercettazioni siano ben presenti al Governo nell'esercizio della delega.

Non viene nemmeno trascurato nel provvedimento il capitolo della semplificazione delle procedure in materia penale a cui è dedicato il titolo del disegno di legge. Sul tema della prescrizione la decisione di sospendere di un anno e sei mesi il decorso della prescrizione dopo il primo grado e altrettanto dopo l'appello soddisfa l'esigenza processuale di termini più lunghi per il giudizio, anche se personalmente, a dire la verità, ho sempre auspicato esattamente il contrario, cioè che il giudizio avvenga in tempi ragionevoli, anche perché ricordiamo che siamo sempre vincolati al criterio fondamentale che è quello della giusta durata del giudizio. Così si potrebbero dilatare enormemente i tempi del giudizio e non vorremmo che questo provvedimento determini effetti di questo genere. Essi rappresentano, infatti, al di là degli esiti del giudizio stesso, comunque già di per sé un anticipo della condanna, non soltanto mediatica, ma anche dal punto di vista del peso che devono sopportare i cittadini. Comunque, il regime della prescrizione, alla fine

del lavoro della Commissione, in alcuni punti è rimasto di stampo liberale e quindi abbastanza equilibrato, come previsto dal codice del 1930, seppure questi correttivi che determinano l'aumento dei termini, come dicevo poc'anzi, per le fasi di impugnazione, sia in appello sia in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaurivo del rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di fatto, a mio avviso presentano delle criticità.

Per quanto riguarda la delega in materia di intercettazioni, voglio sottolineare il rilievo attribuito al principio della garanzia della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche intercettate, in conformità all'articolo 15 della Costituzione. Da questo punto di vista sembra assolutamente positiva l'attenzione alla tutela delle intercettazioni a carico delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, anche rispetto alle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Sarà punito anche chi diffonderà intercettazioni illegali per danneggiare la reputazione altrui. Infine, la Commissione ha avuto il merito di dettare criteri direttivi precisi e puntuali relativi alle intercettazioni con i captatori informatici, i cosiddetti virus *trojan*.

Di primario rilievo appaiono anche alcuni profili della delega di riforma dell'ordinamento penitenziario: mi riferisco all'accesso alle misure alternative ai benefici penitenziari, di cui si intende facilitare l'utilizzabilità, all'individuazione di attività di giustizia riparativa, all'incremento e alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e volontariato per i detenuti, tutte intese come momenti qualificanti del percorso di recupero sociale degli stessi. Positivo è anche il rilievo attribuito alle esigenze educative dei detenuti minorenni, agli specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri.

Il lavoro è stato intenso, ci sono stati dei momenti di vivo confronto tra le varie anime politiche della maggioranza e anche tra maggioranza e opposizione. La discussione ha rappresentato un'occasione per raggiungere diversi punti di intesa, peraltro più alti rispetto alle posizioni di partenza, trovando delle soluzioni condivise. Per concludere, il testo del disegno di legge all'esame, come modificato approfonditamente dalla Commissione giustizia, è stato favorevolmente accolto dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Unione delle camere penali, fatto questo non unico, ma certamente raro rispetto a quanto accade o è accaduto normalmente, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza. Quindi, credo che nel complesso possiamo manifestare una certa soddisfazione e colgo l'occasione per ringraziare, oltre ai membri della Commissione, il Presidente della Commissione giustizia, il senatore D'Ascola, per la magistrale gestione delle varie fasi dell'esame in sede referente, soprattutto nei momenti di maggiori asperità e confronto tra le parti. Infine, sollecito nuovamente l'attenzione del Governo per una più attenta valutazione del testo che, in caso di eventuale richiesta di voto di fiducia, verrà portato all'attenzione e all'apprezzamento dell'Assemblea e, soprattutto, della maggioranza. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, il punto su cui desidero soffermarmi con il mio intervento è quello della prescrizione, ovvero una questione che non è stata assolutamente risolta nel provvedimento in esame, per quanto aspettassimo da anni che venisse affrontata in maniera debita e compiuta. Tale problematica non è stata risolta, benché la Commissione europea proprio a febbraio di quest'anno abbia messo in evidenza come anche i nostri problemi economici strutturali derivino da un mancato contrasto alla corruzione e quindi dalla prescrizione, che fa decadere i processi. Questa anomalia del nostro sistema viene sottolineata anche dall'OCSE e dalla Corte di giustizia europea, ma, come ben sappiamo, ci facciamo imporre dall'Europa solo le cose che, in qualche misura, ci convengono e quando, invece, è il caso di dare corso a dei giusti provvedimenti, non lo sappiamo o non lo vogliamo fare.

Sofferamoci brevemente sui reati ambientali. Con la legge n. 68 del 2015 provammo a risolvere questa questione molto specifica perché si tratta di delitti particolari che vengono commessi in tempi molto più remoti rispetto a quando l'effetto si viene a manifestare. Ciò è ripetuto da decenni e ricordo, in proposito, il processo Pellini in cui il pubblico ministero Maria Cristina Ribera, alzandosi in piedi, lo ribadì con forza. Noi campani ne siamo colpiti in particolare, ma la mappa dei processi ambientali andati in prescrizione percorre tutta l'Italia e le ferite sono insanabili. Conosciamo tutti i nomi dei processi. Penso, ad esempio, al processo relativo all'inchiesta Cassiopea. Ci sono 30.000 reati l'anno, in pratica quattro all'ora, però la prescrizione taglia questi processi perché sono complicati e richiedono molti anni. La faccenda principale sta proprio nella data in cui viene commesso il reato, che è la data in cui inizia a decorrere la prescrizione. È necessaria una modifica: almeno per i reati ambientali la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal giorno in cui la notizia del reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero. Certo, la legge n. 68 del 2015, con il raddoppio dei tempi di prescrizione e trasformando i reati contravvenzionali in delitti, ha fatto la sua differenza, ma non basta. Sappiamo che c'è bisogno di fare la differenza affinché non si verifichino più prescrizioni come quelle di Porto Marghera, del caso Eternit, del processo Cassiopea, della discarica di Pitelli, del processo Artemide e di quello di Impregilo e Bassolino, che non voglio nominare per ultimi, ma la lista è troppo lunga. Non è la punizione la cosa più importante; la questione è l'accertamento del responsabile al fine di far pagare per le bonifiche e per il ripristino territoriale a norma di legge, per dare attuazione al famoso *slogan* - che in Italia altro non è - «Chi inquina paga».

Non ci sono solo i reati ambientali; quanto ci costa la corruzione? Non certo 60 miliardi, che sembra una cifra falsa. Forse ce ne costa 100 miliardi. La verità è che non si sa quanto. Quello che si sa per certo è che la spesa per contratti, opere, forniture e servizi pubblici è del 40 per cento in più per la corruzione. Questo è un dato della Corte dei conti. È un dato sicuramente certo. Eppure, in carcere abbiamo meno di 300 individui condannati per questi reati su un totale di 50.000 carcerati. Il tentativo - ripeto - non è punire e mettere in detenzione gli individui, ma il patto corruttivo è vantaggioso per i criminali. Questo è il dato. Questa è l'Italia che vogliamo, visto

che ancora oggi non stiamo risolvendo il problema? Certo, la prescrizione nasce per dei motivi molto ragionevoli: avere un sistema economicamente sostenibile, avere il diritto alla difesa, una ragionevole durata del processo e un processo equo. Si accusa la magistratura di essere lenta e ci si lamenta dell'eccessiva lunghezza dei processi, ma la verità è che ci vuole una buona macchina giudiziaria. In Italia non ce l'abbiamo perché abbiamo 15 giudici per ogni 100.000 abitanti, contro una media che va dai 25 fino ai 60 giudici per 100.000 abitanti e abbiamo una mancanza strutturale dell'organico di oltre il 26 per cento. Sulla prescrizione incide, inoltre, il divieto di riformare la sentenza di primo grado in maniera peggiorativa. Ciò determina il fatto che molti appelli sono tattici e finalizzati al raggiungimento della prescrizione. Infatti, viene punito solo chi patteggia, ma chi arriva fino in fondo quasi sempre gode della grazia della prescrizione.

Per questo motivo, è necessario che, oltre all'approvazione dell'emendamento di cui ho parlato prima, il termine di prescrizione si fermi dopo la condanna di primo grado. Queste due proposte emendative da sole, potrebbero portare una differenza sostanziale nel contenuto del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la proposta di legge di riforma del processo penale, pur costituendo un passo in avanti, non prefigura una soluzione di cambiamento radicale della disciplina della prescrizione, così come ci si sarebbe aspettati e come da anni chiedono a gran voce tutti gli osservatori, da Caselli a Gratteri, da Roberti a Cantone, da Davigo, da Libera a Riparte il futuro. Infatti, non basta allungare solo un po' i tempi della prescrizione tra appello e Cassazione se il nostro Paese intende lasciarsi definitivamente alle spalle il dato dei circa 150.000 processi all'anno che vanno al macero.

Eppure l'Italia è uno dei Paesi con il più alto indice di percezione della corruzione in Europa e sappiamo benissimo che la grande insidia tipica delle pratiche corruttive, rappresentata dagli accordi occulti tra corrotto e corruttore in assenza di denunce, rischia di vanificare gran parte delle indagini.

Ho presentato alcuni emendamenti al provvedimento in esame. Innanzitutto, propongo l'abrogazione dell'articolo 161, comma 2, del codice penale. Si tratta della famigerata cosiddetta legge ex Cirielli del 2005, che ha prodotto effetti devastanti sul sistema processuale. Prima del 2005 il termine di prescrizione per un reato di corruzione era di quindici anni, ma dopo il 2005 è stato ridotto a sette anni e sei mesi fino alla riforma del 2012.

Sui processi coinvolti dalla prescrizione per reati particolarmente gravi, come i delitti causati da incidenti sui luoghi di lavoro, nonché i delitti ambientali e quelli relativi all'amianto, gli emendamenti che ho presentato vanno nella direzione già illustrata dal senatore Casson. Si tratta di situazioni particolarmente odiose. Ricordo a me stessa che sono andati prescritti i reati del G8 di Genova, dove inermi manifestanti sono stati sorpresi nella

notte nella scuola Diaz e picchiati selvaggiamente, come ha riconosciuto una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (parlo della cosiddetta sentenza Cestaro del 2015). Sono andati prescritti i reati dei vertici dell'Eternit per le morti da amianto e rischiano di andare prescritti i reati dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato italiane per l'immane strage di Viareggio.

Se aboliamo l'articolo 161, comma 2, si coglie anche meglio il senso del mio secondo emendamento, volto a introdurre, tra le cause interruttive della prescrizione, la sentenza di condanna di primo grado. Al momento, nell'articolo 160 il rinvio a giudizio interrompe la prescrizione, pur se l'effetto di tale interruzione è sterilizzato dalla cosiddetta legge ex Cirielli. Aggiungere la condanna in primo grado come fatto interruttivo (e non sospensivo, come proposto nel testo) sarebbe più coerente, in quanto il nostro ordinamento si collocherebbe così sulla scia delle maggiori democrazie europee. Del resto, in Germania un reato grave, con una pena compresa tra i cinque e i dieci anni (cioè la nostra corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio), si estingue per prescrizione in dieci anni. Tuttavia, se si verifica l'interruzione, si arriva fino a vent'anni, cioè il doppio del termine legale di prescrizione.

In conclusione, avrei auspicato su questo singolo punto un approccio più deciso. È assolutamente evidente che una riforma più incisiva del regime della prescrizione non solo migliora il nostro sistema della giustizia, ma può avere effetti decisivi nell'impatto sull'economia italiana e nel contrasto dei suoi mali endemici. Infatti, la corruzione, come ci ha ricordato più volte la Corte dei conti, non solo riduce la qualità dei servizi incidendo sulle entrate fiscali, ma aumenta anche l'ingiustizia sociale e la povertà. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, all'inizio del suo intervento la collega Stefani ha parlato di una occasione persa.

Ed è proprio questa la sensazione che tutto il Gruppo della Lega Nord ha nei confronti di questo provvedimento. Era un provvedimento che doveva dare risposta a una delle vere emergenze del nostro Paese, cioè l'esigenza dei nostri concittadini di sentirsi sicuri nelle proprie abitazioni e nelle proprie città rispetto ad episodi di criminalità che sono ormai sempre più diffusi e finiscono, immancabilmente, con la liberazione anche di quei pochi delinquenti che vengono arrestati.

Ciò non avviene perché non vi sia la possibilità di combattere questi fenomeni o non vi sia la possibilità di mantenere in carcere coloro che commettono questi reati; se questa situazione esiste nel nostro Paese è perché c'è una espressa volontà, da parte di questa maggioranza, di non assicurare alle patrie galere coloro che commettono questi reati.

E lo possiamo dimostrare con i fatti, con tutti quei provvedimenti che, durante questa legislatura, questa maggioranza ha approvato a tutela dei delinquenti e contro la sicurezza dei cittadini.

Il decreto legislativo del 16 marzo 2015, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolari reati considerati di scarso impatto sui cittadini, è stato approvato da questa maggioranza e non certo ereditato da



situazioni precedenti e da vecchie legislazioni. Così anche il decreto-legge del 1° luglio 2013, che prevede una custodia cautelare più bassa, innalzando le pene per le quali questa sia prevista e tutta una serie di altri provvedimenti definiti comunemente svuota carceri.

Voi avete approvato questi provvedimenti e voi avete trasformato una legislazione, già carente in termini di certezza della pena, in una legislazione che ha rappresentato e rappresenta oggi in Italia la certezza dell'impunità dei delinquenti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Voi siete complici di questa situazione aberrante e siete complici dei delinquenti che ogni giorno fanno violenza contro i nostri cittadini. A testimonianza di quanto affermo io vi riporto due degli infiniti casi che avvengono tutti i giorni sul nostro territorio.

È notizia della settimana scorsa l'arresto di due cittadini extracomunitari di origine marocchina che hanno fatto violenza contro una coppia di anziani nella loro abitazione; essi hanno utilizzato un ferro da stiro contro una signora di ottantasei anni per costringerla a dare informazioni rispetto ai soldi che teneva in casa. Ebbene, questi due cittadini marocchini sono irregolari, quindi, non dovevano essere presenti nel nostro Paese e, avendo già vari precedenti penali, dovevano essere in carcere per reati già commessi. Invece, grazie alla legislazione approvata da questo Parlamento, da questa maggioranza, quei due cittadini marocchini hanno potuto fare altre vittime.

Un altro episodio, sempre risalente alla settimana scorsa, riguarda un cittadino di Legnaro, in provincia di Padova, sempre in Veneto. Walter Onichini è stato accusato, ed ha ora un processo in corso per tentato omicidio, perché ha osato difendersi rispetto a dei delinquenti che intendevano rubargli la sua auto.

Ebbene, questo cittadino, che ha osato difendersi perché la giustizia italiana non è in grado di farlo, subirà il processo, mentre il cittadino albanese, di ventiquattro anni, ladro, che voleva derubarlo e voleva dunque commettere un reato, ha addirittura chiesto un risarcimento di 300.000 euro.

Questo è il quadro più evidente di ciò che è l'Italia. Il Bengodi della criminalità, il luogo dove coloro che sono dediti a queste attività hanno la certezza di poter fare ciò che vogliono e lo fanno. E lo fanno, non perché la politica sia tutta uguale o perché non ci sia la possibilità di dare risposte a questa emergenza, ma perché si trova in una situazione favorevole in cui maggioranza e Governo non hanno a cuore la sicurezza dei cittadini, ma continuano a varare provvedimenti che non garantiscono sicurezza, ma esclusivamente l'impunità di coloro che delinquono e che ogni giorno rendono le nostre città insicure. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(AL-A)*. Signor Presidente, non sono un giurista e non posso aggiungere granché a quanto il mio collega Falanga ha poc'anzi detto in quest'Aula. Chi, però, non può svolgere la funzione di giurista, può svolgere quella di filosofo vorrei allora domandare agli illustri relatori se si sono mai posti un problema, e non mi riferisco a quello dell'immigrato e della paura, ossia a tutte le piccole questioni di piccolo cabotaggio citate dal collega del-

la Lega, dimenticando che la Lega, per la verità, ha votato a favore della cosiddetta Cirielli nel 2005.

In questa sede ci dovremmo porre un problema di carattere esistenziale e filosofico che attiene alle garanzie e alle libertà dei cittadini, e cioè quel diritto negativo cui Isaiah Berlin faceva riferimento quando parlava di diritti inalienabili di cui il cittadino è portatore e che non sono nella disponibilità di alcuna autorità. Più alto è il tasso di questi diritti, più libero e garantito è il cittadino all'interno dello Stato.

Voi, sostanzialmente, pur avendo da modificare e registrare tutta una serie di questioni, sostanzialmente arrabattate una serie di norme e ve ne approfittate, per non disturbare le anime ben nate dei magistrati, compresa una norma che consente loro di fare le sentenze con maggiore calma e di celebrare i processi con maggiore tranquillità. Partiamo, cioè, dall'efficientamento della giustizia, scriviamo sul frontespizio di questo provvedimento che è volto a ottenere un giusto processo in tempi compatibili, e al suo interno, anche se per determinate fattispecie di reato, allunghiamo del 50 per cento il termine della prescrizione.

Ora, io vorrei dire ai colleghi e ai dotti giuristi: ma del reato di concorso esterno che non è tipizzato, che consente a taluni pubblici ministeri di fare uso e abuso, sia della direzione distrettuale antimafia che della magistratura ordinaria, quando ne vogliamo parlare? Quando vogliamo parlare della carcerazione preventiva, che è diventata l'anticipazione di una pena, ben sapendo che quel processo non si celebrerà o, se arriverà alla fine, dopo decenni - in questo caso dopo un ventennio - sarà del tutto ininfluenza e anacronistico rispetto sia alla riabilitazione di colui che è stato assolto, sia al contesto politico, sociale e amministrativo all'interno del quale si è voluto incidere?

Quindi noi saremo un popolo di inquisiti. Saremo un popolo che, assunta un'ipotesi di reato, una delazione, fosse anche un'antipatia - molte volte è questione di simpatia e di antipatia, perché non si riesce a capire come mai si colpisca uno e non un altro che pure si trova nella stessa condizione - potrà tenere un cittadino italiano sulla graticola per ventidue o ventitre anni, senza avere l'obbligo e l'onere di celebrare un processo con una sentenza definitiva che ne determini la condanna o l'assoluzione.

Sembra che voi viviate in un contesto lunare, come se questa non fosse l'epoca in cui i processi si celebrano sui giornali, nei *talk show*; l'epoca in cui i magistrati non parlano più per sentenze, ma fanno le conferenze stampa il giorno successivo a quello in cui hanno emesso provvedimenti restrittivi, ammannendo alla stampa per vere e certe le tesi accusatorie, e quindi alimentando il circuito massmediatico, il pubblico ludibrio ai danni dell'accusato. (*Il senatore Casson si avvia verso l'uscita dell'emiciclo*).

Casson se ne va, probabilmente lo sto turbando.

PRESIDENTE. Chiunque ha o potrebbe avere determinate esigenze.

D'ANNA (*AL-A*). Senatore Casson, stia un altro minuto in Aula, perché buona parte del mio dire è rivolto a coloro che legittimamente la pensano come lei, con tutto il rispetto che le è dovuto.

Invece di porci il problema di velocizzare la giustizia e di imporlo ai magistrati, ovviamente fornendone gli strumenti - mi sembra di aver ricordato che questo Governo voleva stanziare un miliardo per la giustizia qualche tempo fa - che cosa facciamo invece? Creiamo l'ulteriore comodità, a chi si inquisisce prima e a chi si giudica dopo, di poterlo fare, per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, nel doppio del tempo previsto prima.

Premesso che con la Cirielli, dal 2005 a oggi, il numero dei processi andati in prescrizione si è dimezzato - questo lo dice la statistica e non io, che non sono un tifoso della Cirielli - in questa veste mi sia consentito con grande umiltà di ricordarvi che esiste un bene prezioso, ovvero il diritto del cittadino di ottenere la giustizia.

Come nascono storicamente i fenomeni criminali (la mafia, la camorra)? Nascono dalla disaffezione e dalla sfiducia che in certi contesti si aveva verso lo Stato e la sua capacità di fare giustizia, ragion per cui si prendevano altre strade, e vi erano organizzazioni che a loro modo promettevano di fare giustizia.

Noi non possiamo votare questo disegno di legge, e non possiamo farlo perché va nel senso contrario a quella rapidità, a quel sentimento di giusta giustizia - consentitemi di usare questo pleonaso - al quale tutti gli uomini aspirano, perché non fa carico ai magistrati di accelerare le procedure e non si pone il problema che esiste un mare tra l'indagato e il condannato.

Un'altra delle follie di questi mesi è la scemenza, che alcuni vanno accreditando a ogni piè sospinto, che possa esistere un'etica che viene prima di quella contenuta nella legge. In tal modo corriamo il rischio di essere giudicati non per avere infranto la norma, e quindi l'etica in essa contenuta, ma perché abbiamo violato la morale o il concetto morale di qualcuno che ritiene debba essere anteposta a quella prevista dalla legge. Se passa l'idea che tutti gli indagati sono colpevoli apoditticamente o sono indegni di ricoprire cariche o di candidarsi - ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori - allungando i termini della prescrizione, state sostanzialmente dando una mano a chi vuole instaurare in Italia questo metodo sbrigativo di giustizia politica, perché non si può definire diversamente.

Allora, con buona pace di tutti quanti, esorto i dotti colleghi a porsi il problema della tipizzazione del reato di concorso esterno - noi vorremmo sapere cosa è - e del fatto che c'è gente che sconta due, tre o quattro anni di carcerazione preventiva e non riesce in tre, quattro o cinque anni a vedere iniziato il processo. Mi chiedo allora se la carcerazione preventiva sia un anticipo sulla pena. Sono queste le urgenze da affrontare.

Vorremmo poi sapere quanto costano i pentiti. Quando in questa sede si propone di stanziare ulteriori 100 milioni per la ricerca, sembra che ti saltino tutti addosso. A me, però, sembra che la legge sui pentiti ci costi 600-700 milioni all'anno e, quindi, mi chiedo se possiamo discutere di siffatti temi. Possiamo sottrarre il cittadino alle angherie e alle approssimazioni di chi lo indaga? Questo è tutto.

Non intendo andare contro il collega Casson - per l'amor del cielo - o contro chi ha concepito il disegno di legge in discussione. Ritengo, però, che il liberalismo, al quale molti in questa sede si richiamano, sia essenzialmen-

te la capacità di limitare l'arbitrio dello Stato, di ogni forma di potere, sui cittadini. Con il presente disegno di legge noi potenziamo l'ingerenza arbitraria nella vita dei cittadini da parte dell'ordine della magistratura, che è un potere inconferente e irresponsabile. Chi, quindi, ha lo strumento per marmaldeggiare sulla libertà e sui diritti del cittadino poi non ne dà conto.

Mi chiedo allora se vogliamo fare al riguardo una riflessione o se ci vogliamo perdere sulle bagatelle degli immigrati che se la prendono con le vecchiette e su tutte le altre cose che abbiamo ascoltato. Noi siamo un'Assemblea elettiva che rappresenta la Nazione e deve rappresentare innanzitutto la difesa dei valori fondanti della Repubblica, che sono i diritti e le libertà dei suoi cittadini. E questa legge non li tutela: aggrava la situazione, piega le libertà e i diritti dei cittadini a maggior abuso e a maggior arbitrio da parte dello Stato. *(Applausi dal Gruppo AL-A e dei senatori Giovanardi, Milo e Serafini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è estremamente significativo, molto ampio nella portata per la giustizia penale e contiene un provvedimento sul quale mi soffermerò. Mi concentrerò soltanto sul primo comma dell'articolo 12, sul principio di delega che porta la lettera d), che riguarda il problema delle persone con disturbo mentale soggette a provvedimenti da parte della giustizia.

Il provvedimento che è arrivato all'esame dell'Assemblea contiene un principio di delega approvato in Commissione giustizia - credo - in momenti di fine luglio molto concitati. Se tale principio dovesse rimanere così come è, farebbe fare un tremendo passo indietro alla situazione delle carceri e delle persone con disturbo mentale, riprendendo i principi già previsti prima del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008 che aveva trasferito la tutela della salute dei detenuti dalla giustizia alla salute e aveva previsto una forte integrazione e collaborazione e poi successivamente del provvedimento che proprio quest'Assemblea ha approvato nel 2014 per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l'utilizzo delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Qual è il rischio? Il rischio è che, sulla base di un intento sicuramente in buona fede dal punto di vista umanitario e condivisibile, si destinino alle REMS anche persone che la legge attualmente in vigore non prevede che debbano andarvi, ovvero che possano essere destinate alle REMS addirittura le persone che sono in attesa di accertamento della propria condizione di salute mentale, oppure coloro che sono imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, oppure persone condannate che hanno visto ingenerare in loro problemi di salute mentale dopo la carcerazione e, quindi, durante la detenzione.

Questi erano proprio i casi per i quali avevamo previsto, nella normativa che negli ultimi dieci anni si è voluta, che vi fossero soluzioni diverse rispetto al principio contenuto nella norma che stiamo prendendo in con-

siderazione, ovvero che fosse attivata la rete delle strutture, dentro e fuori le carceri, che si occupano a pieno titolo dei problemi della salute mentale dei detenuti, degli imputati e di coloro che hanno bisogno di un accertamento della loro situazione mentale.

È previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008 e poi dall'accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni nel 2011 che all'interno degli istituti penitenziari siano istituite le sezioni psichiatriche, con articolazioni specifiche; che vi sia l'osservazione psichiatrica, ovvero che siano garantiti ai detenuti ai quali sono sopraggiunti problemi di disagio mentale tutti i trattamenti psicologici, psicosociali e sanitari necessari per il loro accompagnamento e la loro riabilitazione, per quanto possibile; e, soprattutto, che gli istituti penitenziari si raccordino con i servizi sanitari delle aziende sanitarie competenti e delle Regioni affinché questo avvenga in presenza di una dotazione di personale specializzato adeguata per rispondere ai bisogni della popolazione carceraria che presenta problemi di salute mentale.

Il principio che, invece, è contenuto nell'articolo 12, alla lettera *d*), fa fare un tremendo passo indietro. Prevede, infatti, che siano ricoverati nelle residenze (REMS) prosciolti e condannati, imputati e persone solo in attesa di accertamento delle loro condizioni di salute mentale: di fatto, riapre alla logica manicomiale, che ormai, a partire dalla legge n. 180 del 1978 e soprattutto negli ultimi dieci anni, dal 2008 in poi, avevamo superato, prevedendo che la tutela della salute delle persone in carcere fosse adeguata, al pari di quanto succede per le persone che non sono private della loro libertà.

Proprio per evitare questa situazione, noi abbiamo presentato un emendamento, il 12.122, sottoscritto dai componenti del Partito Democratico della Commissione sanità e della Commissione giustizia, che prevede, invece, la conferma dei principi attualmente previsti dalla normativa e non il loro superamento, e che prevede, appunto, che le aziende sanitarie, le Regioni e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria lavorino per garantire la tutela della salute delle persone con disturbi mentali, così come previsto dalla normativa.

Ringrazio i relatori, il Ministero della salute e il sottosegretario Vito De Filippo, che si è fatto carico del problema. Sappiamo che, rispetto all'emendamento che abbiamo presentato, hanno proposto una modifica che condividiamo pienamente e che, anzi, è ancora più chiara rispetto a quanto abbiamo scritto. Riteniamo che questo emendamento sia fondamentale per evitare che il Paese faccia un passo indietro di dieci anni nella tutela della salute delle persone soggette a provvedimenti di giustizia. Il Ministero della giustizia informalmente si è detto favorevole a questo emendamento e ci auguriamo che lo sia anche ufficialmente, fino in fondo. Abbiamo rappresentato anche alla Presidenza del Consiglio il rischio che si smentisca ciò che è stato fatto soltanto due anni fa.

Mi permetto, quindi, di segnalare alla Presidenza, ai rappresentanti del Governo e all'Assemblea questo tema, che può apparire piccolo e di scarso rilievo rispetto alle dimensioni del provvedimento, ma che, per soggetti particolarmente fragili, è fondamentale, soprattutto perché conferma che le amministrazioni regionali e centrali devono fare ciò che la legge

chiede loro di fare. Tutte le volte che non lo fanno - purtroppo, qualche volta, Regioni, ASL e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non hanno messo in atto i provvedimenti che sarebbero necessari - non possiamo, solo per una disattenzione nei confronti della salute mentale, ritornare indietro al vecchio sistema con il quale si trattava la questione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, non ci piace questa riforma, per motivi di merito e di metodo.

Rispetto al metodo seguito, ricordo che la proposta di legge in discussione prende le mosse da un disegno di legge presentato dal ministro della giustizia Orlando, di concerto con i ministri Alfano e Padoan, che in buona parte assume la forma di delega al Governo. E qui, signor Presidente, siamo veramente al paradosso. Non è accettabile che una norma che interviene, tra l'altro, per modificare la delicatissima disciplina delle intercettazioni non sia fatta dal Parlamento. Non è accettabile che sia sottratto ai cittadini un dibattito parlamentare partecipato, pubblico e trasparente. Non è accettabile che questa norma venga redatta nel segreto di qualche ufficio ministeriale - speriamo almeno che sia ministeriale - magari avvalendosi dei consigli e delle consulenze di nuovi rappresentanti della maggioranza come Denis Verdini che, in materia di intercettazioni, potrebbero certo avere una certa competenza, ma non altrettanta garanzia di agire nell'interesse pubblico.

Ma, al di là della scelta inopportuna della delega, è di tutta evidenza che la legge delega deve essere o dovrebbe quanto meno essere di origine parlamentare e non certo governativa, perché con la delega il Parlamento pone dei paletti che il Governo deve rispettare. Ma, siccome in questo caso la delega è di iniziativa dello stesso Ministro della giustizia, allora siamo al paradosso dei paradossi: il paradosso di un Governo che delega se stesso a disciplinare una materia delicata come quella delle intercettazioni secondo criteri e paletti posti dal Governo stesso. E magari ci metterà pure la fiducia, per evitare la pur minima modifica parlamentare e la pur minima discussione sugli emendamenti.

Ma allora, signor Presidente, qual è il ruolo del Parlamento? Qual è il ruolo di questo Senato? Cosa stiamo a fare qui? Stiamo forse a ratificare decisioni prese altrove? Sembra che quella cui stiamo assistendo sia una vera e propria anteprima di quanto succederà poi abitualmente, ogni giorno di legislatura, con la riforma costituzionale Boschi-Renzi-Verdini. Avremo, cioè, un Parlamento umiliato, ombra di se stesso, ridotto al ruolo di ratificatore di decisioni prese chissà dove (ovviamente non in Parlamento).

Insomma, se nel metodo questo provvedimento è inaccettabile, nel merito per taluni versi è anche peggiore. Mi soffermo in particolar modo sulle intercettazioni. Innanzitutto questa riforma attribuisce al Governo una delega eccessiva, sostanzialmente una delega in bianco, giustificata con l'e-

sigenza di tutela della *privacy* dei cittadini. Poco importa che in Italia non vi sia un solo cittadino su 60 milioni (che non sia un politico) che si lamenti della presunta invasione della riservatezza. Peraltro, guardando al *database* del Garante per la protezione della *privacy*, troviamo che i casi accertati di effettiva violazione di *privacy* sono stati dodici in venti anni: nulla di nulla.

In secondo luogo, e come se non bastasse, i magistrati non saranno più liberi di utilizzare i *software* che ritengono più idonei per effettuare le intercettazioni. Dovranno limitarsi all'utilizzo di quelli certificati da un organo politico, e cioè dal Ministero della giustizia. In altre parole, sarà il Ministro a comunicare ogni anno l'applicazione informatica che dovrà essere utilizzata, dando così modo a delinquenti, corrotti e corruttori di dotarsi delle giuste e corrette contromisure, in grado di annullare l'effetto delle indagini a loro carico.

In terzo luogo, non potranno più essere intercettati quei criminali che organizzano - ad esempio - una cena a casa propria, per parlare di mazzette, appalti, voto di scambio, eccetera, sempre che il magistrato non abbia la certezza che in quel luogo si stiano compiendo attività criminose. Se in altre parole fino ad oggi il magistrato può ricorrere all'uso delle intercettazioni se ritiene fondatamente che si stia compiendo un crimine, in futuro occorrerà che ne abbia la certezza. E questo è gravissimo, perché presuppone la flagranza del reato e, quindi, esclude questo strumento nella stragrande maggioranza dei casi.

In quarto luogo, il disegno di legge prevede il carcere addirittura fino a quattro anni per tutti coloro - giornalisti esclusi - che diffondono riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, eseguite «fraudolentemente» e suscettibili di causare un danno d'immagine al soggetto registrato. Questa norma rappresenta un potenziale bavaglio per tutti i cittadini, per tutti coloro che non potranno più compiere registrazioni di incontri, riunioni o consigli comunali, considerato che dalla diffusione delle registrazioni potrebbero poi doverne rispondere penalmente. L'avverbio «fraudolentemente», infatti, è troppo generico e fonte di grandissima incertezza. Solleverà inevitabili dubbi sia interpretativi che applicativi.

In quinto luogo, rischiano di non essere più consentite la divulgazione e la pubblicazione di risultati di intercettazioni che coinvolgono soggetti pubblici, Ministri, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci o altri che siano estranei alle indagini. In questo modo, dunque, i casi Lupi - ricordate lo scandalo del Rolex? - Guidi - scandalo Trivellopoli, cioè emendamenti in cambio di appalti - e Cancellieri - scandalo delle telefonate a Ligresti - sono tutti scandali che hanno portato alle dimissioni di Ministri della Repubblica che probabilmente non sarebbero mai emersi.

Eppure non è solo il Movimento 5 Stelle a nutrire pesanti riserve rispetto a questa riforma: il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo, si è detto contrario, come il suo predecessore Rodolfo Sabelli. L'ANM ha dichiarato che «una delega siffatta rischia di trasformare il legislatore delegato» - il Governo - «in legislatore ordinario». Il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato che la delega contenuta nel disegno di legge sulla riforma del processo penale «presenta aspetti problematici per il suo carattere generico». E si capisce bene il perché: è sostanzialmente una

delega in bianco. Un senatore di maggioranza in Commissione giustizia l'ha definita «incostituzionale» per lo stesso motivo.

Anche i procuratori capo delle maggiori città italiane, auditi in Commissione, si sono dichiarati unanimemente contrari a un intervento del legislatore in materia di intercettazioni, per lo più definito «inopportuno». Il procuratore Spataro ha raccomandato di «attuare piuttosto le procedure esistenti», aggiungendo che «non è possibile che sia il legislatore a disciplinare la rilevanza delle intercettazioni». Ha aggiunto poi che «Deve essere chiaro che non possono essere in alcun modo il Governo o il Parlamento a decidere a priori cosa è rilevante e cosa non lo è, ma solo il giudice in relazione al caso concreto». E, sulla tutela della *privacy*, ha aggiunto: «Guarda caso, viene invocata sempre e soltanto nei processi ai cosiddetti colletti bianchi». Come dargli torto?

Il procuratore Borrelli ha ricordato che il diritto dei difensori all'accesso a tutte le intercettazioni è incompressibile. Ha aggiunto inoltre che il meccanismo esistente «soddisfa tutti gli interessi in gioco». E allora perché cambiarlo? Lo stesso procuratore Pignatone ha ricordato che la «pubblicazione di intercettazioni prima del deposito è un fatto estremamente raro». Tornando alla politica, perfino Matteo Renzi ha dichiarato in più occasioni: «Non metteremo mano alle riforme delle intercettazioni». Ricordo qualche titolo di giornale per rinfrescare la memoria, quali «la Repubblica»: «Mano tesa di Renzi ai PM: non tocco le intercettazioni»; «Corriere della Sera»: «Intercettazioni, non si cambia»; «Il Messaggero»: «Renzi: non tocco le intercettazioni»; «il Giornale»: «Renzi si rimangia la riforma delle intercettazioni»; «l'Unità»: «Renzi ai PM: "Nessuna modifica alle intercettazioni"»; «Libero»: «Renzi: "Non toccherò le intercettazioni"». E, infatti, siamo qui a discutere l'esatto contrario di quanto affermato dal Presidente del Consiglio. Certo, sappiamo tutti qui dentro che Renzi è un mentitore seriale e compulsivo. Ma almeno mi sia data l'occasione di ricordarlo una volta ancora ai cittadini.

Personalmente, sulle intercettazioni, io la penso nel seguente modo: «Sulle intercettazioni non possiamo andare contro la Corte di giustizia europea, che pone il diritto di cronaca prima di tutto, anche prima del diritto alla *privacy* - in particolare ma non solo - dei politici. A nessuno il dottore ha ordinato di fare politica e chi la fa, la deve fare anche per dare l'esempio. Il politico rappresenta le istituzioni e quindi non esistono suoi comportamenti privati che non incidano sulla credibilità pubblica». Ecco, io la penso così, ma quelle appena lette non sono parole mie. Sono dichiarazioni del numero due del Partito Democratico, Debora Serracchiani. E se le dichiarazioni di Renzi e della Serracchiani per voi del PD non fanno testo, vorrei ricordarvi allora le parole del ministro Orlando sulle intercettazioni, pronunciate quando ancora era responsabile giustizia del PD: «Con la scusa della *privacy*, Berlusconi» - allora - «punta a bloccare la libertà di informazione (...)». Mi viene da dubitare che l'Orlando di allora sia lo stesso di adesso. Perfino la minoranza del PD, con Bersani, ebbe a dichiarare sulle intercettazioni: «Moody's ci declassa e noi parliamo di intercettazioni. Questo è un Governo che pensa solo agli affari suoi». Bersani non poteva essere miglior profeta in patria. Eravamo nel 2011 e si riferiva, evidentemente, al Governo Berlusco-



ni. Non poteva sapere che Renzi avrebbe percorso la stessa identica strada cinque anni dopo.

Se sia Bersani che Serracchiani non fanno parte di questo Senato, allora può essere utile ricordare cos'ha avuto modo di dichiarare sull'argomento il Capogruppo PD in Commissione giustizia sulle intercettazioni: «Eviteremo in tutti i modi che il Paese sia trascinato ancora una volta nella logica delle leggi *ad personam*. Le intercettazioni, soprattutto nel contrasto alle mafie e alla corruzione, sono uno strumento investigativo indispensabile. Ci opporremo, pertanto, a qualsiasi tentativo (...) di limitarne l'utilizzo». Era il 2013. Proprio in tema di leggi *ad personam*, questa legge non è stata forse firmata anche dal ministro dell'economia e delle finanze Padoan, la stessa persona che il ministro Guidi, intercettata, ha descritto come «messo lì dalla cricca del petrolio». E poi parliamo di leggi *ad personam*?

Insomma, ricapitolando, non sussistono, numeri alla mano, nessuna necessità ed esigenza di tutela della *privacy*. L'ANM, il CSM e tutti i procuratori auditi si sono dimostrati apertamente contrari e lo stesso Renzi ha rilasciato dichiarazioni su dichiarazioni contrarie nel merito. Perché dunque questa delega continua a essere imposta al Parlamento da Governo e maggioranza? Ragionevolmente, dovrebbe essere superata a causa sia delle linee guida sulle intercettazioni, che sono già state emanate da ben 19 procure, che della risoluzione del CSM sulla stessa materia. Sicuramente questa delega non viene fatta nell'interesse dei cittadini, che quotidianamente a tutto pensano meno che a essere intercettati e violati nella *privacy*.

### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,23)**

(Segue CAPPELLETTI). Diciamolo chiaramente: questa delega è stata pensata per una tutela della politica e dei politici dalle intercettazioni, per ridurre il pericolo che intercettazioni scomode al potere possano diventare di pubblico dominio. E ciò è ben comprensibile, se si pensa che ben tre Ministri della Repubblica hanno dovuto rassegnare le dimissioni in questa legislatura, non senza vergogna, a seguito della pubblicazione di loro intercettazioni di assoluta gravità. In qualsiasi altro Paese del mondo la politica avrebbe fatto tesoro di questi scandali per migliorare la selezione dei propri rappresentanti, soprattutto sul piano valoriale, etico. In Italia si interviene invece sulle intercettazioni, come se la causa dei numerosi scandali che si sono succeduti fosse la pubblicazione delle intercettazioni scomode alla politica, piuttosto che i gravi comportamenti da condannare che quelle stesse intercettazioni hanno reso di pubblico dominio. Questo, dunque, appare il vero obiettivo della delega: in un Paese in cui la corruzione è una primaria emergenza nazionale, al cittadino non devono arrivare informazioni che disturbino il potere e chi lo esercita.

È di tutta evidenza che, poi, ci troviamo davanti a specialisti della giravolta sul bavaglio che, a seconda del tipo di intercettazioni che finiscono sui giornali, cambiano punto di vista. Se le intercettazioni coinvolgono membri di un Governo di centrodestra, sono gli esponenti di centrodestra a proporre una stretta sulle intercettazioni e quelli di centrosinistra fingono di opporvisi. Se però le intercettazioni riguardano membri del Governo di cen-

trosinistra, allora sono i parlamentari di centrosinistra a tentare di percorrere esattamente la stessa strada, come sta avvenendo ora.

In merito alla riforma della prescrizione, arriviamo a discuterne dopo che per anni abbiamo assistito al suo oblio in un cassetto, ad assenze strategiche del relatore, al sostanziale boicottaggio da parte delle forze di maggioranza di un provvedimento divisivo, cioè in grado di incrinare la maggioranza e lo stesso Governo.

Per illustrare la nostra proposta in tema di riforma della prescrizione, vorrei usare le parole del presidente della commissione di studio in tema di processo penale presso il Ministero della giustizia, Giovanni Canzio, e del professor Giorgio Spangher: «Totale condivisione della scelta della paralisi degli effetti della prescrizione con la condanna di primo grado, una tesi che ho sostenuto ripetutamente». «Il sapere che c'è uno sbocco possibile di tipo procedurale al processo, cioè il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, perverte la funzione propria del processo». Sull'argomento, il professor Spangher si esprime come segue: «L'allungamento del tempo della prescrizione e, quindi, l'impossibilità di lucrare, sul tempo del processo, un proscioglimento, porterà a un'alternativa: accedere a questi riti che hanno contenuto di condanna, con accettazione della condanna sul materiale dell'accusa, o giocare il dibattimento sul materiale dell'accusa». Insomma, si ripristinerebbe nel nostro Paese un minimo Stato di diritto, reintroducendo una ragionevole certezza della pena e incentivando i riti alternativi.

Ma non è solo una questione di efficacia dell'azione penale. Sospendere i termini di prescrizione dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado avrebbe significative ripercussioni sulla stessa durata dei processi. Come dice Davigo: «Se vogliamo far diventare una cosa seria l'amministrazione della giustizia, dobbiamo ridurre il numero dei procedimenti e, soprattutto, il numero di impugnazioni meramente dilatorie sperando che il fatto si prescriva o, comunque, manifestamente infondate che vengono presentate. Ne consegue che la riforma della prescrizione rappresenterebbe uno straordinario veicolo di riduzione della durata dei processi, andando a liberare i tribunali di tutti quelle impugnazioni presentate a solo fine dilatorio, in attesa e sperando nella prescrizione».

Insomma, nel momento in cui si esercita l'azione penale, un sistema civile e democratico dovrebbe dire che la prescrizione non esiste più. Ricordo, in questo senso, che il presidente emerito della Cassazione Santacroce ha definito la prescrizione «un'intollerabile abdicazione dello Stato». Come dargli torto? Con 130.000 prescrizioni all'anno, abbiamo in Italia 400 processi penali prescritti al giorno. È di tutta evidenza il clima di impunità che regna nel nostro Paese. La mancata certezza della pena rende la corruzione vantaggiosa per i criminali. Corrompere, così come commettere i reati propri dei «colletti bianchi», è un'attività che non genera rischi, perché le condanne sono evitabili grazie alla prescrizione.

Nella relazione dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione si legge: «In diverse occasioni il Parlamento italiano ha approvato o ha tentato di far passare leggi *ad personam* a favore di politici imputati in procedimenti penali, anche per reati di corruzione. Ne è un esempio la legge sulla prescrizione breve, che comporta l'elevato rischio di veder estinguere procedimenti

a carico di indagati incensurati». Per l'Unione europea l'attuale disciplina della prescrizione è addirittura incompatibile con il diritto dell'Unione, tanto da invitare i magistrati a disapplicarla. Così ora i reati contro l'Unione europea in Italia non si prescrivono mai, tutti gli altri quasi sempre! Basterebbe una norma di una riga, che sospenda la decorrenza della prescrizione dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado, per risolvere il problema una volta per tutte. Ogni diversa soluzione, mediata con coloro che non hanno alcun interesse a far funzionare la giustizia nel nostro Paese, rappresenta un inaccettabile compromesso al ribasso. Si perde un'occasione storica per ridare fiducia ai cittadini nella giustizia, per riappropriarsi di quella certezza del diritto che ormai da troppi anni nel nostro Paese è solo un flebile ricordo e, non da ultimo, per rendere molto più veloci i processi, grazie al maggior impulso che ne conseguirebbe, nel percorrere i riti alternativi.

Ricordo che la revisione della normativa sulla prescrizione rientra tra le raccomandazioni che il Consiglio europeo ha rivolto all'Italia nel luglio 2013 quale importante fattore per il contrasto alla corruzione. Perfino l'O-CSE nel suo *report* del 2015, se da una parte non cita affatto la riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica (come mentendo è stato a più riprese affermato da esponenti della maggioranza), dall'altra afferma con forza che, per incentivare lo sviluppo economico italiano, è necessaria una legge di riforma seria della prescrizione, che non si fa.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Sono perfettamente consapevole che la maggioranza di questo Parlamento non troverà mai il coraggio e la forza di votare una riforma della prescrizione nei termini da noi auspicati, cioè con la sospensione della decorrenza dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado. Una siffatta riforma, infatti, annullerebbe sostanzialmente ogni possibilità di farla franca e renderebbe molto più probabile l'apertura delle porte del carcere, soprattutto, e in particolar modo, a molti politici corrotti, a tutti i livelli.

Per questo motivo non l'approverete, nonostante le dichiarazioni più volte fatte e messe a verbale anche dal vostro Capogruppo in Commissione giustizia, secondo cui la posizione ufficiale del Partito Democratico sulla prescrizione sarebbe in linea con la proposta del Movimento 5 Stelle, e nonostante le moltissime firme che, voi parlamentari del Partito Democratico, avete posto a disegni di legge o emendamenti che andavano esattamente nella direzione da noi auspicata. Si tratta di provvedimenti annunciati e poi imboscati, ritirati o a cui sono state tolte le firme per non indisporre Alfano, Verdini, Schifani, Formigoni o Azzollini. È il trionfo dell'ipocrisia.

Non vi preoccupate, però, perché ne terranno in debito conto gli elettori alla prima elezione possibile. La riforma della prescrizione la faremo noi, non appena vi avremo mandato a casa, con buona pace di quanti, ancora adesso e anche in quest'Assemblea, credono di poterla fare sempre franca, così come stanno facendo da troppo tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'articolo 111 della Costituzione statuisce: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il disegno di legge in esame contiene una serie di norme che - i relatori ce lo assicurano - consentiranno una maggiore brevità dei processi e, dunque, di rispettare quanto previsto dalla Costituzione molto più di quanto avvenga oggi. Anzi, direi francamente che oggi, molto spesso, la ragionevole durata dei processi non c'è, tanto che l'Italia ha già ricevuto delle condanne per questo da parte di organismi sovranazionali.

Questo è quanto sembra disporre il provvedimento, sempre che sia vero quanto prospettato e che non sia anche questo il caso, come quasi tutte le altre riforme proposte da questo Governo, in cui il titolo del disegno di legge è bellissimo, ma poi il contenuto non corrisponde (e, se per caso corrisponde nelle intenzioni, non corrisponde poi nei risultati). Ad ogni modo, supponiamo che questo sia. Abbiamo subito un sintomo che ci dice che probabilmente questo non avverrà, perché - contemporaneamente - ci viene proposto un aumento spropositato dei tempi della prescrizione. Se i processi si faranno più velocemente, si poteva non intervenire sulla questione della prescrizione, che era già stata toccata undici anni fa, con il risultato, tra l'altro, di una forte riduzione - che, negli anni, è diventata un dimezzamento - dei processi che cadono in prescrizione. Mi sto rifacendo a dati che ci sono stati forniti dal Ministero della giustizia, dunque, i più autorevoli in quanto il Ministero è l'unico che può certificarli.

Che si fa di fronte al fatto che la prescrizione si è ridotta e che una previsione della Costituzione stabilisce che il processo deve avere una ragionevole durata? Si allungano i termini di prescrizione. I casi sono due: o si sta facendo una cosa schizofrenica (ossia si fa una cosa totalmente irrazionale), oppure già si sa che le norme contenute nel provvedimento, presentate come utili ad accorciare la durata dei processi, in realtà non funzioneranno o addirittura produrranno l'effetto opposto.

Come dicevo, registriamo un allungamento dei tempi della prescrizione. Naturalmente, se valutiamo la misura in base alla necessità di punire il delinquente, è importante che questo sia punito prima che dopo, ma meglio dopo che mai. Questo è un criterio che è presente nel provvedimento. Ma noi sappiamo che nei processi e nelle vicende giudiziarie non incappano sempre e solo dei colpevoli, e comunque sarà il processo ad accertare la loro colpevolezza. Altrimenti, facciamo subito un bel linciaggio e non c'è più problema di prescrizione, delle lungaggini e degli avvocati che difendono i loro tutelati e andremo rapidamente alla conclusione.

Siccome, però, lo Stato di diritto, non da oggi ma da sempre, prevede che comunque si svolga un processo nel quale si accerta la verità, il processo dovrebbe servire; e il processo serve perché non tutti gli imputati sono colpevoli per definizione. Altrimenti, se fossero già colpevoli a che servirebbe il processo? Impicchiamo subito l'imputato e poi, semmai, faremo il processo, come dicono i personaggi di qualche film del genere spaghetti *western*.

Invece, il processo serve, appunto perché ci sono anche degli imputati innocenti. Si potrebbe anzi fare un lungo elenco di imputati celebri che poi sono stati trovati innocenti: non secondo i loro amici o secondo il sentimento popolare, ma secondo i tribunali della Repubblica italiana e anche quelli di altri Paesi.

Noi partiamo dal presupposto, che sembra logico (e non dovrebbe neanche essere necessario spiegarlo), per cui può essere sottoposto ad azioni giudiziarie anche chi è innocente. Altrimenti, lo ripeto, non servirebbe il processo. Quindi, noi dobbiamo pensare anche a loro. La prescrizione, cioè la limitazione dei tempi entro i quali una persona può essere perseguita dalla giustizia, è pensata proprio partendo dal banale presupposto che una persona sottoposta ad azione giudiziaria possa essere innocente.

Ora, tutto quanto detto nell'intervento che mi ha preceduto, relativamente al fatto che, anche dopo duecento anni, il cattivo deve essere preso, è giusto. Dobbiamo però anche pensare che, così come può esserci il cattivo, che è giusto che prima o poi paghi, così può esserci anche l'innocente ed è giusto che, non prima o poi, ma prima, questi sia processato e sia dichiarato colpevole o innocente. Se è innocente, si suppone che sarà dichiarato tale. Certo, non succede sempre, ma così dovrebbe essere, e ed è negli sforzi di ciascuno fare in modo che ciò avvenga.

La giustizia può sbagliare, tant'è vero che la giustizia prevede tre gradi di giudizio. Sappiamo che il terzo non è uguale al secondo ma, a tal proposito, mi viene qui in mente un'analogia: si dice che Camera e Senato fanno lo stesso lavoro; bene, anche il tribunale di primo grado e quello di secondo grado fanno lo stesso lavoro, eppure, negli ordinamenti civili di tutto il mondo essi sono previsti, appunto perché il tribunale può sbagliare. E allora io dico, fuori argomento, che anche una Camera parlamentare può sbagliare. Da un lato, infatti, si dice che i politici sono tutti brutti e cattivi ma, dall'altro, si dice che sono infallibili (quindi, un solo giudizio del Parlamento basta, e non parliamo neanche di correzioni).

Comunque, tornando ai processi, esistono persone che vengono processate ingiustamente, anche se una persona innocente non dovrebbe neanche essere processata, possibilmente. Dopodiché, è chiaro che esiste tutto un meccanismo che porta a far questo e, anche al fine di avere una garanzia che non tutti quelli portati a processo vengano condannati, dobbiamo garantire a queste persone termini decenti di fine ai loro patimenti. Per la verità, ciò vale anche per i colpevoli. Anche il colpevole ha il diritto, prima o poi, ad essere giudicato da una sentenza, contro la quale potrà fare ricorso o, perlomeno, protestare affermando che la sentenza lo ritiene colpevole sulla base di determinate prove che sono inesistenti. Intanto, però, costui sconterà la pena. Ecco perché esiste il termine di prescrizione. Ed esiste anche in nome, e anche prima, di quella norma costituzionale secondo cui il processo avviene su un piede di parità. Non può esserci parità tra l'imputato e lo Stato che lo accusa: infatti il procuratore che accusa si chiama procuratore nientemeno che «della Repubblica».

Credo che tutti noi che abbiamo visto qualche telefilm giudiziario siamo rimasti colpiti dalla formula con cui inizia un processo negli Stati Uniti (da noi no, perché non lo si dice, ma è così). Ad esempio, si dice: «lo

Stato del Texas contro il signor Smith». Accidenti, lo scontro è impari: il povero signor Smith è da solo, magari è povero, magari ha un avvocato che non è un granché, mentre lo Stato del Texas è grande e potente. La stessa cosa accade da noi: è la Repubblica, di cui l'accusatore per l'appunto è il procuratore, contro il signor Rossi. Il signor Rossi deve avere il diritto di difendersi, la Repubblica ha diritto a condannare il signor Rossi se quest'ultimo viene trovato colpevole, ma ci deve essere un piede di parità. Non c'è parità in una partita se una parte ha in mano la possibilità di stabilire quando la partita finisce. Non ci sarebbe parità in un qualsiasi incontro sportivo in cui una parte avesse la possibilità di stabilire quanto dura questo incontro.

Esiste allora non solo la possibilità che, in buona fede, un innocente venga tenuto anni e anni "sotto schiaffo", in una situazione di cui dobbiamo considerare non soltanto gli aspetti psicologici di questa persona, ma anche quelli sociali. A una persona che dopo trent'anni viene assolta, cosa si dice? Scusa tanto, ti abbiamo tenuto trent'anni sotto processo però eri innocente? Ma in trent'anni questa persona ha avuto la vita distrutta. E bastano molto, molto meno di trent'anni perché una persona accusata veda distrutta la propria vita: famiglie distrutte, prestigio professionale azzerato, perdita del lavoro e dei propri redditi. Ecco perché è bene che ci siano dei limiti.

Aggiungete che non è impossibile che ci sia un certo arbitrio da parte di alcuni magistrati; certamente una minoranza, ma può succedere. Prima si è parlato del tipico caso di processo, quello al politico; non è così: il tipico processo non è a una persona che si occupa di politica (ma succede anche questo naturalmente). Al di là della politica, c'è il rischio che un giudice che non sia in grado di portare alla condanna una persona verso la quale ha ostilità, faccia la cosa peggiore: pur conoscendo la sua innocenza, non riuscendo a farlo condannare da innocente, fa lui in modo che il processo vada avanti molto a lungo, dimodoché la vita di questa persona sia comunque rovinata.

I magistrati disonesti - ahimè - esistono, come può succedere per tutte le cariche che comprendono più di una persona (ma accade anche per le cariche che riguardano una sola persona). Del resto, ci sono organismi che sono lì per giudicare eventuali colpe di magistrati che non facciano bene il proprio lavoro (poi quanto approfonditamente lo facciano è un'altra faccenda), quindi può succedere.

Ci deve essere allora un limite. Il magistrato può avere un'ostilità, magari anche giustificata. Ad esempio, quel magistrato che voleva mettere in carcere Al Capone negli Stati Uniti, non riuscendo a metterlo in carcere per i tanti efferati delitti, omicidi e quant'altro aveva compiuto, riuscì a farlo per evasione fiscale. Sicuramente aveva un'ostilità nei confronti di questa persona, ma ha avuto un tempo limitato entro il quale poter mettere in atto le proprie accuse; questo è un aspetto molto importante.

Ci vuole una tutela per tutti, ci vuole una tutela per lo Stato, e poi ricordiamoci che la prescrizione facilita e incoraggia l'allungamento dei processi, in generale, lasciando stare casi di malanimo o addirittura di parzialità del giudice. Sappiamo benissimo dalla cronaca e molto bene da quello che gli stessi magistrati dicono, e cioè che cercando lodevolmente di non mandare in prescrizione dei processi, quelli che sono prossimi alla prescrizione

li si accelerano. Qui invece cosa facciamo? Allunghiamo la prescrizione come a dire che per fare il processo c'è tempo. Stiamo facendo una cosa razionale riducendo i tempi dei processi e poi allungando la prescrizione? Direi proprio di no.

Accanto a questo, ci sono alcuni altri problemi nel disegno di legge in esame, di cui approfonditamente ha parlato il senatore Caliendo. A me colpiscono due aspetti: il riordino dell'ordinamento penitenziario e il riordino della disciplina che riguarda le intercettazioni telefoniche.

Il senatore Cappelletti che mi ha preceduto ha citato le numerose occasioni in cui il Presidente del Consiglio, e non solo lui (anche il Ministro della giustizia), ha detto che non avrebbe modificato le prescrizioni. Stranamente, anche in quel caso, come in quasi tutti gli altri, il Presidente del Consiglio si è poi smentito e sta facendo esattamente un'altra cosa. Poi giudicheranno gli elettori; dovrebbero giudicare i parlamentari, ma ho qualche dubbio che i vincoli di maggioranza consentano davvero un giudizio sereno ed equanime, che mi auguro comunque che ci sia, per la capacità che sicuramente i colleghi hanno di farlo. Ciò detto, riformare questi due importanti settori del nostro ordinamento per delega - che, certo, ha alcuni criteri stabiliti in modo preciso, ma altri estremamente vaghi - non mi sembra molto appropriato. In tal modo, infatti, si dà una forte discrezionalità al Governo di modulare, e sappiamo benissimo come una parolina in più o in meno in un disegno di legge possa cambiare enormemente le cose; figuriamoci una legge che riguarda l'ordinamento penale o penitenziario, in cui veramente una parolina in più o meno può far sì che un certo reato sia ancora perseguibile e un altro no. Che tutto questo venga demandato a persone che neanche sappiamo quali sono, e poi il Parlamento abbia la possibilità - bontà del Governo! - di dare un parere - spesso, proprio in tema di giustizia, tali pareri sono totalmente ignorati, non mi fa stare tanto tranquillo.

Concludo. Il collega che mi ha preceduto - come ho detto - ha parlato delle numerose occasioni in cui il Presidente del Consiglio ha detto che mai avrebbe toccato la disciplina delle intercettazioni, mentre ora ha deciso di farlo, per di più per delega, cioè affidando a sé praticamente il compito di scrivere la norma. Ebbene, mettendolo insieme all'articolo principale che c'è oggi sul nuovo quotidiano «La Verità», riguardante certe intercettazioni che riguardano la famiglia del Presidente del Consiglio, mi è venuta in mente la celebre frase di quell'attore genovese che, essendogli stato annunciato che un tale, suo conoscente, era morto, disse: «Beh, se l'è morto, è perché aveva la sua convenienza!».

Se il Presidente del Consiglio ha cambiato idea, forse è perché aveva la sua convenienza, e magari la convenienza sta nello scrivere lui le modifiche, anche in relazione agli argomenti di cui oggi l'articolo in prima pagina di «La Verità» parla. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, con il provvedimento che stiamo discutendo oggi mettiamo un altro tassello importante a quella ne-

cessaria riforma della macchina della giustizia nel nostro Paese, che rappresenta oggi una delle sfide più impegnative per questo Governo, per questa maggioranza e per il Paese tutto.

Sappiamo bene come una serie di malfunzionamenti che riguardano proprio la macchina della giustizia siano profondamente connessi con una serie di malfunzionamenti del sistema Paese, del sistema Italia, che non riguardano solo il tema della maggiore tutela dei diritti dei cittadini, ma lo stesso funzionamento del nostro sistema. Riguardano la capacità dell'Italia di essere attrattiva rispetto all'esempio di investimenti internazionali; la capacità di essere un Paese che funzioni, superando quell'ampia serie di mali che - dalla corruzione alla più generale mancanza di regole, all'incapacità di vedere nel sistema giudiziario un effettivo luogo di tutela dei diritti delle persona - mette in crisi o rappresenta un limite importante rispetto al fatto che l'Italia sia un Paese considerabile, secondo criteri nuovi, moderni aggiornati, esigenti, uno Stato di diritto in piena regola.

Mi soffermo brevemente sulla questione della prescrizione per concentrare poi il mio intervento su un tema che mi interessa molto e che riguarda l'ordinamento penitenziario e la sua modifica.

Sulla prescrizione, insieme alla senatrice Ricchiuti e al senatore Tocchi, avevo presentato una proposta che indicava un modello differente rispetto a quello che è stato adottato da questo provvedimento. Si tratta di una proposta che, facendo proprio un ragionamento che in dottrina trova forti sostegni e condivisioni, andava a distinguere due elementi, che noi con un termine generale chiamiamo prescrizione, ma che in realtà sono molto diversi tra di loro. Mi riferisco cioè a quella fase, a quel tempo puramente cronologico che scorre dalla commissione del reato fino all'avvio del procedimento e che è evidentemente segnato da un'aspettativa o interesse da parte dello Stato a che comunque si persegua un delitto e che, dall'altra parte, trova però un suo limite nell'esigenza del cittadino di non vedersi addosso la spada di Damocle di un procedimento che dura all'infinito; vi è poi un altro tempo che a mio avviso viene impropriamente considerato un tutt'uno con il primo ed è quello del processo.

Quella proposta indicava una strada, cioè la distinzione netta tra queste due fasi: un tempo di prescrizione sostanzioso, ma che si interrompeva definitivamente nel momento dell'avvio del procedimento, accompagnando però questo con un secondo tempo della prescrizione, cioè non più legato allo scorrere cronologico del tempo, ma ai diversi passaggi del processo. In questo secondo tempo il superamento della ragionevole durata di ogni passaggio avrebbe potuto comportare un abbassamento della sanzione prevista, fino al suo annullamento complessivo per il cittadino che si vedesse costretto dalla lunghezza dei tempi del processo a un'attesa spropositata rispetto al suo diritto a vedersi processare in tempi brevi. Si trattava di una modalità che io mi auguro in futuro possa essere tenuta in considerazione, ma che evidentemente oggi non ha trovato una maggioranza e una condivisione possibile.

Abbiamo quindi scelto un modello differente e io mi auguro e penso che seguendo tale strada si possa intervenire in maniera più proficua rispetto all'esigenza del nostro Paese di colpire chi compie dei reati, soprattutto quel-



li la cui prescrizione frequente (penso ai reati dei colletti bianchi) rappresenta una fonte di scandalo motivato per l'opinione pubblica del nostro Paese.

Rispetto al tema della prescrizione, insieme ad altri senatori ho sottoscritto un paio di proposte di emendamento che mi auguro possano essere tenute in considerazione da quest'Assemblea e che riguardano alcuni casi specifici. Mi riferisco all'emendamento 7.107, concernente i reati ambientali, e all'emendamento 7.108, concernente invece l'omicidio colposo in violazione delle leggi sul lavoro. In questi due casi estremi in cui è in gioco il bene della vita e in situazioni in cui anche a lunga distanza di tempo è possibile individuare i responsabili del reato (solo in queste situazioni) tali emendamenti propongono che il termine della prescrizione decorra dal momento in cui la notizia di reato venga acquisita o pervenga al pubblico ministero. Si tratta di un principio che, se assunto come principio generale, troverebbe un limite evidente nel diritto del cittadino a non venire processato in un momento eccessivamente distante rispetto alla commissione del reato, ma che rispetto a gravi reati ambientali o gravi violazioni delle norme sul lavoro che comportino la morte di esseri umani trova la sua ragion d'essere come eccezione al principio generale.

Vengo al tema della riforma dell'ordinamento penitenziario, che nel provvedimento oggi in esame è contenuto nel Titolo IV. Voglio salutare positivamente una parte: mi riferisco in modo specifico all'articolo 36, contenente i principi di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che a mio giudizio tiene conto positivamente, in modo anche articolato, di quel processo importante che è stato rappresentato dagli Stati generali dell'esecuzione penale, i cui lavori hanno avuto luogo nei mesi scorsi e che hanno visto all'opera e al confronto le migliori energie che nel nostro Paese, a titolo diverso, si occupano dell'ordinamento penitenziario e hanno ispirato una serie di misure che in questa sede trovano una concretizzazione. Di questa parte degli elementi indicati nella delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario voglio sottolineare alcuni aspetti, a partire dalla facilitazione del ricorso a misure alternative alla detenzione.

In questi due anni e mezzo dall'inizio di questa legislatura, abbiamo già attivato una serie di misure orientate a ridurre il sovraffollamento carcerario; lo abbiamo fatto sulla spinta di una sentenza a noi negativa, una sanzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ci aveva condannati per il sovraffollamento delle nostre carceri. Ma questa azione può continuare anche oggi che un sovraffollamento esiste ma è molto limitato nei numeri rispetto a quanto accadeva solo un paio di anni fa. Questa strada ci può condurre a ragionare in maniera più proficua sul tema dell'esecuzione penale, investendo maggiormente sulle misure alternative alla detenzione, la strada privilegiata per il reinserimento sociale, per la riduzione della recidiva e per il superamento di una situazione di criminalità che, per uno Stato democratico e di diritto, devono essere punti di riferimento importanti nell'ottica non solo di una umanità della pena, ma anche dell'efficienza del sistema e di una limitazione della attività delittuosa nel nostro Paese. Sappiamo bene infatti - e tutti i dati ce lo confermano - come la recidiva diminuisca laddove si ha la possibilità di accedere a sanzioni alternative alla detenzione.

Bene, quindi, l'inserimento di norme che facilitino il ricorso alle misure alternative; bene l'eliminazione di quegli automatismi impeditivi della possibilità di usufruire di misure alternative al carcere e bene anche il superamento, a determinate condizioni e fatti salvi alcuni particolari delitti, della preclusione dei benefici a chi è condannato alla pena dell'ergastolo.

Voglio sottolineare uno dei principi della delega, contenuto nella lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 36: il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate. A questo proposito, mi auguro - e ho presentato un emendamento in questo senso - che ci possa essere da parte di quest'Assemblea un'attenzione per una maggiore articolazione di questo punto, affinché ci si faccia carico di un'esigenza non più procrastinabile: che la sanzione della detenzione non sia accompagnata da un processo di abbruttimento e di sterilizzazione delle relazioni affettive e familiari delle persone detenute. Da un lato c'è l'obiettivo, per l'appunto, di un corretto, salutare e positivo reinserimento sociale, anche dal punto di vista del proprio nucleo familiare e della propria rete affettiva, da parte di chi sia condannato ad una detenzione più o meno lunga. Ma qui sono gioco anche i diritti di altre persone innocenti, che sono i familiari della persona detenuta, spesso condannati ad una vita infernale e all'impossibilità (pensiamo ai figli piccoli) di gestire dei rapporti umanamente dignitosi con i propri familiari in carcere. Per questo è necessario precisare il contenuto di questo principio di delega, inserendovi, ad esempio, la previsione di colloqui con i propri familiari in luoghi sprovvisti di controllo visivo da parte di terzi o di incontro con i familiari in apposite aree e la previsione di un incremento del numero di minuti settimanali dedicati alla possibilità di telefonare casa o una sostituzione di quei colloqui, che spesso chi ha i familiari lontani non può fare, con ulteriore minuti di colloquio telefonico. Sarebbero tutte misure che andrebbero nella direzione di rendere il carcere un luogo che effettivamente prepara i detenuti ad un reinserimento sociale e non un luogo di produzione di recidiva.

Voglio ricordare ancora alcune altre misure, che sono state inserite nel provvedimento a seguito dell'accoglimento in Commissione di emendamenti presentati dal mio Gruppo. Mi riferisco, ad esempio, a norme che considerino i bisogni specifici delle donne detenute. Oggi il fatto che le donne rappresentano, dal punto di vista percentuale, una quantità molto piccola rispetto al totale della popolazione carceraria fa sì che il sistema detentivo sia a misura d'uomo e che non si prendano in considerazione in maniera adeguata le specificità delle donne nel periodo della detenzione. Una cosa in particolare mi preme di sottolineare, e sono grato al Governo per aver espresso in Commissione un parere favorevole sul relativo emendamento, che riprende peraltro un mio disegno di legge: mi riferisco alla necessità di fare in modo che, anche per le donne incinte o madri di bambini molto piccoli detenute in situazione di carcerazione provvisoria, valga quel principio inderogabile che il nostro ordinamento prevede per le donne incinte o con bambini molto piccoli condannate in via definitiva, cioè la totale incompatibilità con la situazione detentiva. Oggi noi viviamo il paradosso per cui una donna condannata con un bambino piccolo può usufruire di situazioni alternative alla detenzione, mentre invece una donna che sia in carcere in attesa di giudizio può essere sottoposta a un giudizio discrezionale da parte del

giudice. Il principio di delega, che questo provvedimento ha già fatto suo tramite un emendamento approvato in Commissione, prevede per l'appunto che anche all'imputata sottoposta a misura cautelare si garantisca quella stessa situazione di sospensione della detenzione fino al momento in cui il figlio o i figli abbiano compiuto il primo anno di età.

C'è poi un altro punto che riguarda sempre i diritti delle persone detenute: mi riferisco al tema della libertà di culto. Oggi non esiste, all'interno delle nostre carceri, un principio di riconoscimento paritario del diritto alla libertà di religione per chi professa religioni differenti. Per chi professi religioni diverse da quella cattolica c'è spesso una difficoltà totale rispetto alla possibilità di vivere la propria religiosità all'interno dei luoghi di detenzione. Sarebbe invece molto importante che, per quanto possibile in una situazione di parità, si garantisca a tutti la possibilità di poter esprimere la propria libertà di culto.

Ancora, sottolineo un altro aspetto contenuto nel provvedimento: il fatto che si superi quell'incongruenza per cui spesso le misure accessorie - penso per esempio all'interdizione dai pubblici uffici o a alla perdita del diritto di voto - abbiano una durata superiore rispetto alla durata della pena principale. Questo è un *vulnus* che va riparato - e questo provvedimento se ne fa carico - per un motivo molto semplice: gravare su una persona che abbia terminato il periodo di detenzione con un impedimento a un pieno reinserimento sociale significa ribaltare quella logica che vuole che lo Stato si faccia carico di accompagnare (e questo succede purtroppo ancora oggi in maniera assolutamente insufficiente) la persona che abbia scontato la sua pena e che abbia pagato il suo debito con la giustizia verso un reinserimento positivo nella società.

Voglio finire riprendendo un tema che mi sta molto a cuore, che è stato ampiamente trattato dalla senatrice Dirindin e che riguarda la questione delle residenze sanitarie che abbiamo varato nel momento in cui sono state superate quelle strutture desuete che erano gli OPG, ossia gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ho sottoscritto convintamente la proposta di emendamento, a prima firma per l'appunto della collega Dirindin, che ripristina quel principio per cui all'interno delle residenze sanitarie, le REMS, destinate a chi si trova in una situazione di instabilità psichica, abbiano accesso solo quelle persone di cui in maniera definitiva sia stato accertato lo stato e che scontino una pena definitiva, lasciando invece che le persone il cui stato psichico sia stato accertato successivamente rispetto alla sentenza o la cui situazione sanitaria debba essere verificata in modo definitivo possano invece trattenerci ed essere ospitate comunque all'interno degli istituti di detenzione.

Voglio però aggiungere che una distinzione così netta tra chi potrà avere accesso a istituti come le REMS, che vogliono essere non luoghi di detenzione, ma luoghi prevalentemente di cura, anche se di cura sorvegliata, e chi si trova invece, avendo un disagio psichico, a dover scontare una pena all'interno di un istituto di detenzione, trova un suo fondamento in un altro principio di delega che è contenuto nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 36, laddove si parla di potenziare l'assistenza psichiatrica degli istituti di pena. Infatti, mantenere delle persone che vivono una situazione di disagio

psichico all'interno degli istituti di detenzione oggi significa assumere - e questo provvedimento lo fa - un impegno specifico affinché effettivamente, all'interno di tali istituti, ci sia quel potenziamento dell'assistenza psichiatrica che, in conseguenza del riordino della medicina penitenziaria, previsto dal decreto legislativo n. 230 del 1999, faccia sì che anche l'istituto penitenziario possa assolvere questo obbligo di legge nella maniera più proficua possibile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, si parla di riforma e quindi ci si aspetta naturalmente un provvedimento globale, complessivo: un provvedimento che, in effetti, aveva in origine l'ambizione di risolvere tutta una serie di problemi che sono sotto gli occhi di tutti e che affliggono la giustizia penale. Ora ci si ritrova davanti a un provvedimento che, in ragione di un legittimo nonché positivo lavoro in Commissione, ma anche in relazione al testo che è arrivato dalla Camera, è estremamente eterogeneo.

È eterogeneo nel contenuto, ma anche nel modo di predisporre questo contenuto e negli strumenti che vengono attivati. Dunque, i problemi della giustizia penale sono stati oggetto di numerose discussioni all'interno di questa Assemblea. Sicuramente il disegno di legge dispone soprattutto sul versante processuale, scendendo nel dettaglio. Domandiamoci invece quanto del funzionamento della giustizia, più che dipendere dall'intervento del legislatore, dipenda dall'attività dell'Esecutivo e cioè dal Ministero della giustizia e da tutte le sue articolazioni, che dovrebbero creare le condizioni per avere tutte le risorse necessarie, affinché il legislatore non sia continuamente costretto ad una serie di ritocchi e interventi, che, come succede col provvedimento in esame, sono comunque molto dettagliati per alcuni reati e del tutto inesistenti per altri.

A questo proposito si aprono anche fronti di grande contraddizione. Da un lato c'è l'innalzamento delle pene per dei reati contro il patrimonio e dall'altro ci sono deleghe per favorire enormemente le misure alternative alla detenzione. Occorre fare attenzione: favorire da un lato le misure alternative, peraltro attraverso un percorso adottato più e più volte da questa Assemblea, e dall'altro seguire anche le sirene legate a ragioni di consenso immediato - lo capisco ed è comprensibile - innalzando le pene, ad esempio, per il furto e per altri reati che risultano oggi particolarmente odiosi, può ingenerare uno squilibrio all'interno del sistema. Mi permetto inoltre una annotazione filosofica personale: onestamente non apprezzo che a livello di discussione parlamentare e di ripensamento della giustizia ci sia un continuo, lento e gocciolante interesse e un'attenzione per i reati contro il patrimonio, pubblico e privato, e parallelamente ci sia una continua diminuzione dell'attenzione per i reati nei confronti della persona. Credo che ciò non aiuti una affermazione, che poi passa anche per fenomeni di osmosi culturale, e un'adeguata realizzazione della cultura del rispetto delle persone e anche, in un secondo momento, del rispetto del patrimonio e di tutto quello che è il terreno del pubblico.

Le modifiche sono inoltre eterogenee anche rispetto alla loro stessa formulazione. Da un lato abbiamo degli interventi molto specifici, dall'altro abbiamo ampie deleghe. Negli interventi specifici e nelle deleghe c'è un principio più e più volte esibito, anche a mezzo stampa e durante i lavori in Commissione. A tal proposito voglio ringraziare il Ministro, che è stato sempre presente e ha effettivamente offerto un'attenzione alla discussione in Commissione e una disponibilità all'accoglimento delle osservazioni, che non abbiamo riscontrato con altri Ministri - a tal proposito ho avuto l'esperienza tragica del ministro Giannini - che non si sono mai presentati, che tuttora continuano a non presentarsi e a non rispondere alle domande e non hanno accolto nulla delle osservazioni fatte. Devo dire che il ministro Orlando si è presentato, ha accolto, ha ragionato e ha discusso e questo sicuramente ha dato dignità ai lavori della Commissione, cosa che altri suoi colleghi non fanno.

È però anche vero che, nel proporsi di recepire delle soluzioni, derivanti da quegli esperti e operatori del diritto più volte citati, in realtà non si è raggiunto l'obiettivo di recepire interamente il risultato di questi tavoli e di queste commissioni, e lo stesso vale per gli stati generali per l'esecuzione penale, che citava il senatore Lo Giudice - tra qualche minuto arriverò a parlare in modo più puntuale di questo aspetto - perché la soluzione che alla fine è stata negoziata è certamente sbilanciata. Infatti, dai dati risulta che il maggiore ingolfamento si ha nella fase delle indagini preliminari e si è invece intervenuti dopo la sentenza di primo o di secondo grado. Il messaggio che voglio dare, per quanto riguarda la prescrizione, tema che ha molto appassionato, è che comunque il problema si risolverebbe se i tribunali fossero messi nella condizione di lavorare con tutte le risorse disponibili e di mandare avanti i processi.

Nelle deleghe, che sono una parte consistente, non sono declinate con precisione le soluzioni che potranno essere adottate, tant'è vero che il senatore Lo Giudice poco fa ha detto che ha proposto un emendamento per una maggior articolazione. Il senatore Lo Giudice è ben consapevole del fatto che le opzioni per dare soluzioni normative potrebbero essere molteplici e non corrispondenti a quello che ciascuno pensa che debba essere ricoperto con queste deleghe.

Arriviamo ora al tema che mi sta a cuore, su cui tornerò anche quando parleremo degli emendamenti, se sarà possibile farlo. Mi riferisco al tema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). In proposito mi piacerebbe ripercorrere il percorso all'interno della Commissione giustizia. Vorrei ricordare al senatore Lo Giudice e agli altri senatori del PD della Commissione giustizia che il tema delle REMS è stato oggetto di una discussione, di emendamenti dei relatori, di tentativi di riformulazione, subemendamenti, votazioni e interventi del Ministro. Tutta la Commissione giustizia, compresa la componente PD, ha approvato il testo uscito, che era la proposta della sottoscritta. Inoltre, ha proposto un altro emendamento, accolto dalla Commissione e che il senatore Lo Giudice ha avuto il piacere di ricordare, relativo al potenziamento dell'assistenza psichiatrica. Il tema vero è che, comunque, la legge di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari all'atto pratico ha dimostrato come la questione sia molto più

complessa di quanto il testo voleva proporre e che, forse, non ha osato proporre. Quando ho chiesto che si affrontasse in modo contestuale il nodo della cura, ma anche della pericolosità, è nata la discussione. Ora, i toni apocalittici, che usa la senatrice Dirindin quando considera il testo approvato, sono la dimostrazione del fatto che, in realtà, le articolazioni sanitarie, cui faceva appello anche il senatore Lo Giudice, sono totalmente inadeguate. Il fatto che oggi si voglia creare una platea ristretta per legge con una certa definizione rigida è il segnale che si ha la consapevolezza più totale che il resto è una *no man's land* e, cioè, che sul resto non c'è stato affatto l'investimento necessario.

Voglio richiamare il testo attuale. Ci sono tre parole chiave che, nei toni preoccupati, rilevano il problema: «prioritariamente», «nonché» e «qualora». «Prioritariamente» nelle REMS ci vanno i prosciolti, così come vogliono i senatori Dirindin, De Biasi e tutti gli altri, «nonché» gli altri «qualora» negli istituti penitenziari non siano state attivate quelle articolazioni che per legge dovrebbero esserci. Il fatto che si abbia paura di questa formulazione è la dimostrazione che si sa perfettamente che il sistema sanitario e il sistema penitenziario certamente non sono nell'immediato - e, forse, anche non nell'immediato - nella condizione di poter dare delle risposte vere a quella popolazione a cui noi in quest'Assemblea abbiamo detto di aver chiuso gli OPG.

Signori, gli OPG non li abbiamo chiusi. Mentre quella legge diceva che il principio fondamentale è la cura, oggi invece dagli stessi sanitari che ci dicevano che bisogna prima di tutto curare ci vediamo rappresentati dei problemi di definizione come nel caso di prosciolti e detenuti. Adesso facciamo la differenza tra prosciolti e detenuti. Prima parlavamo di malati. Sulle misure di sicurezza si distingue tra provvisorie e definitive; prima invece - ripeto - ci preoccupavamo dei malati. Adesso facciamo la distinzione tra malati di serie A e di serie B. A me va benissimo, però ce lo dobbiamo dire con chiarezza. L'emendamento che abbiamo approvato tutti in Commissione sul potenziamento dell'assistenza e della cura della salute mentale in carcere è sacrosanto, ma il fatto che oggi ci si preoccupi della concatenazione di «prioritariamente», nonché «qualora» è il segno più evidente che su queste strutture non si investirà o, comunque, non lo si farà ovunque e che il problema non sarà risolto.

Questo è altresì il segno che costoro sono veramente gli ultimi degli ultimi - ripeto, gli ultimi degli ultimi - perché, per giunta, non sono neanche soggetti a cui si possa chiedere un consenso elettorale. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Martelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, non credo che utilizzerò tutto il tempo a disposizione, perché in sede di discussione della questione pregiudiziale ho già sviluppato una serie di ragionamenti, soprattutto sul nodo politico più importante del provvedimento in esame, che è la prescrizione.

Credo che il collega D'Anna abbia sottolineato in maniera pregevolissima un aspetto che qui mi sembra venga totalmente sottovalutato, ossia che il problema della giustizia riguarda i cittadini. In uno Stato di diritto e democratico un cittadino ha infatti un diritto sacrosanto: nel momento in cui viene accusato di un determinato reato, lo Stato ha il dovere morale, politico, giuridico e costituzionale di dire, in un tempo ragionevole, se è colpevole o innocente.

Occorre muovere da un'analisi reale della situazione dell'ordine pubblico e della corruzione nel Paese. Sono rimasto esterrefatto nel sentire oggi, ancora una volta, cose incredibili. Alcuni colleghi hanno nuovamente citato il fenomeno della corruzione percepita. È riecheggiata ancora la balla colossale dei 60 miliardi di euro annui di corruzione in Italia, smentita da tutti e anche dalla Corte dei conti. È come se, in materia ambientale, si facessero le leggi non sul clima reale, ma su quello percepito. Si tratta di cose veramente incredibili.

Noi siamo legislatori e dobbiamo partire da dati sicuri e certi, per poi arrivare a delle conclusioni. Il Ministero della giustizia ha documentato che la cosiddetta legge ex Cirielli ha dimezzato - ripeto, dimezzato - i casi di prescrizione e, ancora, abbiamo sentito dire da colleghi che dopo l'adozione di siffatta legge il fenomeno della prescrizione è esploso. Ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo prendere in giro gli italiani? Ci sarà da discutere sulle terapie per risolvere il problema, ma quando la diagnosi è certa, sicura e fondata su dati del Governo non si capisce perché si debba continuare a mistificare, a meno che - vedo che sono presenti in Aula - i relatori non abbiano un certo orientamento.

Qualche volta, quando vedo i colleghi Casson e Lumia, mi viene in mente una preghiera che forse - specialmente il senatore Casson - vogliono tradurre nella seguente maniera: l'eterno processo dona a loro, o Signore. Mi riferisco all'idea che un cittadino, quando incappa in una vicenda giudiziaria, debba potenzialmente stare sotto processo per tutta la vita (in quanto il processo è, di per se, la pena che si merita), a cui deve sottostare per uno, due, cinque, dieci, trenta o quarant'anni, senza che lo Stato abbia la compiacenza di dirgli se è innocente o colpevole.

Mi è già capitato di sottolineare un altro vizio italiano, comprensibile se qualcuno avesse letto e capito il Manzoni quando a scuola ci facevano leggere le gride manzoniane. Cosa sono le gride manzoniane? Si tratta del parossismo con cui, in maniera spagnolesca, si emanavano leggi sempre più severe e persecutorie (tratti di corda, tortura, eccetera). Manzoni giustamente diceva che, più si insisteva nel rilanciare, più le leggi non venivano attuate.

Stiamo oggi rimettendo mano, per la terza o quarta volta in quattro anni, a norme penali. Rimaneggiamo ancora una volta la prescrizione dopo che Mario Monti ci ha spiegato che con i suoi provvedimenti si sarebbe dato un colpo decisivo alla corruzione (eravamo nel 2011, se non erro), salvo poi - l'ho già detto - ascoltare Cantone raccontarci quella sciocchezza solenne, già denunciata come tale, degli 8.000 piani anticorruzione, del fatto che ogni Comune italiano deve fornirsi di un piano anticorruzione e che ogni funzionario è responsabile e verrà sospeso dal servizio se accade un fatto di corru-

zione. Cantone dice che 5.000 o 6.000 funzionari lo hanno fatto, ma che si tratta di pezzi di carta naturalmente finiti nel meccanismo di una ulteriore moltiplicazione burocratica e dei mille inciampi in cui il cittadino imprenditore si trova ad aver a che fare quando tratta con la pubblica amministrazione italiana.

Quindi, non si tratta solo della prescrizione. Il problema è che la prescrizione accede ad un aumento delle pene per i reati che poi citerò (in quanto è necessario che i cittadini e gli avvocati sappiano cosa stiamo facendo, reato per reato). Nei processi, essendo state alzate le pene minime e massime (e in questo il senatore D'Anna ha perfettamente ragione), inizieranno con l'arresto. Si comincia con l'arresto dell'indagato (e magari, il senatore D'Anna ha anche in mente qualche caso specifico).

Questo imputato viene tenuto in galera per uno, due o tre anni, senza che il processo a suo carico inizi: non senza che venga assolto o condannato, ma senza che neanche cominci il processo di primo grado. Come ho detto e continuo a ripetere, senza citare casi da me già riportati, più l'arresto è ingiustificato, più l'errore del magistrato è eclatante, più quel processo non si farà. E questo non perché chi è finito in galera non vuole più che si tenga il processo. Ho citato casi in cui gli indagati stanno premendo forsennatamente per avere un processo che restituisca loro l'onorabilità. Questo vale per chi rimane in vita perché, nel frattempo, l'arrestato, poi scarcerato in attesa del processo, può anche essere deceduto. Sto parlando di anni e anni: tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni prima ancora del processo di primo grado. Ammesso, poi, che chi è stato arrestato si ricordi ancora le ragioni del fatto. Richiamo i casi dell'Aquila o di Terni, ma potrei citare decine di casi di questo genere.

Quindi, abbiamo alzato le pene in maniera tale che si parta con l'arresto. Poi, cosa abbiamo fatto con questo provvedimento? Ricordo, infatti, che noi abbiamo appena innalzato pene che erano già state innalzate al tempo di Monti.

Spiegandolo per chi ci ascolta, illustro cosa succede. In caso di corruzione per l'esercizio della funzione, oggi si va da sei anni a sette anni e sei mesi, così come era prima della legge n. 69 del 2015. Con queste modifiche si porta il termine a nove anni. Quindi, la prescrizione arriva a nove anni, ma se c'è una sospensione si arriva a dodici anni o più. Infatti, se le sospensioni, sono reiterate si possono superare anche i dodici anni.

Quanto alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, si passa dai dieci anni previsti prima della legge del 2015, ai dodici anni e sei mesi vigenti, ai quindici anni previsti da questa riforma che, nel caso di sospensione, portano a diciotto anni o più di processo.

Per la corruzione in atti giudiziari si va dai dodici anni e sei mesi previsti prima della riforma, ai quindici anni di quella vigente, fino ai diciotto anni di questa riforma, che però, con la sospensione, possono arrivare fino a ventuno anni e più di processo a carico del cittadino.

Per la corruzione in atti giudiziari (al primo periodo) passiamo dai quindici anni di prima della riforma, ai diciassette anni e sei mesi di quella vigente, fino ai ventuno anni di questa riforma. Con la sospensione, però si arriva a ventiquattro anni o più.



L'articolo 319-ter, sulla corruzione in atti giudiziari, al secondo periodo prevedeva una prescrizione di venticinque anni. Questo termine viene portato a trent'anni e può arrivare fino a trentatré anni o più.

Trentatré anni o più vuol dire che se una persona di mezza età incappa in una accusa di questo genere deve sperare di campare a lungo come ha fatto Andreotti con il suo famoso processo (anche se lì l'accusa era diversa). Noi prevediamo, infatti, con questa legge - sappiatelo, cittadini - che un cittadino possa rimanere sotto processo anche più di trentatré anni per un reato di questo tipo.

Poi c'è l'ingiunzione indebita a dare o promettere utilità: anche qui si è passati dai dieci anni di prima ai tredici anni e sei mesi attuali e già in vigore (sono aumenti già deliberati), ai quindici anni e nove mesi con questa legge; aggiungendo le solite questioni che ho detto prima, si arriva a diciotto anni e nove mesi. Questo è quanto propone il relatore buono, perché il relatore cattivo invece ci dice che il termine della prescrizione deve essere eterno, come il *requiem*: non ci deve essere un limite che lo Stato si pone per perseguire un cittadino. Il cittadino teoricamente può stare sotto processo tutta la vita.

Non so come il Governo scioglierà questo nodo: se si rimetterà all'Assemblea su questi emendamenti che mettono un relatore contro l'altro o porrà la fiducia. Ma faccio presente che, anche intervenendo con la fiducia, farà passare un testo sul quale c'è un piccolo problema politico che vorrei sottolineare. Ho sentito i colleghi di AL-A dire che non voteranno la fiducia. Inoltre, il rappresentante del partito di cui facevo parte, NCD Area Popolare, era venuto con l'allora viceministro alla giustizia Costa a dirci in Commissione che mai e poi mai quel partito avrebbe ceduto a quello che era accaduto alla Camera, e quindi che al Senato non se ne parlava: l'aumento delle pene per questi reati e l'aumento della prescrizione era già arrivato al limite massimo di sopportazione per la lesione di principi costituzionali e per una questione di moralità pubblica, di atteggiamento dello Stato verso i cittadini.

Mi sembra di capire che questo giuramento o promessa solenne di fare una battaglia all'ultimo sangue per evitare che questo accada, come al solito finirà con Area Popolare che cede con fermezza. Per l'ennesima volta, come avvenuto sulle unioni civili, alla fine, dopo aver promesso sfracelli, ci si adegua a un qualcosa di assolutamente indecoroso. Ed è chiaro che tutto ciò è determinante. AL-A, per ragioni diametralmente opposte a quelle del Movimento 5 Stelle, non vota la fiducia, e i voti determinanti per far passare questa cosa incredibile verranno da quel partito che ha sempre sostenuto non dico posizioni garantiste, ma vogliamo dire posizioni di buon senso?

Sono posizioni che si trovano anche a sinistra. Pensate a quanto detto da Violante, ad esempio. Non è solo il problema di tenere tutta la vita sotto processo un cittadino, ma c'è anche un altro problema: se si vuol fare un processo per fatti avvenuti venti, venticinque, trent'anni prima, come si fa - come giustamente diceva Violante in una intervista - a determinare cosa è accaduto dopo tutto quel tempo? Certo, se parliamo di stragi, di omicidi o di simili reati, è evidente che non c'è prescrizione e quindi la pretesa punitiva dello Stato deve continuare nel tempo, ma per le cose di cui stiamo parlando

(l'induzione, la corruzione per un atto proprio del pubblico ufficiale), pensate che dieci o quindici anni dopo sia possibile andare a ricostruire queste fattispecie? Pensate che sia giustizia quella che arriva a distanza di vent'anni, dopo che nel frattempo si è già completamente distrutta la vita e la reputazione di una persona nei suoi rapporti familiari, sociali, economici?

Io non condivido, ma abbiamo visto per quanto riguarda il Comune di Roma che addirittura vengono chieste le dimissioni preventive non sulla base di un rinvio a giudizio, ma sulla base di un'iscrizione nel registro degli indagati. Basta denunciare una persona perché il magistrato la iscriva nel registro degli indagati, e questa persona deve dimettersi da tutto? Questo è un sistema di cui il Movimento 5 Stelle era contentissimo quando lo applicavano agli altri, mentre quando si applica a loro lo denunciano con sdegno: vedi la questione delle consulenze della signora che fa l'assessore dopo aver preso non sono quante centinaia di migliaia di euro. (*Commenti del senatore Airola*). Lo so che queste cose vi fanno male, ma è la realtà; tra l'altro è una realtà che noi non condividiamo. Se si vuole essere coerenti, non bisogna avere due pesi e due misure; davanti a due fattispecie uguali bisogna comportarsi nella stessa maniera. Ho sempre considerato un sistema barbaro ed incivile quello di eliminare dalla vita politica e amministrativa una persona semplicemente per il fatto che è stata iscritta nel registro degli indagati, cosa che non vuole dire assolutamente nulla. Vuol dire che il magistrato dice che è un atto dovuto; che a seguito di una denuncia funziona così. Che facciamo, allora: a qualcuno l'applichiamo e a qualcun altro no, a seconda delle convenienze e delle amicizie politiche? È un qualcosa di assolutamente indecente.

Resta il fatto che i 5 Stelle magari volevano, insieme a Casson, la prescrizione perpetua; AL-A e Area Popolare fino a ieri non la volevano; il risultato è che politicamente, se passerà questa fiducia, significa che qualcuno ha ceduto completamente sulle sue questioni di principio, visto che quella che stiamo sollevando - continueremo a farlo in maniera decisa - è una questione di grande principio, da cui deriva la civiltà giuridica di un Paese.

Questo provvedimento non ci fa fare un passo avanti nella civiltà giuridica, ma un passo drammaticamente all'indietro, lasciando il cittadino colpevole o innocente - e tantissime volte innocente - in balia delle istituzioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, i 40 articoli dei quali si compone il provvedimento all'esame dell'Assemblea recano significative modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale. Un provvedimento che si inserisce nella prospettiva riformistica portata avanti in questi ultimi tre anni, anche nel fondamentale settore della giustizia penale.

La nostra idea di riforme ha come obiettivo la piena attuazione del modello di giurisdizione e del sistema di garanzie contenuti nella nostra Carta fondamentale. Le nostre proposte riformatrici mirano a realizzare pienamente l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Per questo non possono restare mere disposizioni non solo l'articolo 3, ma anche l'insieme delle norme costituzionali che regolano il funzionamento della giustizia: la

presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva; il diritto alla ragionevole durata del processo; il diritto alla difesa garantito anche ai non abbienti e infine la finalità riabilitativa della pena.

Attuare la Costituzione significa, prima di tutto, rimuovere le vere emergenze che caratterizzano il servizio giustizia e che impediscono l'esercizio di diritti fondamentali. Significa garantire un giusto processo che, per tempi e modalità, riduca il rischio di discriminazioni originate da differenze sociali di razza o di sesso, sia per chi è imputato sia per chi fa valere un suo diritto o è parte offesa o vittima di un reato. Per questo, infine, è necessario adeguare l'ordinamento in modo funzionale al pieno perseguimento di questi obiettivi, anche valorizzando e qualificando l'attività e la professionalità di tutti gli operatori del servizio giustizia.

In particolare, il provvedimento in esame, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, interviene sulla disciplina di alcuni reati: tra gli altri, i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina, inasprendone il quadro sanzionatorio. In particolare, l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-ter, inasprendone il quadro sanzionatorio.

È opportuno ricordare in proposito che, nel corso dell'attuale legislatura, la legge del 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione, oltre che di denaro, anche di altre utilità. Sotto il secondo profilo, ha ridotto invece la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-bis, punendo le condotte di cui all'articolo 416-ter, con la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: rispettivamente del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-bis del codice penale), del furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e della rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene ed escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.

Il seguito dell'intervento che mi accingo a svolgere riguarda la necessità di dare un quadro organico al sistema sanzionatorio relativo ai reati sul patrimonio. Infatti, più nel dettaglio l'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro). La disposizione, inoltre, inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-bis

(collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto, di cui all'articolo 625 (vedi articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro nel minimo e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro nel massimo). La disposizione inasprisce inoltre anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale.

Infine, il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con un'altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (cioè le aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione (altro capitolo importante), con particolare riguardo ai reati di corruzione.

Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. A questo proposito l'articolo 13, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega, inoltre, l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'articolo 5 (eliminazione dell'iscrizione) del testo unico sul casellario giudiziario.

Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni - dall'ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona; ad eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pm a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; a

rimodulare altresì i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità. Il comma 2 dell'articolo, poi, delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare.

Infine, l'articolo 14 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 12, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

Il testo contiene poi importanti modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

Da ultimo, il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici, e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.

In particolare si prevedono per la riforma dell'ordinamento penitenziario le seguenti misure: la semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; la previsione di attività di giustizia riparativa; l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario che esterno, nonché di attività di volontariato; la revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria (anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi e al riconoscimento del diritto all'affettività; interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri; l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale (i beni della salute individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico e di mercato).

Parliamo anche della previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica; di interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri; di una revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli, al reinserimento sociale del condannato e all'esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale; di una revisione, infine, delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

La delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti con la società esterna in funzione del reinserimento sociale.

Credo, signor Presidente, che questa esposizione abbia dato contezza della complessità di questo provvedimento, ma anche della volontà precisa di andare a riformare delle parti del nostro ordinamento che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire, attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene, ma anche una reale possibilità di recupero e di riabilitazione attraverso il sistema carcerario. L'insieme di tutti i provvedimenti raccolti all'interno del disegno di legge che stiamo discutendo oggi in Assemblea credo che rappresenti un fatto veramente significativo. Poi sicuramente la discussione in Assemblea metterà a fuoco alcuni elementi che meritano un ulteriore approfondimento e probabilmente portano con sé la necessità di svolgere riflessioni ulteriori insieme al Governo.

Credo tuttavia che la completezza di questo provvedimento rappresenti un punto di riferimento all'interno di questa legislatura e che, anche per il futuro del nostro Paese, questa riforma contribuirà a dare competitività al Paese e certezze ai cittadini, indipendentemente dal ruolo che ricoprono nel momento in cui sono sottoposti ad un procedimento giudiziario.

Quindi, l'auspicio è che la discussione all'interno dell'Assemblea, grazie all'impegno del Governo e della Commissione giustizia, arrivi a un esito positivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ieri tra le ore 7 e le 8, nel Sud della Libia, a Ghat, sono stati rapiti due tecnici italiani e un canadese operanti in blocco per la ditta Conicos, società di Cuneo attiva nell'ambito della manutenzione del locale aeroporto. La città è sotto il controllo del governo di unità nazionale di Tripoli riconosciuto a livello internazionale. I tre sono stati probabilmente rapiti da soggetti noti alle autorità locali per avere in passato effettuato imboscate e rapine, secondo quanto riferisce il portavoce della municipalità di Ghat.

Signor Presidente, auspico che il Governo segua con tutta l'attenzione necessaria questa ennesima situazione di crisi e non risparmi alcuna iniziativa per permettere, in particolare ai due italiani, provenienti l'uno da Cuneo e l'altro da Belluno, di riabbracciare a breve i propri familiari. Mi auguro allo stesso tempo che i servizi del Ministero degli affari esteri e di Palazzo Chigi stiano vicini alle famiglie in questo momento di profonda apprensione per la sorte dei propri congiunti.

Vi sarà successivamente il tempo per approfondire le motivazioni e le valutazioni che solo due giorni prima, secondo notizie di stampa, hanno portato alla decisione di togliere la scorta ai tecnici. Ora è il momento di agire per riportare a casa indenni i nostri concittadini.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per avere richiamato l'attenzione del Senato e delle istituzioni tutte su questa drammatica emergenza, che immagino vedrà impegnate con solerzia tutte le autorità competenti con l'efficacia che il caso impone.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 settembre 2016**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2067)  
- Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1844)

- Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2032)
- SCILIPOTI ISGRÒ. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)
- TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)
- MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)
- COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)
- BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)
- BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)
- BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (387)
- BARANI. - Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
- MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
- COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
- CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)



- CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)
- CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
- CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708 )
- DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)
- LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
- CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale. (1113)
- LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
- LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*bis* del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
- GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
- RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
- BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)
- MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)

- D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)
- CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)
- GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)
- BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)
- *Relatori CASSON e CUCCA (Relazione orale)*

La seduta è tolta (ore 19,57).

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Candiani, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Compagnone, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Endrizzi, Gentile, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Stucchi, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Lanzillotta, per attività della 10ª Commissione permanente; Angioni, Bencini, Berger, Favero, Puglia, Sacconi e Serafini, per attività dell'11ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bertuzzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Giacobbe, Micheloni, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

**Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 19 settembre 2016, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice De Pietro;

4ª Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice De Pietro.

La Presidente del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mancuso; entra a farne parte la senatrice Bianconi.

**Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

Le Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), nella seduta del 13 settembre 2016, hanno approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sugli sviluppi della situazione in Libia (*Doc. XXIV, n. 65*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro della difesa.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 16 settembre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 13 settembre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (COM (2016) 434 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 148).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

### **Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti**

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328), la 7<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione entro il 5 ottobre 2016.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (2525)

(presentato in data 16/9/2016).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Consiglio Nunziante

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi in Italia (2417)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 20/09/2016);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. De Petris Loredana ed altri

Modifica dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali (2435)  
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio

Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini (2445)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Saggese Angelica ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (2477)  
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 20/09/2016);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

sen. Mauro Giovanni

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa di abitazione (2221)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

sen. Albertini Gabriele

Modifica degli articoli 34-*bis* e 35 del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive di merito e di funzioni direttive (2427)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (2525)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. De Petris Loredana ed altri

Disposizioni in materia di assoggettabilità delle piattaforme petrolifere ad IMU e TASI (2444)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali) (assegnato in data 20/09/2016);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. Mauro Giovanni

Istituzione della zona franca del porto di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso (2458)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 20/09/2016);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. Panizza Franco

Disposizioni per la cessione dei crediti di imposta maturati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante contratto di sconto con un intermediario finanziario (2476)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali) (assegnato in data 20/09/2016);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

sen. Buemi Enrico ed altri

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine (2446)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio) (assegnato in data 20/09/2016);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Consiglio Nunziante

Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili (2462)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 20/09/2016);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

sen. Donno Daniela ed altri

Norme per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani (2428)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri

Disposizioni in materia di garanzia di legalità delle imprese (2285)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

sen. Puppato Laura ed altri

Abrogazione del contributo ex ONPI - Opera per i pensionati d'Italia (2487)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)  
(assegnato in data 20/09/2016);

*Commissioni 7° e 11° riunite*

sen. Fasiolo Laura

Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici (2449)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
(assegnato in data 20/09/2016).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 settembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 settembre 2016 - alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 16 ottobre 2016. Le Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 settembre 2016, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 17 settembre 2016 - alle Commissioni riunite 8ª e 10ª, che esprimeranno il parere entro il termine del 27 ottobre 2016. Le Commissioni 1ª, 5ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 17 ottobre 2016.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Luciana Patrizi, nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell’imputato, aggiornata al 31 maggio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc.* CCXXVIII, n. 2).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Marinello, Conte, Bignami e Liuzzi hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-03119 del senatore Di Biagio ed altri.

La senatrice Capacchione ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-03124 dei senatori Romano e Mirabelli.



I senatori Di Giacomo e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06267 del senatore Di Biagio.

I senatori Favero e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06321 della senatrice Albano ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06341 del senatore Giarrusso ed altri.

La senatrice Ferrara ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06344 del senatore Lo Giudice ed altri.

### **Mozioni**

GASPARRI, ALICATA, FASANO, BERNINI, FAZZONE, MALAN, PICCOLI, ARACRI - Il Senato,

premessi che:

dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT;

con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima nella *Gazzetta Ufficiale* (29 luglio 2015), e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, (disciplina successivamente prorogata dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015));

la Corte, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia negoziale, ha fatto notare che la previsione di misure, che inibiscono la contrattazione economica, tende a rendere strutturale il regime del "blocco", situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale, sancito dall'art. 39, primo comma, della Costituzione. Infatti, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto della legge di stabilità per il 2014 e il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore, che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale;

una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria retribuzione risulta essere in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto;

le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento arbitrarie, anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici;

come si evince dalla sentenza, il quadro normativo su cui si è fondata la declaratoria di illegittimità della Corte, riguarda disposizioni succedutesi nel tempo e finalizzate a perseguire un dichiarato obiettivo di contenimento della spesa;

considerato che ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né risultano avviate trattative al riguardo, ciò determinando una situazione di evidente illegittimità nei confronti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio;

ricordato che:

la Corte nella sentenza ha chiesto: la rimozione dei "limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato"; la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego (che interesserebbe oltre 3 milioni di lavoratori), confermando che "Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata";

l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai lavoratori del pubblico impiego;

evidenziato, infine, che:

la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale, volte alla prevenzione di eventuali azioni terroristiche, anche attraverso forme di cooperazione bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali, che hanno interessato l'Italia dal 2009, continuano a richiedere un forte impegno, non solamente in termini economici, ma di risorse umane impiegate a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno e l'aiuto alle popolazioni locali;

anche la recente emergenza, che con un gravissimo terremoto ha coinvolto i territori dell'Italia centrale, ha evidenziato la generosità, l'abnegazione, l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze dell'ordine e del corpo dei Vigili del fuoco; anche in tale occasione, i meritati elogi pubblici sono stati unanimi e insistiti, salvo poi, non far seguire agli elogi profusi, giustamente, a piene mani, da tutti, fatti concreti, come un trattamento

economico e contrattuale rispettoso dei diritti di queste lavoratrici e di questi lavoratori,

impegna il Governo ad applicare tempestivamente la determinazione della citata sentenza della Corte costituzionale, al fine di avviare le trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate e a prevedere lo stanziamento delle relative risorse finanziarie all'interno della legge di bilancio per il 2017.

(1-00623)

### Interrogazioni

AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, FLORIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(3-03134)

(Già 4-06343)

LO GIUDICE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha modificato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, sino ad allora poste a carico dei comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa;

le nuove norme hanno sollevato meritoriamente i comuni dall'onere di anticipare quelle spese, sancendo l'assunzione diretta della gestione delle stesse da parte del Governo, a partire dal 1° settembre 2015;

rimane, tuttavia, aperta la questione dei rimborsi ai comuni per le risorse anticipate nel periodo 2012/2015;

nella legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, non è stato previsto il ristoro delle spese anticipate dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari tra il 2012 e il 2015, per circa 700 milioni di euro, che incidono su circa 180 enti presso i quali hanno sede tribunali e corti d'appello;

considerato che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni, a seguito delle manovre finanziarie, sono diminuiti negli ultimi anni, determinando una situazione di difficoltà per i bilanci comunali;

il comune di Bologna ha intentato una causa al Governo relativa, fra l'altro, al mancato rimborso della somma di 40 milioni di euro per spese anticipate dall'amministrazione comunale per il funzionamento degli uffici

giudiziari, prima del cambio di sistema introdotto dalla legge di stabilità per il 2015;

una simile somma rappresenta per un comune come Bologna la possibilità di superare i problemi di bilancio e di continuare a garantire ai cittadini servizi di qualità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, fatta salva la complessità del procedimento di liquidazione dei contributi erogati dai comuni, come spiegato dal Ministro stesso nella risposta all'interrogazione 4-03025, ritenga che ci siano le condizioni per risolvere la questione in tempo utile onde evitare che il rapporto fra due organi della Repubblica coinvolga l'autorità giudiziaria.

(3-03135)

TOSATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

come si apprende dal comunicato di Banca d'Italia, la società Arianna Sim SpA, già in liquidazione volontaria, è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016, a causa "dell'irreversibile compromissione tecnica aziendale e della sussistenza di irregolarità e violazioni normative";

la Sim, costituita nel 1994 con il nome di Sofid Sim del gruppo Eni, era stata acquistata nel luglio 2011 da un gruppo di privati e, al momento della liquidazione, era guidata dall'ex direttore generale di Mps Sim che, poche settimane prima dell'annuncio di Banca d'Italia, aveva dichiarato perdite per complessivi 5,4 milioni di euro che avevano completamente azzerato il capitale;

il 18 luglio sono stati quindi nominati il comitato di sorveglianza e gli organi liquidatori con l'incarico, come si legge dallo stesso comunicato, di curare i patrimoni della clientela "in un'ottica di minimizzazione del rischio";

agli inizi di agosto a tutti i clienti di Arianna Sim è stata recapitata una raccomandata che li informava dalla situazione patrimoniale della società e la posizione di ciascuno nei confronti della società;

alla richieste di rimborso dei clienti, però, Arianna Sim ha risposto che la società, per il momento, è impossibilitata a dare esecuzione, perché tutta l'operatività è stata sospesa e che si procederà ai rimborsi non appena gli organi liquidatori provvederanno a dare disposizione di ripresa delle attività;

non è chiara, allo stato attuale, la motivazione di blocco totale in relazione al passivo della società e alla luce delle comunicazioni ai clienti degli attivi, che, di fatto, per i vincoli di separatezza, sono di proprietà dei clienti stessi e non di Arianna Sim;

in sostanza il liquidatore a tutt'oggi non ha motivato il prolungarsi del blocco e non ha preso in considerazione le ricadute che esso genera sui clienti, impossibilitati a rientrare in possesso dei loro risparmi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda garantire l'immediato rimborso dovuto ai clienti della società.

(3-03136)

ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, ZIN, LANIECE, ROMANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 16 settembre 2016, nel corso di un'ispezione ad un'azienda vitivinicola al confine fra le province di Pavia e Alessandria, un'ispettrice del lavoro sarebbe stata aggredita dalla titolare dell'azienda;

a seguito dell'aggressione, l'ispettrice avrebbe riportato una prognosi di ben 10 giorni;

l'episodio è solo l'ultimo di una serie di fatti commessi ai danni di ispettori del lavoro; tra gli episodi più gravi si ricordano gli ispettori minacciati ed inseguiti ad Eraclea, in provincia di Venezia, mentre a La Spezia l'auto di un ispettore è stata bruciata sotto la sua abitazione;

l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sulla base del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha sancito l'avvio di un sistema unificato di controllo in materia di lavoro e legislazione sociale, in grado di semplificare la multiforme attività ispettiva esercitata nei confronti delle imprese italiane, spesso soggette a interventi scoordinati, nonché di fornire tutele rafforzate ai propri funzionari ispettivi;

con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 recante lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo le disposizioni del decreto di riordino dell'attività ispettiva, si completa il quadro normativo e l'impianto organizzativo dell'Istituto;

tuttavia, ad oggi, mancano i necessari decreti ministeriali di dettaglio, per la piena operatività delle norme, nonché la stipula della convenzione, con la quale il Ministero del lavoro dovrà definire gli obiettivi dell'Ispettorato e le attività ad esso demandate, per un periodo non superiore a 3 anni;

giò, inoltre, ricordare che il testo del citato decreto presidenziale non riporta riferimenti alla tutela della sicurezza degli ispettori del lavoro;

in proposito, di particolare rilievo è l'articolo 9, comma 2, ai sensi del quale vengono fissati dei criteri di massima per lo svolgimento dei lavori in capo all'Ispettorato, quali le strategie per il miglioramento dei servizi, o le

modalità di verifica dei risultati di gestione, omettendo tuttavia qualsiasi tipo di riferimento alla tutela e salvaguardia degli ispettori del lavoro,

si chiede di sapere:

quale sia la data ufficiale di avvio delle attività del nuovo ente;

se e quali tutele siano allo studio degli organi competenti e, più specificatamente, se si stia pensando a forme di assicurazione che coprano il personale da danni fisici, come quello subito dall'ispettrice di Pavia, e materiali, come quello subito dall'ispettore di La Spezia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le necessarie misure, al fine di superare il vigente divieto normativo di acquisto di auto di servizio per gli ispettori del lavoro, così da mettere a disposizione degli uffici territoriali un contingente di auto che favorisca risparmio di spesa pubblica e garantisca ulteriormente la sicurezza dei suoi dipendenti;

se, in riferimento all'episodio di aggressione citato in premessa, intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale per lesioni e violenza a pubblico ufficiale contro la titolare dell'azienda.

(3-03137)

VACCIANO, MOLINARI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCSIA, MUSSINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02870, fornita in data 13 settembre 2016 presso la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il Ministero dell'economia e delle finanze informa che il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ha avviato, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la procedura di verifica dell'interesse storico e culturale per una parte dei beni descritti nell'atto, custoditi nel *caveau* della Banca d'Italia di Via dei Mille a Roma. È sottinteso che qualsiasi oggetto del patrimonio nazionale per cui non sia stata avviata la verifica dell'interesse storico e culturale, tramite l'opportuna procedura formale, sia sprovvisto delle tutele stabilite dal codice dei beni culturali; di conseguenza, la mancata certificazione della rilevanza storica e culturale o l'accertamento della sua assenza relativamente ai beni sottoposti a ricognizione pregiudica l'avvio di qualsiasi tipo di attività di valorizzazione, fatta salva l'opzione della mera alienazione;

gli interroganti intendono evidenziare che la risposta al presente atto ispettivo sarà indispensabile per indirizzare una nuova e più puntuale interrogazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto unico attore a cui è collegata la risoluzione di questa farraginoso vicenda burocratica, comunque ostativa alla riemersione di questo tesoro dall'oblio istituzionale,

si chiede di sapere:

quale sia il dipartimento ministeriale che possiede la competenza per la verifica dell'interesse storico e culturale e se già possieda tutta la documentazione relativa ai beni oggetto di ricognizione;

se la verifica dell'interesse storico e culturale possa eventualmente essere avviata anche in presenza di una descrizione sommaria dello stesso bene da sottoporre alla tutela del codice dei beni culturali o se tale rappresentazione approssimativa possa inficiare l'esito positivo dell'*iter*, considerando, inoltre, che la medesima procedura dovrà essere eseguita anche nei confronti di tutti gli altri beni chiusi nei plichi ancora non sottoposti a ricognizione;

se il Ministro in indirizzo, sentiti i dipartimenti competenti, sia in grado di comunicare le tempistiche relative alla conclusione della verifica dell'interesse storico e culturale della parte nota dei beni, per avere un chiaro riferimento temporale in termini di impegno.

(3-03138)

BOTTICI, MARTELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che come riportato da "il Fatto Quotidiano" in data 20 settembre 2016, l'ex presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), Alessandro Profumo, avrebbe sentenziato che: "Anche la massoneria ha distrutto il Monte dei Paschi";

considerato che dallo stesso articolo si apprende che "Profumo ha appurato che il glorioso istituto senese ha patito troppo a lungo l'assalto di famelici massoni (...). Il Monte dei Paschi ha elargito quantità enormi di prestiti a grandi gruppi e piccole imprese locali senza adeguate garanzie (...). Quel denaro è una parte dei crediti inesigibili che gravano sul futuro di Mps";

considerato inoltre che la banca Mps è stata negli ultimi mesi oggetto di una feroce svalutazione del proprio titolo azionario che ha perso fino al 70 per cento del suo valore di mercato e in questi giorni è impegnata in un'operazione di aumento di capitale di ben 5 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga che sia urgente, per quanto di competenza, avviare un'indagine interna al Monte dei Paschi di Siena, per verificare se quanto riportato dalla stampa e dall'ex presidente Profumo corrisponda al vero e quali siano i funzionari di vertice della banca che, in obbedienza a logiche massoniche, abbiano perseguito interessi di parte ed estranei all'interesse primario dell'istituto di credito.

(3-03139)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BOTTICI, MANGILI, DONNO, MORONESE, CAPPELLETTI, CASTALDI, PUGLIA, SANTANGELO, PAGLINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

risulta agli interroganti che il carcere di Sollicciano di Firenze presenti numerose criticità strutturali e infrastrutturali; le docce e i bagni versano in condizioni igienicamente deprecabili, la struttura presenta numerose infiltrazioni e nei mesi estivi il caldo rende invivibile la permanenza in cella;

il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) ha recentemente informato che, nel corso degli ultimi due mesi, si sono registrati 2 suicidi all'interno del carcere di Sollicciano, di cui uno nel mese di giugno 2016, che ha riguardato un italiano di 35 anni, originario di Maddaloni (Caserta);

il 14 luglio 2016 un transessuale di origine peruviana si è tolto la vita a pochi giorni di distanza dalla sua scarcerazione; la notizia è stata resa nota dal Garante toscano dei detenuti, Franco Corleone, che ha informato che "Il detenuto si è suicidato alla fine della sua pena (...) perché doveva essere scarcerato ad agosto. Il suicidio è avvenuto nelle cosiddette celle di "transito", che sono molto spoglie ed usate quando una persona arriva in carcere o per le punizioni", ed "era stato lo stesso detenuto a chiedere di essere trasferito in quelle celle, probabilmente per essere più tranquillo, perché evidentemente aveva problemi di rapporti con altri detenuti", come si legge su un lancio dell'agenzia "Ansa" del 15 luglio;

considerato che, dall'inizio della XVII Legislatura, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato numerose interrogazioni, rimaste ad oggi senza alcuna risposta, riguardanti le drammatiche condizioni delle carceri italiane,

si chiede di sapere:

di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo circa i fatti riferiti;

se risulti con quali modalità, in data 14 luglio 2016, giorno in cui un detenuto si è tolto la vita a pochi giorni di distanza dalla sua scarcerazione, fosse garantita la sorveglianza all'interno dell'istituto di pena;

se intenda avviare un'indagine di competenza, al fine di appurare se, nei confronti del detenuto transessuale morto suicida nel carcere di Sollicciano il 14 luglio 2016, siano state messe in atto tutte le misure di sorveglianza previste e necessarie, anche al fine di verificare se siano ravvisabili profili di responsabilità amministrativa o disciplinare in capo al personale penitenziario;



se risulti con chi condividesse la cella e di quanti metri quadrati disponesse il detenuto morto suicida il 14 luglio e se la cella fosse rispondente a requisiti atti a garantire adeguati profili igienici e sanitari;

se, nel corso della detenzione, il detenuto sia stato identificato come potenziale suicida e se sia stato sottoposto a un programma di osservazione speciale;

quali siano le condizioni umane e sociali riscontrabili nel carcere di Sollicciano;

quante siano le unità dell'*équipe* psico-pedagogica presenti all'interno del carcere di Sollicciano e se risultino sufficienti per soddisfare le esigenze dei detenuti presenti;

se non intenda adottare gli opportuni provvedimenti per implementare le misure di supporto psicologico, dedicate ai detenuti, finalizzate a scongiurare gli episodi di suicidio all'interno delle carceri;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere, al fine di ricondurre nella legalità costituzionale gli istituti di pena, che insistono sul territorio della Toscana, dove, a giudizio degli interroganti, i detenuti vengono sottoposti a trattamenti disumani e degradanti.

(4-06347)

FASIOLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nell'ambito del contenzioso tributario sussiste, a giudizio dell'interrogante, un'evidente sperequazione per gli istituti deflattivi, cioè per gli istituti di "reclamo-mediazione tributaria" e di "conciliazione giudiziale", di cui, rispettivamente, agli articoli 17-*bis* e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con i quali l'Agenzia delle entrate e il contribuente, mediante reciproche concessioni, addivengono ad un accordo finalizzato ad evitare che la commissione tributaria emetta la sentenza;

l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, ha chiarito che la mediazione tributaria ha rilevanza anche ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, poiché la base imponibile deve essere ricondotta a quella delle imposte sui redditi;

l'interpretazione è del tutto corretta con il dettato del citato articolo 17-*bis*, secondo cui "sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziale non si applicano sanzioni e interessi". A seguito del perfezionamento della mediazione, pertanto, la pretesa fiscale, nonché quella contributiva, è rideterminata in maniera definitiva nella misura fissata con l'accordo, per cui il rapporto giuridico sottostante all'avviso di accertamento impugnato si intende definito e non contestabile ulteriormente;

diversa, invece, è la previsione disposta dall'articolo 48-*ter*, norma sugli effetti della definizione agevolata della controversia, mediante l'istituto della conciliazione giudiziale, che ignora del tutto l'agevolazione concessa

in materia contributiva. Pertanto, ricorrendo a tale istituto, che non è precluso dalla procedura di reclamo-mediazione, di cui al precedente articolo 17-*bis* (a differenza della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2015), l'Agenzia delle entrate e il contribuente definiscono la controversia mediante una soluzione concordata degli importi, oggetto della contestazione, in modo che la commissione tributaria adita dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Va ricordato che, secondo quanto è stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (...) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi";

considerato che:

l'accordo conciliativo estingue l'originaria pretesa, che viene sostituita con uno specifico processo verbale, che costituisce il titolo per la riscossione delle somme dovute;

la pretesa contributiva deve necessariamente considerare l'eventuale accordo successivo, intervenuto tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente;

la sperequazione emerge anche per gli altri istituti deflattivi del contenzioso tributario. Infatti, l'accertamento con adesione e la definizione per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento prevedono il pagamento del solo debito contributivo e non anche quello relativo alle sanzioni e agli interessi correlati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ravvisino la necessità di sanare la disparità di trattamento realizzata con l'istituto del reclamo-mediazione tributaria rispetto alla conciliazione giudiziale. Per il primo, infatti, sul maggior reddito risultante dalla mediazione sono dovute soltanto le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione, quindi, delle sanzioni e degli interessi che, diversamente, sono dovuti nella conciliazione giudiziale.

(4-06348)

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
- Premesso che:

è purtroppo di grande attualità la difficoltosa apertura dell'anno scolastico 2016/2017 in Italia che, nonostante il grande concorso espletato, inizia nel *caos*, con il verificarsi, su tutto il territorio nazionale, di difficoltà nelle operazioni di nomina in ruolo degli insegnanti;

nel Nord, e nel Veneto in particolare, si sono verificati gravi problemi legati all'organico insufficiente, alla stabilizzazione dei docenti ed al sostegno dei disabili, così come ha fatto notare l'assessore regionale Elena Donazzan nelle sue dichiarazioni;

tra Padova e la sua provincia, a causa del ridotto organico del corpo docente, si annoverano non soltanto classi troppo numerose e carenza di laboratori linguistici, ma un consistente numero di studenti con disabilità che non potranno fruire dell'insegnamento di sostegno per l'esiguità nel numero degli insegnanti a loro dedicati;

a questa situazione già di per sé critica andranno sommati a breve tutti i trasferimenti previsti per il personale docente verso le destinazioni definitive loro assegnate, con il conseguente disagio per la continuità didattica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare l'incresciosa questione nelle opportune sedi per risolvere principalmente il problema cruciale delle assegnazioni delle cattedre vacanti e del trasferimento del personale docente e di sostegno, al fine di garantire la continuità didattica, *conditio sine qua non* per un ottimale svolgimento dell'anno scolastico appena iniziato.

(4-06349)

MUNERATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

ad essere maggiormente colpiti dal maltempo occorso nell'alto Polesine il 6 settembre 2016, quando si è scatenata anche una tromba d'aria, sono stati i comuni di Castelmasse e Castelnovo Bariano (Rovigo);

solo a Castelmasse, secondo una prima stima, i danni sono oltre il mezzo milione di euro, con tanto di alberi sradicati, tetti scoperchiati, pali della luce e telefoni in *tilt* ed il parziale abbattimento di un capannone poi caduto su un grosso tir in sosta;

proprio a Castelmasse si è registrato anche quello che per fortuna è rimasto l'unico episodio di ferimento fisico: un dipendente di Ecoambiente il cui veicolo è stato investito in pieno dalla furia del vento e gettato fuori strada;

nella zona di Badia Polesine vari rami sono stati scagliati sulle linee dell'alta tensione e la via ex provinciale è stata spazzata da fortissime raffiche di vento, scagliando alberi sulla carreggiata;

i sindaci interessati hanno già avanzato richiesta alla Regione dello stato di calamità,

si chiede di sapere entro quali tempi si intenda adottare il provvedimento di riconoscimento dello stato di calamità naturale ai Comuni colpiti dal maltempo del 6 settembre 2016.

(4-06350)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

come nel corso dell'audizione presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato del 21 giugno 2016, si richiama nuovamente l'attenzione sulla questione del precariato nel conservatorio, affinché si giunga rapidamente ad una giusta risoluzione del pluridecennale problema dei precari, con immissione in ruolo anche di coloro che sono nelle graduatorie ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, secondo la disponibilità delle cattedre vacanti, riconoscendo in tal modo a costoro gli stessi diritti di quelli "storici" del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, già immessi in ruolo senza concorso;

è stata evidenziata anche l'opportunità che i docenti ai sensi di quest'ultima legge abbiano la precedenza anche rispetto all'eventuale inserimento dei docenti degli istituti pareggiati nei ruoli dei conservatori, poiché hanno prestato servizio come supplenti selezionati con procedure spesso diverse e non conformi con quelle nazionali statali dei conservatori: in caso contrario, si rischia di dar luogo ad una disparità di trattamento a tutto svantaggio di coloro che sono "reduci" dalle procedure nazionali statali di durata pluridecennale sul reclutamento dei precari, e a tutto vantaggio di coloro che hanno seguito percorsi diversi da quelli che lo stesso legislatore ha via via stabilito per i docenti precari dei conservatori italiani negli ultimi 20 anni;

si ritiene quanto mai opportuno che la questione dei precari della legge n. 128 del 2013 trovi una soluzione prima di porre qualsiasi altra questione relativa alla riforma dei conservatori o al riordino degli istituti pareggiati;

di contro, qualora la scelta della maggioranza di Governo e parlamentare fosse quella di dare seguito all'immissione in ruolo dei precari di istituti privati o pareggiati (o comunque non statali) senza concorso, senza alcuna procedura statale di reclutamento e senza neanche una previa verifica se si tratta veramente di musicisti, si sarebbe di fronte ad una clamorosa disparità di diritti con cittadini di serie A, di serie B e di serie C;

ciò, inevitabilmente, rischia di ripercuotersi negativamente anche sulla funzionalità e l'organizzazione dei conservatori e sulla qualità della loro offerta, costretti a portare avanti procedure e situazioni contorte per un'altra generazione e con costi economici e artistici non prevedibili;

non risulta, peraltro, mai chiarita la disparità di diritti e di trattamento già determinata tra i precari ai sensi della legge n. 143 del 2004, definiti già nel 2014 dal Ministro in indirizzo "storici" per motivi o con criteri a tutt'oggi mai spiegati, immessi in ruolo anch'essi senza concorsi e senza particolari procedure, e i precari "non storici" ai sensi della legge n. 128 del 2013, dei quali pure non è stata data spiegazione del perché non sono "storici";

è evidente, pertanto, che l'attuazione di quanto dichiarato dal Ministro nell'audizione al Senato del 21 giugno accrescerebbe situazioni di con-

flittualità sociali, che si aggiungerebbero alle tante cause e ricorsi collettivi già in essere,

si chiede di sapere se ed in che termini il Ministro in indirizzo intenda garantire chiarezza e equità nelle procedure per il reclutamento dei docenti, valutando l'opportunità di risolvere il pluridecennale problema dei precari, con immissione in ruolo anche dei precari ai sensi della legge n. 128 del 2013, secondo la disponibilità delle cattedre vacanti, riconoscendo loro così i medesimi diritti dei docenti considerati "storici", già immessi in ruolo senza concorso.

(4-06351)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il dibattito in corso sulla riforma dei conservatori non ha avuto, a parere dell'interrogante, il necessario approfondimento tecnico in merito ai corsi preaccademici nel futuro assetto dei conservatori;

si tratta di una questione che non è burocratica, ma sostanziale e molto complessa, sia dal punto di vista didattico-professionale, che per le vaste implicazioni e conseguenze che una tale scelta può comportare sulla sopravvivenza stessa dei conservatori medio-piccoli;

uno dei punti di merito e di distinzione dei conservatori italiani rispetto ad altri Paesi, infatti, è proprio la presenza di una visione unitaria dell'insegnamento della musica, per studenti e docenti, che prende lo studente dall'infanzia all'università in un contesto già professionale, e in parte con caratteristiche ancora di "artigianato";

è del tutto evidente che sia la scuola media ad indirizzo musicale che il liceo musicale non possono sostituire il conservatorio ai fini di una formazione veramente professionale, perché hanno finalità completamente diverse; parimenti, è altrettanto notorio che non sussistono istituzioni alternative già vigenti che possano sostituire i conservatori nei corsi preaccademici, magari a costo zero;

un equivoco è oggigiorno rappresentato dall'età (dagli 8 ai 14 anni) degli scolari nella prima fascia dei corsi preaccademici, che viene erroneamente associata alle scuole inferiori primarie e secondarie e quindi, secondo alcuni, ciò potrebbe compromettere la dimensione "universitaria" del conservatorio;

in realtà non è l'età che va considerata, ma la natura dell'insegnamento impartito, che a quell'età è già professionale, motivo per cui questi corsi devono essere affidati a docenti "veri", di ruolo e di provata esperienza e professionalità;

altro aspetto da tenere in considerazione è la discontinuità didattica e professionale che si verrebbe a creare eliminando i preaccademici dai con-

servatori, a danno anch'essa di una formazione veramente professionale e completa, per la quale è fondamentale un inizio nel periodo dell'infanzia;

la chiusura, il declassamento o l'accorpamento della maggior parte dei conservatori nei "politecnici delle arti", inoltre, danneggerebbe o addirittura annullerebbe le complesse relazioni culturali che ogni conservatorio ha con il proprio territorio, compromettendo l'identità culturale di molte realtà locali, con conseguenti ripercussioni sull'immagine complessiva dell'Italia, ancora oggi famosa in tutto il mondo proprio per la sua storia musicale;

la salvaguardia di un sano "localismo", tipico del nostro Paese, permette ancora oggi una presenza diffusa nel territorio di istituzioni musicali di alto livello, ma dalla struttura agile e relativamente semplice;

i conservatori italiani rappresentano un'istituzione storica, in alcuni casi secolare, di alto livello nell'insegnamento professionale della musica e di produzione artistica, fortemente legata al proprio territorio, alla propria identità e alla propria storia; questa presenza è fondamentale per lo sviluppo culturale di molte città medio-piccole, con conseguente rivalutazione anche del territorio circostante e ulteriore valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e degli spazi;

inoltre, la maggior parte dei conservatori medio-piccoli favorisce i rapporti internazionali in vari modi: presenza di studenti stranieri che portano indotto nelle città medio-piccole italiane e le fanno conoscere all'estero, collaborazioni istituzionali con le più importanti istituzioni all'estero, programmi "Erasmus", "Socrates", presenza di numerosi docenti di fama internazionale, che in caso di chiusura andrebbero via, scambi di studenti e docenti sia in Europa che con altri Paesi del mondo (in particolare Brasile, Cina, Corea del Sud, Giappone e USA), eccetera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prevedere il reinserimento dei corsi preaccademici nel conservatorio e garantirne la rivalutazione, attraverso l'affidamento ai docenti di ruolo;

se intenda procedere nella limitazione, ovvero abolizione, delle lezioni "collettive", incompatibili con un insegnamento che dovrebbe essere specialistico e professionale già nel preaccademico, al fine di privilegiare le lezioni individuali e di gruppo;

se non convenga sull'opportunità di prevedere per il direttore del conservatorio una carica elettiva come per le università o, in alternativa, una procedura concorsuale come nelle scuole secondarie, a garanzia di nomine basate su un sistema meritocratico.

(4-06352)

CROSIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

sul sito "GrNet", il 28 luglio 2016, è apparso un articolo dal titolo "Rappresentanza militare, un organismo reso inutile dalle gerarchie, ma il

Parlamento non se ne occupa", nel quale si evidenziano diverse contraddizioni che, all'atto pratico, comportano il non funzionamento del Co.Ce.R. (Consiglio centrale di rappresentanza dei militari) interforze. Al riguardo, altre testate *on line* (come "Il nuovo giornale dei militari") stanno ponendo lo stesso problema, evidenziando in particolare la particolare posizione del presidente del Co.Ce.R. interforze;

il Co.Ce.R. dei Carabinieri, con delibera n. 773 del 14 ottobre 2015, prendendo spunto da alcune decretazioni del generale, Paolo Gerometta, in qualità di direttore del personale militare (Persomil), deliberava di non partecipare più alle riunioni del Co.Ce.R. interforze ed invitava il capo di Stato maggiore della difesa a "disporre le dimissioni di ogni presidente che si dovesse trovare nelle medesime condizioni del Generale Gerometta (ritenuto incompatibile)";

alla suddetta delibera seguiva la n. 1457XI, in data 29 ottobre 2015, del consiglio nazionale della Guardia costiera;

il Co.Ce.R. Aeronautica, con delibera n. 1, in data 15 marzo 2015, disconosceva le modalità di comparto difesa al di fuori delle materie di concertazione, modalità a cui si è ricorsi spesso in modo anomalo per riunire le 3 sezioni delle forze armate tradizionali;

è noto che il presidente del Co.Ce.R. interforze generale di divisione esercito italiano, Paolo Gerometta, dopo un lungo tempo al 1° reparto personale dello Stato maggiore dell'Esercito, ha assunto un incarico ancora più incompatibile, quello cioè di direttore generale del personale militare;

sempre in merito ad incarichi incompatibili, in ambito della Marina, il presidente del Co.Ce.R., sezione Marina, ammiraglio Pietro Ricca, è da circa 5 anni anche capo del 1° reparto personale dello Stato maggiore della Marina e dovrebbe assumere quello di capo del primo reparto personale dello Stato maggiore della difesa;

negli articoli citati si parla di voci sempre più insistenti provenienti non solo dalla rappresentanza militare, che vedrebbero il trattenimento in servizio da parte del generale Gerometta, generale e presidente, che nei primi giorni di settembre 2016 ha raggiunto i limiti di età. Atto che, qualora confermato, comporterebbe ancor maggiori difficoltà di azione di un Co.Ce.R. interforze, che è stato prorogato dal Parlamento, su proposta del Governo, per contribuire alla riforma della rappresentanza militare e ha svolto una sola riunione in circa un anno e mezzo. Situazione ancor più contraddittoria per il fatto che uno dei motivi previsti dal testo unico dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per la decadenza dei delegati è il raggiungimento dei limiti di età;

sia la legge "di Paola" (legge n. 244 del 2012) che l'orientamento del "libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa" considerano la riduzione del personale prioritaria e a cominciare dai vertici;

con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha

confermato che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dalla legge n. 114 del 2014, è avvenuta la soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare, anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia;

nello stesso sito *internet* del Ministero della difesa, alla voce "disciplina dei richiami in servizio", si dice che l'amministrazione della difesa si avvale del personale militare in congedo per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, con propria direttiva, in attesa che il Parlamento vari una riforma più evoluta della rappresentanza del personale militare, accogliendo quanto richiesto dal Co.Ce.R. Carabinieri, decretare di non mantenere presidenti di sezione con incarichi dirigenziali presso le direzioni generali del personale o i reparti personale degli Stati maggiori, al fine di sbloccare uno strumento ormai inattuale;

se corrisponda o meno al vero quanto si scrive in merito ad una presunta volontà del Ministro di trattenere in servizio il presidente Paolo Gerometta, che, in oltre un anno di mandato da presidente del Co.Ce.R., avrebbe svolto un solo incontro con un valido numero legale;

con quale motivazione confermerebbe eventualmente il generale Gerometta nella carica di presidente del Co.Ce.R. interforze, in considerazione del fatto che l'unico strumento normativo è il richiamo dal congedo, condizione che comporta la decadenza da delegato della rappresentanza;

nel caso di un richiamo in servizio del generale Gerometta, quali siano le particolari esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio, al punto da andare contro la linea politica del Governo di diminuire i vertici militari.

(4-06353)

FASIOLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

secondo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (...) devono esser determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi";

la disciplina è stata innovata con l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche seguito di accertamento degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo";



tale disposizione sostituisce la normativa previgente;

successivamente, l'articolo 7, comma 2, lettera *t*), punti 2) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto quanto segue: "2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (...) relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferisce anche ai contributi e premi previdenziali e assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera; 3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 3.2) per gli anni 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2006";

ritenuto che:

in base alla citata normativa, i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, con relativi sanzioni e interessi, dovuti in base all'emissione sia dell'"avviso bonario", conseguente alle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi, sia dell'avviso di accertamento, devono essere riscossi direttamente dall'INPS, mediante l'avviso di recupero, e non dall'Agenzia delle entrate;

la devoluzione della riscossione all'Agenzia delle entrate delle somme dovute a titolo di contributi e premi previdenziali e assistenziali sta comportando problematiche di natura giurisdizionale in ordine al rendiconto delle competenze a decidere in materia;

accade, inoltre, che la decadenza del contribuente dal pagamento rateale delle somme dovute, fissate con procedura deflattiva, comporti la riscossione coattiva, mediante addebito, dei contributi e dei premi da parte dell'INPS;

emergono, altresì, alcune problematiche dal quadro normativo e applicativo riferito all'istituto della conciliazione giudiziale per il quale, in base al sopravvenuto accordo tra le parti, la commissione tributaria dichiara la cessata materia del contendere, senza che ciò produca efficacia, anche ai fini previdenziali, pur se oggettivamente sussiste la correlazione tra la base imponibile contributiva e la base imponibile fiscale. In sostanza, se la controversia è definita avvalendosi di tale istituto, l'INPS, per la propria competenza, riscuote le maggiori somme dovute sul reddito indicato nell'accordo mediante l'avviso di addebito,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di procedere ad una revisione organica della procedura di riscossione dei contributi e dei

premi previdenziali e assistenziali, nonché ad una revisione organica conseguente alla diverse modalità di impugnazione oggi presenti.

(4-06354)

CAPPELLETTI, GIROTTO, MONTEVECCHI, CIAMPOLILLO, SERRA, ENDRIZZI, PUGLIA, LUCIDI, DONNO, TAVERNA, PAGLINI, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORRA, BOTTICI - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nel 1973 in uno stabilimento industriale situato nella frazione di Stroppari nel comune di Tezze sul Brenta (Vicenza) ha avuto inizio l'attività di trattamenti galvanici da parte dell'azienda denominata "Cromatura Zampierin" divenuta, nel febbraio 1975, Tricom SpA Quest'ultima nel 1995 ha ceduto il settore della cromatura alla Galvanica PM la quale ha gestito gli impianti ex Tricom fino alla cessazione dell'attività produttiva avvenuta alla fine del 2003;

già nel 1976 è stata rilevata la prima contaminazione da cromo esavalente nei pozzi per l'approvvigionamento di acqua potabile nei territori a valle dello stabilimento, nel cittadellese e nel e nel fontanivese, ma soltanto le indagini avviate nel 2001 hanno consentito di accertarne le cause, rinvenute nell'attività di trattamenti galvanici dell'ex Tricom;

il cromo esavalente dall'industria è penetrato nel sottosuolo inquinando le falde acquifere e compromettendo in maniera irreversibile l'intera area circostante dal bassanese meridionale fino all'alto padovano coinvolgendo le due province di Vicenza e Padova;

dal 1973 al 2005 l'inquinamento da cromo esavalente dell'intera area contigua all'azienda galvanica è stato continuo seppur con fasi variabili; in questo lasso di tempo la popolazione residente ha utilizzato quotidianamente l'acqua inquinata in diverse modalità;

la contaminazione provocata dall'attività galvanica dell'ex Tricom è il più grande e grave inquinamento da cromo esavalente delle falde acquifere di tutta Europa;

nel corso degli anni si sono verificati alcuni decessi per neoplasia polmonare di lavoratori impiegati nell'ex stabilimento galvanico di Tezze sul Brenta a causa delle inalazioni in percentuale significativa di cromo esavalente e nichel;

in seguito alle denunce dei parenti delle vittime si è instaurato un procedimento penale nei confronti degli amministratori delegati e del dirigente del reparto cromatura dell'ex Tricom, conclusosi con la condanna dei 3 imputati per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime in danno di più persone, per non aver adottato provvedimenti atti ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione di vapori tossici, quale il cromo esavalente aerodisperso, né misure necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori;

considerato che:

nella sentenza di condanna relativa all'ulteriore procedimento penale per avvelenamento colposo instauratosi davanti al Tribunale ordinario di Padova, sezione distaccata di Cittadella, il giudice, sulla base della perizia del consulente tecnico, ha affermato che il cromo esavalente "ha effetti cancerogeni multipotenti, ossia la capacità di indurre tumori non solo nei tessuti/organi bersaglio, ma anche in diverse sedi anatomiche e di diverso tipo";

ha asserito che "si è in presenza di due agenti sicuramente cancerogeni, come il Cr 6+ e il nichel, per i quali non esiste soglia" e che "non esiste una dose senza effetto"; pertanto "il cancro è funzione dell'esposizione. Per esposizione si intende concentrazione per durata: ci può essere un'alta concentrazione alla quale si è esposti per un breve tempo o una piccola o piccolissima esposizione per un lunghissimo periodo di tempo, che può iniziare anche dalla vita fetale";

la pronuncia riporta infine che "il processo neoplastico può continuare a svilupparsi anche dopo la cessazione dell'esposizione. Il periodo di latenza fra inizio dell'esposizione ed insorgenza della neoplasia è caratterizzato quasi sempre dall'assenza di alterazioni clinicamente e patologicamente rilevabili e costituisce lo stadio critico del processo neoplastico (...). Il periodo di latenza di tumori dello stomaco e del polmone comunque insorti può variare, come per tutti i tumori, a seconda dell'esposizione, da 6 - 10 - 15 anni a 40 - 50 anni";

considerato inoltre che:

dalla rivista "Epidemiologia e Prevenzione" (anno 39, n. 3, maggio-giugno 2015) si apprende che l'ultimo monitoraggio effettuato sui lavoratori dell'ex Tricom ha evidenziato una sovrarmortalità per tumore del polmone e del pancreas rispetto al resto della popolazione;

da "Il Giornale di Vicenza" del 24 agosto 2016 si apprende che l'opera di bonifica del sito dell'ex azienda galvanica non è stata ancora portata a termine e che "per mettere in sicurezza la zona in modo definitivo si dovrà procedere con l'iniezione nel terreno di particolari sostanze in grado di neutralizzare il cromo esavalente e i suoi effetti dannosi per l'ambiente e le persone. L'operazione si presenta piuttosto complessa e richiederà alcuni milioni di euro che, al momento, non sono disponibili",

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per assicurare una diffusa, prolungata e costante attività di monitoraggio delle condizioni di salute dei cittadini residenti nelle zone contaminate dal cromo esavalente e dal nichel, sostanze cancerogene derivanti dall'attività galvanica della ex Tricom, nonché di quelle degli ex lavoratori della stessa azienda e, qualora avessero già provveduto al riguardo, quali siano le risultanze degli esami clinici effettuati.

(4-06355)

DE POLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che il gruppo Selcom, un'azienda di EMS (Electronic manufacturing services) internazionale e molto evoluta, che progetta, collauda e produce apparati e sistemi elettronici e meccanici, a causa di una sbagliata gestione dei vertici aziendali, che ha prodotto indebitamento e mancanza di liquidità, potrebbe mettere in discussione la produttività degli stabilimenti italiani con ricadute drammatiche a livello occupazionale;

la società in Italia occupa ad oggi circa 770 lavoratori distribuiti negli stabilimenti della Procond elettronica di Longarone in provincia di Belluno (290) e nelle sedi di Bologna (360), Palermo (110) e Milano (10) ed è considerata una delle maggiori aziende italiane di tecnologia elettronica per i settori *automotive*, elettrodomestici e automazione;

sono in corso presso il Ministero dello sviluppo economico incontri, presieduti dal responsabile della struttura ministeriale che gestisce le vertenze, tra i rappresentanti del gruppo Selcom, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle Regioni (Emilia-Romagna, Veneto e Sicilia) dove hanno sede le unità produttive e di progettazione, per una verifica delle condizioni economiche e produttive nonché delle prospettive occupazionali dei dipendenti,

si chiede di sapere se sia nelle intenzioni dei Ministri in indirizzo confermare l'impegno a favorire la ricerca delle soluzioni più adeguate per il superamento delle criticità finanziarie di Selcom, al fine di scongiurare la chiusura degli stabilimenti e sostenere la continuità produttiva, salvaguardando sia l'occupazione dei lavoratori sia la presenza industriale italiana nel settore delle componentistica elettronica.

(4-06356)

BARANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'obbligo scolastico vige nell'ordinamento italiano da più di 40 anni ed è attualmente disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, secondo le cui previsioni "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";

in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, i genitori di M.F. facevano regolare domanda di iscrizione per il proprio figlio al primo anno della scuola secondaria di primo grado di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara), presso l'istituto comprensivo "F.T. Baracchini";

in data 15 settembre 2016, M.F. prendeva regolarmente parte alle lezioni presso la scuola di Villafranca in Lunigiana, comune in cui è residente

con la famiglia. Il medesimo giorno i genitori dell'alunno, contattati telefonicamente dagli uffici dell'istituto, venivano invitati in malo modo, come risulta da una loro denuncia sporta ai carabinieri in data 16 settembre, a non condurre più il figlio presso quella scuola, alla luce del diniego del dirigente scolastico ad accoglierne l'iscrizione;

l'alunno, proveniente da altro istituto frequentato lo scorso anno scolastico, aveva ricevuto regolare nullaosta per il trasferimento dalla scuola di provenienza, come da nota prot. 4378 del 14 settembre 2016 trasmessa dall'ufficio scolastico regionale per la Toscana, ufficio IX, ambito territoriale di Lucca e Massa-Carrara, al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Baracchini;

nella medesima nota, si invitava altresì il dirigente scolastico dell'istituto Baracchini a procedere con l'iscrizione dell'alunno M.F.;

con nota prot. n. 3701 C1 del 15 settembre 2016, il dirigente scolastico del Baracchini invitava il dirigente dell'ufficio scolastico regionale a meglio definire se quello della nota citata costituisse un "invito" o un "ordine di servizio", giungendo per di più a qualificare come "inopinato" il regolare nullaosta rilasciato per il trasferimento di M.F.;

a seguito dei fatti esposti e dell'impossibilità di tornare a scuola, il minore ha avuto un malessere, come riportato nella già citata denuncia sporta dai genitori ai carabinieri,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo, per salvaguardare il diritto-dovere di un minore a frequentare la scuola dell'obbligo;

se non ritenga di procedere nei confronti del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Baracchini, alla luce del reiterato e arbitrario diniego ad accettare l'iscrizione di un minore residente nel comune in cui insiste la scuola da lui diretta, venendo meno a dei precisi obblighi di legge;

come valuti la replica del dirigente scolastico alla nota dell'ufficio scolastico regionale e se in essa non ravveda il venir meno dei suoi doveri d'ufficio.

(4-06357)

NUGNES, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, SANTANGELO, SERRA, DONNO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la società Geoelectric Srl in data 16 luglio 2012 ha presentato istanza per la realizzazione di un impianto geotermico pilota nell'area del permesso di ricerca "Scarfoglio" nel comune di Napoli;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dal liquido geotermico estratto da 3 pozzi di

produzione e reiniettato nel sottosuolo in altri 2 pozzi, delle condotte per il convogliamento del fluido geotermico e dell'elettrodotto interrato di connessione alla rete elettrica Enel;

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo sulla questione ha depositato l'interrogazione 3-02346 pubblicata il 4 novembre 2015, che ad oggi non ha ricevuto risposta;

il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99", così come successivamente integrato e modificato, all'art. 1, comma 3-*bis*, prevede che "Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW";

la qualifica di opere di interesse nazionale conferita agli impianti pilota per la reiniezione dei fluidi geotermici con l'attribuzione della competenza allo Stato, in ossequio alla recente pronuncia resa dalla Corte costituzionale n. 110 del 2016, non viola il riparto di competenze stabilito dal titolo V della parte II della Costituzione nella misura in cui i provvedimenti siano adottati d'intesa con le Regioni territorialmente interessate;

considerato che:

il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della riunione tenutasi in data 19 marzo 2014 presso la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sezione A, della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, cui ha partecipato la Regione Campania, ha espresso parere favorevole in merito all'istanza;

con nota protocollo n. 290457 del 28 aprile 2014, depositata presso il Ministero, la Regione Campania ha prodotto una dettagliata relazione relativa ai progetti pilota denominati "Cuma" e "Scarfoglio", individuando gravi criticità e lacune nella documentazione prodotta per il progetto pilota "Scarfoglio" e rilevando che lo stesso non risulta adeguatamente sostanziato, aggiornato e congruente con le aree prescelte e le finalità progettuali;

la procedura di autorizzazione del progetto pilota "Cuma" si è conclusa presso il Ministero dello sviluppo economico con esito negativo;

in merito al progetto "Scarfoglio" in data 4 maggio 2015 la società Geoelectric Srl ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale;

a giudizio degli interroganti, occorre evidenziare che attualmente tutta l'area flegrea, fino a Mergellina, è stata dichiarata "zona rossa", ossia zona di massimo rischio vulcanico in base ai livelli di allerta previsti dal piano di emergenza della protezione civile; inoltre, lo stato attuale dei Campi flegrei corrisponde al "livello giallo", ovvero il livello di attenzione. Si sottolinea che attualmente non sussistono i relativi piani di emergenza;

negli ultimi 11 mesi, si sono registrate sequenze sismiche con epicentro proprio nell'area Solfatara-Pisciarelli; significative le sequenze del 7 ottobre 2015 con *magnitudo* di circa 2 gradi della scala Richter, avvertita distintamente dalla zona flegrea e dalla città di Napoli, e l'ultima in ordine cronologico è stata registrata il 31 agosto 2016 con 45 eventi di intensità massima pari a 1.7 gradi Richter; tutte le sequenze, compresa la prima, sono state registrate a bassa profondità ipocentrale di circa un chilometro;

il 29 luglio 2015 a Quarto, si sono riuniti il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese e il sindaco di Quarto Rosa Capuozzo per discutere un documento d'intesa sulla geotermia e la scelta della tipologia di impianti da localizzare nella caldera dei Campi flegrei. Questo il loro comunicato: «I rappresentanti delle Amministrazioni si sono trovati concordi nel sottolineare l'importanza della geotermia come fonte sostenibile per la produzione energetica, termica e idrico-sanitaria che è una grande risorsa da utilizzare con sapienza e accortezza, ma al contempo hanno chiarito in modo netto la loro totale contrarietà agli impianti di grandi dimensioni ad alta e media entalpia per la produzione di megawatt di energia con trivellazioni profonde e con il prelievo e la reimmissione di fluidi nel sottosuolo, che produrrebbero rischi per la popolazione in una zona sensibile qual è la Grande Caldera dei Campi Flegrei», come si legge sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel documento siglato, sono state tracciate le linee guida che puntano all'uso di questa fonte di energia sostenibile finora poco utilizzata e all'eliminazione del rischio connesso agli impianti di grandi dimensioni nonché alla scelta di ridistribuire la ricchezza energetica, favorendo molti singoli utenti proprietari a mezzo della "bassa entalpia senza prelievi né reimmissioni", piuttosto che i grandi produttori;

il Comune di Pozzuoli, sul cui territorio inciderebbe in buona parte il progetto, con delibera consiliare n. 65 del 2015, assunta all'unanimità, ha espresso un parere fermamente ed irrevocabilmente negativo al progetto di realizzazione di un impianto industriale per lo sfruttamento geotermico del sottosuolo, per primari motivi di sicurezza territoriale oltre che per le negative ricadute economiche, ambientali e paesaggistiche sul territorio stesso e sulle popolazioni insediate;

le lacune individuate dalla Regione non sono superate dalle integrazioni volontarie prodotte dalla società proponente in data 23 maggio 2016 e oggetto di ripubblicazione e nuova procedura di osservazioni da parte del pubblico;

le principali criticità del progetto sono state esaminate dettagliatamente, tenuto conto delle integrazioni volontarie, nelle osservazioni tecni-

che depositate presso il Ministero dell'ambiente, a mezzo Pec inviata dalla prima firmataria del presente atto in data 5 settembre 2016 e pubblicate nella sezione VIA del sito istituzionale del Ministero;

considerato inoltre che:

nell'area dei Campi flegrei si sviluppa un esteso sistema vulcanico che costituisce una caldera attiva, considerata tra i vulcani più pericolosi al mondo per l'imprevedibilità dei fenomeni esplosivi che può generare;

a giudizio degli interroganti, qualsiasi alterazione dei fluidi magmatici potrebbe esporre a rischio la popolazione, anche in ragione dell'elevata urbanizzazione dell'area e della mancanza di adeguati e divulgati piani di evacuazione; inoltre, le risultanze scientifiche non sono in grado di escludere rischi di sismicità indotta derivanti dal progetto considerato, anzi esiste una copiosa bibliografia che avvalorava i possibili collegamenti con eventi sismici, amplificati nelle aree vulcaniche attive;

l'area di Agnano-Pisciarelli è strategica e prioritaria per il monitoraggio geofisico e geochimico della caldera attiva dei Campi flegrei con *database* ultradecennali contenenti dati, monitorati ed utilizzati per valutazioni di pericolosità e dei livelli di allerta, determinanti per l'eventuale attuazione di piani di emergenza. Pertanto, ogni alterazione meccanica o termo-fluidodinamica, indotta da attività di trivellazione, estrazione e reiniezione di fluidi nel sistema idrotermale, a parere degli interroganti comprometterebbe in modo non controllabile e imprevedibile i parametri monitorati, vanificando l'uso dei *database* per la valutazione di eventuali anomalie;

una ricerca realizzata dal dottor Luca D'Auria ed altri ricercatori dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) del CNR, pubblicata nell'agosto 2015 sulla rivista "Nature - Scientific Reports", ha dimostrato, attraverso lo studio delle deformazioni del suolo avvenute tra il 2012 e 2013, come in detto periodo si sia verificata una possibile risalita di magma fino ad una profondità di circa 3 chilometri, proprio al di sotto della zona centrale della caldera. Tale risultato ha evidenziato la scarsa rilevabilità in tempo reale della possibile risalita di corpi magmatici e della stessa presenza di tali corpi a bassa profondità, attraverso i sistemi di monitoraggio attualmente disponibili;

nell'area dell'ex Italsider di Bagnoli, nel medesimo sistema geotermico dei Campi flegrei, è stata recentemente rilevata la risalita di fluidi fangosi all'interno del pozzo, della profondità di circa 500 metri, trivellato nel luglio 2012 nell'ambito del progetto "Campi Flegrei deep drilling project" (CFDDP). Al riguardo, il presidente dell'INGV dottor Martini, in data 20 luglio 2016, prot. int. n. 1634, ha diffuso una nota con la quale, a seguito delle segnalazioni ricevute dal dottor De Natale e dal commissario per gli idrocarburi e le risorse minerarie secondo i quali il pozzo CFDDP risulta parzialmente ostruito da materiale fangoso verosimilmente risalito dal fondo, chiede di avvalersi della consulenza di un esperto di chiara fama nel settore delle perforazioni per una verifica dello stato del pozzo e per individuare le opportune misure da adottare per la messa in sicurezza, nel caso in cui



queste fossero ritenute necessarie; considera la necessità e l'opportunità di affidare l'incarico all'ingegner Bottai, in adesione ai principi di economicità, efficacia ed efficienza delle procedure amministrative, in quanto l'idoneità professionale era stata già accertata in passato con la selezione pubblica e il medesimo professionista ha rivestito i ruoli di progettista e di assistente nella perforazione nel progetto CFDDP. La nota evidenzia altresì come sia necessario e urgente verificare la presenza, ovvero la ragionevole previsione, di situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dalla messa in sicurezza del pozzo CFDDP in Napoli;

da un articolo pubblicato dal sito di informazione "ilsudonline" il 7 settembre 2016 si apprende che nel mese di maggio 2016 il Dipartimento della protezione civile e la Regione Campania hanno presentato il piano nazionale di fuga in caso di eruzione o terremoto per la zona rossa dei Campi flegrei che recita: «La definizione del progetto a stato messo a punto dalla Protezione Civile e dalla Regione Campania grazie alla solidarietà di tutti gli amministratori nazionali. Campi Flegrei, ecco il piano nazionale di fuga caso eruzione o terremoto. Nel caso, al momento remoto, di una eruzione vulcanica, un milione di sfollati napoletani potrebbero essere trasferiti in diverse regioni d'Italia. In caso di terremoto, eruzione o bradisismo i cittadini di Pozzuoli saranno trasferiti in Lombardia, quelli di Bacoli in Umbria e Marche, del Monte di Procida in Abruzzo e Molise, per Quarto la Toscana, per i residenti di Bagnoli il piano prevede l'esodo in Basilicata e Calabria, la comunità di Soccavo in Emilia Romagna, quella di Pianura in Puglia, per Chiaiano a previsto lo spostamento in Friuli Venezia Giulia, per Fuorigrotta nel Lazio, per il Vomero il Piemonte e la Valle d'Aosta, per l'Arenella il Veneto, per Posillipo la Sardegna, per Chiaia e San Ferdinando la Sicilia. Al momento, in caso di emergenza, sarebbe un'impresa raggiungere la Tangenziale e i caselli autostradali. Ora l'attenzione dei tecnici sarà improntata sull'adeguamento alle possibili emergenze di una eruzione vulcanica le reti ferroviarie locali, i fondali dei porti, gli ospedali, le infrastrutture essenziali»;

a parere degli interroganti è importante evidenziare la sentenza del TAR di Napoli, Sez. III, 23 novembre 2006-27 febbraio 2007, n. 1231, che afferma: «La legge regionale n. 21 del 2003 detta norme urbanistiche per i comuni rientranti nella zona ad alto rischio vulcanico dell'area vesuviana, prevedendo che gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni non possano consentire l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici. I comuni dovranno pertanto adeguare i loro strumenti urbanistici a tale divieto. È prevista, inoltre, l'adozione da parte della provincia e della regione di un piano strategico operativo finalizzato alla decompressione della densità insediativa presente e al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga. In questo quadro, si pone la previsione di cui all'art. 5 di un immediato divieto di rilasciare titoli edilizi per interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni. Tale previsione appare ragionevole e coerente con le finalità di tutela della sicurezza e della incolumità pubblica perseguite dalla legge regionale.

Il divieto è infatti finalizzato evidentemente ad impedire che nelle more dell'approvazione delle modifiche agli strumenti urbanistici venga ulteriormente incrementata la densità abitativa dell'area, aggravando così i problemi di sicurezza nelle aree a rischio di fenomeni eruttivi. Esso peraltro non comporta una indeficabilità assoluta ma riguarda solo l'attività edilizia a scopo residenziale. Il divieto in questione, inoltre, non è stato disposto, come sostengono i ricorrenti, in modo indiscriminato e cioè anche in zone non toccate in via immediata e diretta dai rischi di un'eruzione del Vesuvio. Il suo ambito di applicazione - come specifica l'art. 1 della citata legge - è infatti limitato "ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana del dipartimento della protezione civile - prefettura di Napoli - osservatorio vesuviano. La delimitazione dell'ambito di applicazione della legge regionale, dunque, è stata effettuata dal legislatore includendovi solo i territori qualificati "ad alto rischio vulcanico"»;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la legge regionale n. 21 del 2003, e in particolare il divieto di rilasciare autorizzazioni edilizie a fini residenziali, costituisce una legittima attuazione del principio di precauzione e di azione preventiva. Si ritiene quindi implicito ed automatico che la legge regionale n. 21 del 2003 debba riguardare anche la nuova "zona rossa flegrea", anche al fine di non incorrere in ulteriori sanzioni comunitarie;

ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione sancito dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previsti dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione. In particolare, il principio di precauzione prevede che, qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute e l'incolumità delle persone, le istituzioni comunitarie possano adottare misure di tutela senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione, sez. III, 12 gennaio 2006, n. 504). Tale principio, di matrice comunitaria ma presente anche nel diritto interno, dunque, consente e in certa misura impone, a fronte di situazioni di rischio, l'adozione di provvedimenti di tutela da parte delle amministrazioni competenti, quindi anche per la zona rossa flegrea. È inoltre importante considerare i possibili effetti negativi che la relazione di progetto non ha escluso, il mancato utilizzo di tutti i dati aggiornati disponibili nonché l'incertezza scientifica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, a fronte dei numerosi e gravi profili di criticità evidenziati, che ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione in relazione a qualsiasi intervento di trivellazione nei Campi flegrei e ad Ischia, in particolare relativamente ai progetti pilota per lo sfruttamento industriale della risorsa geotermica, che potrebbero impedirne la realizzazione;

se non considerino che lo sfruttamento industriale delle risorse geotermiche in aree soggette a elevato rischio sismico, ad oggi in costante crescita con innalzamento del livello di allerta allo stato di "attenzione", rappresenti un fattore di rischio potenziale troppo elevato, che dovrebbe escludere la realizzazione del progetto per evidente incompatibilità dello stesso con le condizioni territoriali.

(4-06358)

GIOVANARDI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

Tiziana Cantone, giovane donna della provincia di Napoli, come noto, si è tolta la vita a seguito della permanenza sul *web* di materiale audiovisivo a sfondo sessuale, in cui era coinvolta;

a conclusione di un procedimento in sede giudiziaria avviato dalla giovane trentunenne e finalizzato ad ottenere la rimozione di detto materiale da *internet*, questa veniva condannata al pagamento delle spese legali, benché riconosciute il diritto all'oblio, in quanto ritenuta consenziente all'atto della realizzazione del materiale audiovisivo;

attualmente risultano esserci 4 persone indagate per diffamazione nei confronti della donna, proprio in relazione alla diffusione di quei video, che sono diventati immediatamente virali e oggetto di commenti offensivi ed, inoltre, sarebbe stato aperto anche un fascicolo per istigazione al suicidio;

già nel 2015 Tiziana Cantone aveva sporto denuncia per la presenza sul *web* di contenuti multimediali che la riguardavano. A seguito di tale denuncia, la Procura di Napoli, nel maggio del 2015, apriva un'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli e di cui era titolare il pubblico ministero Alessandro Milita;

il pubblico ministero, circa un anno dopo la denuncia e la relativa richiesta di eliminare quei contenuti dalla rete, rimarcava, secondo quanto risulta all'interrogante, come l'oscuramento dei siti da cui era possibile fruire di quei video, fosse superflua, alla luce della loro stessa rapida diffusione che si incrementava sempre maggiormente, proprio nel mentre si attendeva una decisione in merito;

circa, poi, la fattispecie relativa all'ipotesi di violazione della *privacy* avanzata dalla Cantone e dai suoi legali, gli inquirenti avrebbero intravisto, nel mancato esplicito divieto da parte di Tiziana alla diffusione dei video, che lei stessa aveva inviato ad alcuni amici, un limite alla configurabilità del reato, optando dunque per l'archiviazione;

a distanza di 5 giorni dal suicidio della ragazza, uno dei video era ancora fruibile su *internet*, non essendo, dunque, stato bloccato dalle autorità competenti;

intervenuto sulla questione, Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali, circa il mancato riscontro relativo al divieto della diffusione dei video, ha sostenuto: "è assolutamente contro la legge italiana che

prevede che la diffusione di dati sensibili debba avvenire solo con il consenso esplicito dell'interessato, quindi mi permetto di dire che quella valutazione, se fatta dal pm, non è fondata",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, come li valuti e se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per far luce, in particolar modo, sulla tempistica intervenuta tra la richiesta avanzata dai legali della Cantone alla Procura napoletana, circa l'oscuramento dei siti che pubblicavano i video, ed il diniego opposto dai magistrati, dopo circa un anno, periodo nel quale i video hanno continuato a diffondersi sul *web*.

(4-06359)

PANIZZA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nel mese di maggio 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, in un'intervista, ha dato comunicazione della disponibilità di 150 milioni di euro per recuperare e ristrutturare i beni culturali dimenticati;

per determinare i luoghi oggetto delle risorse messe in campo, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica ("*bellezza@governo*") a cui i cittadini potevano segnalare, fino al 31 maggio, un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare;

l'emanazione del decreto con lo stanziamento era prevista per il 10 agosto 2016, insieme all'istituzione di una commissione *ad hoc* con il compito di stabilire a quali progetti assegnare le risorse;

considerato che:

è risaputo che gli intendimenti del Governo sulla cultura sono considerati una questione prioritaria: infatti si dà merito del successo del provvedimento "Art Bonus" (di cui al decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014), attraverso il quale sono stati coinvolti oltre 2.545 mecenati per un totale di circa 78 milioni di euro di erogazioni liberali, l'aumento di oltre il 30 per cento dei fondi pubblici per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2016, l'investimento del CIPE del 1° maggio 2016 che ha assegnato un miliardo di euro per i nostri beni culturali;

le *e-mail* inviate da parte dei cittadini sono state 139.759, per un totale di 8.000 luoghi segnalati;

tenuto conto che ad oggi non si sa se sia avvenuta la selezione delle opere, non si conosce l'eventuale quantificazione loro concessa, chi siano i membri della commissione che ha operato le scelte e nemmeno quali siano i criteri di scelta usati per ognuna di loro, in quanto, dal mese di agosto, il sito del Governo risulta non più abilitato a ricevere le *e-mail*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dare spiegazioni circa i motivi della sospensione del servizio in questione;

se non ritenga opportuno, anche per ragioni di trasparenza, informare su quale sia, attualmente, lo stato di tale lodevole iniziativa.

(4-06360)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

domenica 18 settembre 2016, a Livorno, presso lo stadio "Armando Picchi", si è svolta la partita di calcio, categoria lega Pro, Livorno-Lucchese;

durante il minuto di silenzio, osservato all'inizio della partita per ricordare il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, livornese, scomparso il 16 settembre, una parte della tifoseria della Lucchese ha scandito cori a giudizio degli interroganti vergognosi, ed illegali, di stampo neofascista ("Duce, duce", "Uno di meno, siete uno di meno");

nella stessa giornata, come riportato dalla stampa, anche in altri stadi italiani di serie A e lega Pro si sono levati fischi e cori fascisti contro la memoria del presidente Ciampi; tra questi, nello stadio di Firenze in occasione della partita Fiorentina-Roma, nello stadio di Udine in occasione di Udinese-Chievo, allo stadio "Olimpico" di Torino per Torino Empoli, a Genova per Sampdoria-Milan, a La Spezia per Spezia-Pro Vercelli, a Bari prima di Bari-Cesena;

considerato che:

nell'ordinamento italiano, l'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;

il presidente Ciampi, da sempre antifascista, è stato custode fedele dei valori della Resistenza, della Repubblica e della Costituzione italiana;

il presidente della Lucchese Andrea Bacci si è pubblicamente scusato per il comportamento dei tifosi lucchesi affermando: "È stato un coro indegno, chiedo scusa alla città e ai tifosi livornesi e a tutti gli italiani",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda garantire immediatamente il rispetto della legge, adottando tutte le misure possibili di propria competenza nei confronti dei responsabili di questo vile atto nei vari stadi italiani, ed in particolare a Livorno.

(4-06361)

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

il sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio è stato riorganizzato ad opera del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002, con l'obiettivo di raffor-

zare l'efficacia del sistema delle scorte. Sul piano organizzativo, il nuovo sistema di protezione si impernia, a livello centrale, sull'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Nello svolgimento della propria attività, l'UCIS si avvale di un organo di consulenza, la commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale;

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2002, i servizi di protezione e di vigilanza sono assicurati, a livello operativo, da strutture ed agenti specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se necessario, dalla Guardia di finanza. Successivamente, è stata estesa la possibilità di eseguire compiti di scorta, limitatamente alle persone dell'amministrazione centrale della giustizia, anche al corpo di Polizia penitenziaria nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato;

secondo i dati forniti nell'ultima relazione disponibile sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, anno 2014, trasmessa alle Camere il 21 gennaio 2016, risultano tutelate 543 persone. Questo dato conferma quelli registrati nell'ultimo biennio 2012-2013. Il relativo mantenimento delle misure è stato assicurato con l'impiego di 1.879 uomini provenienti, dalla Polizia di Stato, dall'arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria;

per quanto concerne i dati disponibili sulla Polizia di Stato, la relazione sull'attività svolta nel 2014 registra una forza effettiva pari, al 31 dicembre 2014, a 100.728 unità, di cui 1.153 frequentatori di corsi di formazione per l'accesso alle varie qualifiche. La consistenza del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, è pari a 95.060 unità, di cui 858 dirigenti, 2.400 direttivi, 91.802 appartenenti ai restanti ruoli;

la legge n. 208 del 2015, legge di stabilità per il 2016, ha disposto, con il comma 474 dell'art. 1, la ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio;

come noto, le scorte possono prevedere dispositivi di primo livello (rischio elevato, con equipaggio composto da 9 agenti su 3 autovetture blindate), di secondo livello (rischio alto, 6 agenti e 2 autovetture), di terzo livello (rischio intermedio, 2 agenti e 1 auto) e di quarto livello (rischio basso, 1-2 agenti e 1 auto);

al costo stimato per il personale addetto alle misure di protezione va aggiunto quello per le autovetture, assai rilevante come prezzo d'acquisto e come costo di manutenzione e gestione soprattutto per le autovetture blindate;

la legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto, per fare fronte alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo in-

ternazionale, una serie di misure, volte all'incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale. In particolare, è stato istituito un fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, con una dotazione di 150 milioni per il 2016, un fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature, anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, mentre ulteriori 10 milioni di euro per il 2016 sono stati autorizzati per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato. Infine, è stato previsto un fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale, in relazione alla minaccia terroristica, con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016;

in base ai dati pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, risulta che, alla data del 30 giugno 2015, le risorse intestate al fondo unico giustizia, nel quale confluiscono le somme e i relativi proventi derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ammontano a circa 3,7 miliardi di euro. Di tali importi, 1,5 miliardi di euro sono liquidi, mentre i restanti sono costituiti da risorse non liquide;

a giudizio degli interroganti, parte di queste somme liquide libere dovrebbero essere concretamente utilizzate per rafforzare la sicurezza dei cittadini, ed in particolare destinate per l'arruolamento di nuovo personale in capo alle forze di Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, oltre che per la rivalutazione delle loro retribuzione, nonché per aumentare e riqualificare il parco macchine e gli altri mezzi di dotazione strumentale,

si chiede di sapere quali siano le conclusioni emerse dalla ricognizione del personale di Polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, che il Ministero dell'interno è stato impegnato ad operare entro il 31 marzo 2016, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, e quali azioni i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto, per quanto di rispettiva competenza, in conseguenza dei dati rilevati.

(4-06362)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2ª Commissione permanente (Giustizia):*

3-03135, del senatore Lo Giudice, sulla disciplina delle spese correlate alla gestione degli uffici giudiziari;

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-03136, del senatore Tosato, sul rimborso dei clienti della società Arianna Sim in liquidazione;

3-03139, della senatrice Bottici ed altri, su alcune dichiarazioni di stampa riguardanti il Monte dei Paschi di Siena;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03134, del senatore Amidei ed altri, sull'esito della riforma dei conservatori;

3-03138, del senatore Vacciano ed altri, sulla ricognizione sui beni custoditi in plico nel *caveau* della Banca d'Italia in Via dei Mille a Roma;

*11<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-03137, del senatore Orellana ed altri, su alcune aggressioni avvenute ai danni di ispettori del lavoro.



Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 680<sup>a</sup> seduta pubblica del 15 settembre 2016, a pagina 124, sotto il titolo "Disegni di legge, assegnazione" rispettivamente all'undicesima e alla ventiduesima riga, dopo le parole: "14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)", aggiungere le seguenti: ", Commissione parlamentare per le questioni regionali".